



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

Giunta per il Regolamento

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE (vigente)

**TABELLA COMPARATIVA DELLE PROPOSTE
E OSSERVAZIONI**

Nota introduttiva e metodologica

Il lavoro che segue è stato strutturato in tabelle suddivise in colonne contenenti, da sinistra a destra, il testo del Regolamento interno del Consiglio regionale vigente, il testo della proposta di deliberazione n. 322 recante “*Nuovo Regolamento interno del Consiglio regionale*” (presentata dai Consiglieri regionali: Muliere – primo firmatario – Turigliatto, Manolino, Robotti, Ricca, Comella, Buquicchio, Spinosa), il documento “*Statuto dell’opposizione e ruolo del Consiglio regionale nel sistema bipolare e dell’alternanza (per una democrazia governante)*” (presentato dal Gruppo consiliare Forza Italia) e, infine, una colonna dedicata ad eventuali altre proposte.

Per una comparazione più agevole dei testi, si è ritenuto utile evidenziare con il *carattere corsivo* le parti del Regolamento in vigore che non sono più presenti nelle proposte e utilizzare, invece, il carattere barrato (~~barrato~~) per quelle parti che, ad oggi, non sono più compatibili con lo Statuto regionale.

Quelle parti contenute nelle proposte che risultano invece innovative, rispetto al testo regolamentare vigente, sono state evidenziate **in rosso**.

A margine degli articoli sono state collocate alcune note esplicative a carattere tecnico ed i riferimenti agli articoli del nuovo Statuto, collegati al documento con “ipertesto” (pertanto cliccando sull’articolo indicato comparirà il testo integrale dell’articolo stesso).

[INDICE COMPARATIVO DEGLI ARTICOLI](#)

Direttore: Adriana Garabello

Responsabile di Settore: Valter Bossi

Il Gruppo di lavoro: Silvia Arneodo, Tiziana Zaniolo

Capo I
I CONSIGLIERI REGIONALI

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p style="text-align: center;">Art. 1. <i>I Consiglieri regionali</i></p> <p>1. I Consiglieri regionali entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione della loro elezione e restano in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio Regionale.</p> <p>2. Il Consigliere regionale cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni, nonché per effetto di deliberazione del Consiglio Regionale che accerti la sua ineleggibilità o incompatibilità anche sopravvenute, ai sensi dell'art. 16.</p> <p>3. Il Consigliere regionale è tenuto a partecipare a tutte le attività del Consiglio ed osserva, nell'esercizio delle proprie funzioni, le norme del Regolamento.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 I Consiglieri regionali</p> <p>1. I Consiglieri regionali entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni alla prima seduta del Consiglio regionale e restano in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio Regionale.</p> <p>2. Il Consigliere regionale cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni, nonché per effetto di deliberazione del Consiglio Regionale che accerti la sua ineleggibilità o incompatibilità anche sopravvenute, ai sensi dell'articolo 17.</p> <p>3. Il Consigliere regionale è tenuto a partecipare a tutte le attività del Consiglio ed osserva, nell'esercizio delle proprie funzioni, le norme del Regolamento.</p>		

NOTE:

Art. 1, comma 1: cfr. [art. 18](#), comma 1, dello Statuto

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p style="text-align: center;">Art. 2. <i>Diritto all'informazione dei Consiglieri</i></p> <p>1. Il Consigliere regionale ha diritto di ottenere dall'Amministrazione regionale, dagli organi e organismi regionali, dagli uffici e dagli Enti o aziende da essa dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'esercizio del suo mandato. A tal fine ha libero accesso agli uffici regionali.</p> <p>2. Nel caso gli vengano opposte obiezioni o si verificano ritardi il Consigliere regionale interessa l'Ufficio di Presidenza, che provvede entro 10 giorni.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2 Diritto all'informazione dei Consiglieri</p> <p>1. Il Consigliere regionale ha diritto di ottenere dall'Amministrazione regionale, dagli organi e organismi regionali, dagli uffici e dagli Enti o aziende da essa istituiti tutte le notizie ed informazioni utili all'esercizio del suo mandato. A tal fine ha libero accesso agli uffici regionali ed ha diritto di prendere visione e di ottenere copie dei documenti anche riservati, connessi all'attività della Regione.</p> <p>2. Nel caso gli vengano opposte obiezioni o si verificano ritardi il Consigliere regionale interessa l'Ufficio di Presidenza, che provvede entro 10 giorni.</p>		

NOTE: Cfr. [art. 19](#) dello Statuto. Si veda, inoltre, la legge regionale n. 7/2005 recante “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n. [81/2001](#) e n. [11/2003](#).

DOCUMENTI: [Proposta di integrazione all'art. 2](#)
[Diritto di accesso nelle altre Regioni](#)

Capo II
L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p style="text-align: center;">Art. 3 <i>Presidenza provvisoria ed opzioni</i></p> <p>1. La presidenza provvisoria del Consiglio nella prima seduta è assunta dal Presidente uscente se rieletto o, in sua assenza, dal Vice Presidente uscente più anziano per età. In loro mancanza l'assemblea è presieduta dal Consigliere più anziano per età.</p> <p>2. Fungono da Segretari i due Consiglieri <i>Segretari più anziani per età tra quelli uscenti e rieletti. In loro mancanza fungono da Segretari i Consiglieri più giovani.</i></p> <p>3. Il Presidente provvisorio comunica al Consiglio le opzioni che i candidati proclamati eletti in più circoscrizioni <i>devono presentare entro 8 giorni dalla notifica dell'avvenuta elezione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e dell'art. 80 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.</i> Invita, altresì, i candidati proclamati eletti in più circoscrizioni, i quali non abbiano ancora optato, ad effettuare, seduta stante, l'opzione. I candidati, nel caso</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3 Presidenza provvisoria della prima seduta</p> <p>1. La presidenza provvisoria del Consiglio nella prima seduta è assunta dal Consigliere più anziano di età.</p> <p>2. Svolgono le funzioni di Segretari i due Consiglieri più giovani.</p> <p>3. Il Presidente provvisorio comunica al Consiglio le opzioni dei candidati eletti in più circoscrizioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente un materia elettorale.</p>		

in cui non possano o non vogliano effettuare l'opzione, rimangono eletti nella circoscrizione nella quale hanno riportato la più elevata cifra individuale di voti.			
---	--	--	--

NOTA: Comma 1: cfr. [art. 20](#), comma 3, dello Statuto

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p style="text-align: center;">Art. 4 <i>Elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza</i></p> <p>1. Il Consiglio, come suo primo atto, procede all'elezione dell'Ufficio di Presidenza.</p> <p>2. Nel caso il Consiglio non vi provveda, l'elezione dell'Ufficio di Presidenza viene rimandata alla seduta successiva del Consiglio da convocarsi entro otto giorni. Il Presidente provvisorio, individuato in base all'art. 3 del Regolamento, provvede alla convocazione della nuova seduta di Consiglio.</p> <p>3. L'Ufficio di Presidenza resta in carica 30 mesi e i suoi componenti sono rieleggibili. Il rinnovo, alla scadenza prevista dallo Statuto, investe l'intero Ufficio.</p> <p>4. L'Ufficio di Presidenza rimane in carica fino all'elezione del successivo.</p> <p>5. In caso di scioglimento del Consiglio, i suoi poteri sono limitati alle funzioni connesse con il funzionamento interno del Consiglio regionale uscente e con l'insediamento del Consiglio neo-eletto.</p> <p>6. L'Ufficio di Presidenza è composto</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4 Elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza</p> <p>1. Il Consiglio, come suo primo atto, procede all'elezione dell'Ufficio di Presidenza.</p> <p>2. L'Ufficio di Presidenza è</p>		

<p>dal Presidente, da due Vicepresidenti e da tre Consiglieri Segretari.</p> <p>7. L'elezione del Presidente del Consiglio ha luogo a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Viene eletto il Consigliere che ottiene la maggioranza assoluta dei voti. <i>In caso di mancata elezione, la votazione è rinviata ad una seduta successiva da tenersi entro 8 giorni.</i></p> <p>8. Eletto il Presidente, si procede, a scrutinio segreto, all'elezione di due Vicepresidenti. Ciascun Consigliere vota un solo nome.</p> <p>9. Successivamente, a scrutinio segreto, si procede all'elezione dei Consiglieri Segretari. Ciascun Consigliere vota <i>per un solo nome se si debbono eleggere due Segretari; per non più di due nomi se i Segretari da eleggere sono tre o quattro.</i></p> <p>10. Sono eletti rispettivamente</p>	<p>composto dal Presidente, da due Vicepresidenti e da tre Consiglieri Segretari, garantendo la rappresentanza di genere.</p> <p>3. Uno dei Vice Presidenti e un Consigliere Segretario debbono essere espressi dalla minoranza. La riserva di posti alla minoranza deve comunque essere rispettata nel corso del mandato dell'Ufficio di Presidenza.</p> <p>4. L'elezione del Presidente del Consiglio ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il più anziano di età.</p> <p>5. Eletto il Presidente, si procede, a scrutinio segreto, all'elezione di due Vicepresidenti. Ciascun Consigliere vota un solo candidato.</p> <p>6. Successivamente, a scrutinio segreto, si procede all'elezione dei Consiglieri Segretari. Ciascun Consigliere vota per non più di due candidati.</p> <p>7. Sono eletti rispettivamente</p>		
--	---	--	--

<p>Vicepresidenti e Segretari i Consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>11. Nelle votazioni per la prima costituzione dell'Ufficio di Presidenza lo spoglio <i>delle schede</i> è fatto seduta stante dall'Ufficio di Presidenza provvisorio; nelle votazioni per il rinnovo totale lo spoglio è fatto dall'Ufficio di Presidenza uscente. Nelle votazioni per la sostituzione del Presidente o di singoli componenti dell'Ufficio di Presidenza lo spoglio è fatto dai</p>	<p>Vicepresidenti e Segretari i Consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti, tenuto conto di quanto previsto al comma 3.</p> <p>8. <i>(cfr comma 12 reg. vigente)</i> Dopo la proclamazione dei risultati dell'elezione dell'intero Ufficio di Presidenza, questo s'insedia e procede ai successivi adempimenti.</p> <p>9. <i>(cfr. comma 2 Reg. vigente)</i> Nel caso il Consiglio non vi provveda, l'elezione dell'Ufficio di Presidenza viene rimandata alla seduta successiva del Consiglio da convocarsi entro otto giorni. Il Presidente provvisorio, individuato in base all'articolo 3 del Regolamento, provvede alla convocazione della nuova seduta di Consiglio.</p> <p>10. <i>(cfr. comma 3 Reg. vigente)</i> L'Ufficio di Presidenza resta in carica 30 mesi e i suoi componenti sono rieleggibili. Il rinnovo, alla scadenza prevista dallo Statuto, investe l'intero Ufficio.</p> <p>11. Nelle votazioni per la prima costituzione dell'Ufficio di Presidenza, lo spoglio è effettuato dall'Ufficio di Presidenza provvisorio; nelle votazioni per il rinnovo totale lo spoglio è fatto dall'Ufficio di Presidenza uscente. Nelle votazioni per la sostituzione del Presidente o di singoli componenti dell'Ufficio di Presidenza lo spoglio è fatto dai componenti l'Ufficio di</p>		
--	---	--	--

<p>componenti l'Ufficio di Presidenza rimasti in carica. 12. Dopo la proclamazione dei risultati dell'elezione dell'intero Ufficio di Presidenza, questo s'insedia e procede ai successivi adempimenti.</p>	<p>Presidenza rimasti in carica. 12. L'Ufficio di Presidenza rimane in carica fino all'elezione del successivo.</p> <p>13. <i>(cfr. comma 5 Reg. vigente)</i> In caso di scioglimento del Consiglio, i suoi poteri sono limitati alle funzioni connesse con il funzionamento interno del Consiglio regionale uscente e con l'insediamento del Consiglio neo-eletto.</p>		
--	--	--	--

NOTA: Cfr. [art. 22](#) dello Statuto.

DOCUMENTI: [Tabella comparativa dei singoli commi dell'art. 4](#)

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p style="text-align: center;">Art. 5 <i>Il Presidente del Consiglio</i></p> <p>1. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale, cura i rapporti con gli altri Consigli regionali, sovrintende all'attività degli organi consiliari, facendo osservare il Regolamento.</p> <p>2. Il Presidente presiede il Consiglio, dirige e modera la discussione e ne riassume, occorrendo, i termini allo scopo di consentire al Consiglio di adempiere ai compiti demandatigli dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dallo Statuto della Regione entro i termini stabiliti, di porre la Giunta in grado di svolgere il suo programma politico e legislativo nonché la sua azione amministrativa, e di consentire alle <i>minoranze</i> di esprimere le ragioni del proprio dissenso e di illustrare i loro programmi alternativi e le <i>loro istanze particolari</i>.</p> <p>3. Il Presidente assicura l'ordinato svolgimento delle adunanze, concede la facoltà di parlare, ha cura che gli oratori possano parlare indisturbati, richiama all'ordine <i>l'oratore che pronuncia parole offensive</i>, richiama</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5 Il Presidente del Consiglio</p> <p>1. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale, cura i rapporti con gli altri Consigli regionali e le assemblee parlamentari nazionali ed europee, sovrintende all'attività degli organi consiliari, facendo osservare il Regolamento.</p> <p>2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio, dirige e modera la discussione e ne riassume, occorrendo, i termini allo scopo di consentire al Consiglio di adempiere ai compiti demandatigli dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dallo Statuto della Regione entro i termini stabiliti, di porre la Giunta in grado di svolgere il suo programma politico e legislativo nonché la sua azione amministrativa, e di consentire alle opposizioni di esprimere le ragioni del proprio dissenso e di illustrare i loro programmi alternativi.</p> <p>3. Il Presidente assicura l'ordinato svolgimento delle adunanze, concede la facoltà di parlare, ha cura che gli oratori possano parlare indisturbati, richiama all'argomento o ai limiti di tempo stabiliti dal Regolamento</p>		

<p>all'argomento o ai limiti di tempo stabiliti dal Regolamento l'oratore che se ne discosti e garantisce a tutti i Consiglieri la possibilità di esporre le proprie particolari considerazioni ed opinioni.</p> <p>4. Il Presidente pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce, se occorre, il significato del voto e ne annuncia il risultato. Decide in via definitiva ogni controversia inerente l'applicazione del Regolamento sentita, occorrendo, la Commissione Regolamento.</p> <p>5. Il Presidente giudica della ricevibilità formale dei testi, delle mozioni e delle altre proposte fatte al Consiglio, <i>al fine dell'applicazione dell'art. 75, 4° comma, del Regolamento.</i></p> <p>6. Il Presidente provvede all'invio delle leggi approvate dal Consiglio al Commissario del Governo per il visto, e degli atti amministrativi approvati dal Consiglio alla Commissione di controllo sull'Amministrazione regionale.</p> <p>7. Il Presidente trasmette gli ordini del giorno, i voti e le pronunce del Consiglio Regionale secondo le indicazioni del Consiglio stesso.</p> <p>8. Il Presidente sovrintende alle funzioni dell'Ufficio di Presidenza.</p>	<p>l'oratore che se ne discosti e garantisce a tutti i Consiglieri la possibilità di esporre le proprie considerazioni ed opinioni.</p> <p>4. Il Presidente pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce, se occorre, il significato del voto e ne annuncia il risultato. Decide in via definitiva ogni controversia inerente l'applicazione del Regolamento sentita, se occorre, la Giunta per il Regolamento, fatto salvo quanto previsto all'articolo 35, comma 2 dello Statuto.</p> <p>5. Il Presidente giudica della ricevibilità formale dei testi dei progetti di legge ai sensi dell'articolo 86, comma 4, delle mozioni e delle altre proposte fatte al Consiglio, riferendo al Consiglio regionale.</p> <p>6. Il Presidente trasmette gli ordini del giorno, i voti e le pronunce del Consiglio Regionale secondo le indicazioni del Consiglio stesso.</p> <p>7. Il Presidente sovrintende alle funzioni dell'Ufficio di Presidenza.</p>		
--	---	--	--

<p>9. Il Presidente può designare singoli Consiglieri a rappresentarlo in pubbliche manifestazioni, ove siano indisponibili componenti dell'Ufficio di Presidenza o particolari ragioni di luogo e di materia lo consiglino.</p>	<p>8. Il Presidente ha il potere di rappresentanza esterna con riferimento all'autonomia funzionale, finanziaria, contabile e di organizzazione.</p> <p>9. Il Presidente può designare singoli Consiglieri a rappresentarlo in pubbliche manifestazioni, ove siano indisponibili componenti dell'Ufficio di Presidenza o particolari ragioni di luogo e di materia lo consiglino. Nelle designazioni dovrà tener conto della presenza delle opposizioni.</p>		
--	--	--	--

NOTA: Cfr. [art. 23](#) e [art. 25](#), comma 1, dello Statuto.

Comma 2: Valutare l'opportunità di scegliere se uniformare le terminologie minoranze – opposizioni.

Comma 6: Reg. vigente: cfr. L. Cost. n. 3/2001

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p data-bbox="322 288 394 312">Art. 6</p> <p data-bbox="181 320 535 344"><i>I Vicepresidenti del Consiglio</i></p> <p data-bbox="132 389 584 549">1. I Vicepresidenti assistono il Presidente e collaborano con lui. Possono sostituirlo nella direzione dei dibattiti e in ogni altro caso in cui ne siano delegati dal Presidente.</p> <p data-bbox="132 560 584 719">2. I Vicepresidenti sono designati, alternativamente, per un periodo di mesi 6, a sostituire il Presidente in caso di suo impedimento temporaneo.</p> <p data-bbox="132 730 584 991">3. Nel caso di contemporaneo impedimento del Presidente e dei due Vicepresidenti, le funzioni di Presidente sono assunte, in relazione alle esigenze di continuazione della seduta del Consiglio, dal Consigliere Segretario più anziano di età fra i presenti.</p>	<p data-bbox="831 288 902 312">Art. 6</p> <p data-bbox="685 320 1048 344"><i>I Vicepresidenti del Consiglio</i></p> <p data-bbox="636 389 1088 549">1. I Vicepresidenti assistono il Presidente e collaborano con lui. Possono sostituirlo nella direzione dei dibattiti e in ogni altro caso in cui ne siano delegati dal Presidente.</p> <p data-bbox="636 560 1088 719">2. I Vicepresidenti sono designati, alternativamente, per un periodo di mesi 6, a sostituire il Presidente in caso di suo impedimento temporaneo.</p> <p data-bbox="636 730 1088 991">3. Nel caso di contemporaneo impedimento del Presidente e dei due Vicepresidenti, le funzioni di Presidente sono assunte, in relazione alle esigenze di continuazione della seduta del Consiglio, dal Consigliere Segretario più anziano di età fra i presenti.</p>		

NOTA: Cfr. [art. 22](#) dello Statuto.

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p style="text-align: center;">Art. 7 <i>I Consiglieri Segretari e questori</i></p> <p>1. I Segretari a turno sovrintendono alla redazione del processo verbale e redigono quelli delle sedute segrete: ne danno lettura, tengono nota dei Consiglieri che hanno chiesto la parola, secondo l'ordine; fanno le chiamate; danno lettura delle proposte e dei documenti; tengono nota delle singole votazioni; curano che nella redazione dei resoconti non vi siano alterazioni dei discorsi; verificano il testo dei progetti di legge e di quant'altro viene deliberato dal Consiglio; concorrono al buon andamento dei lavori; sovrintendono, inoltre, secondo le disposizioni del Presidente, ai servizi interni e al mantenimento dell'ordine nell'Aula e nella sede del Consiglio, esercitando la funzione di questori.</p> <p>2. In caso di necessità il Presidente può chiamare un Consigliere a svolgere, per una determinata seduta, le funzioni di Segretario.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7 I Consiglieri Segretari e i questori</p> <p>1. I Segretari a turno sovrintendono alla redazione del processo verbale e redigono quelli delle sedute segrete: ne danno lettura, tengono nota dei Consiglieri che hanno richiesto la parola, secondo l'ordine; fanno le chiamate; danno lettura delle proposte e dei documenti; tengono nota delle singole votazioni; curano che nella redazione dei resoconti non vi siano alterazioni dei discorsi; verificano il testo dei progetti di legge e di quant'altro viene deliberato dal Consiglio; concorrono al buon andamento dei lavori; sovrintendono, inoltre, secondo le disposizioni del Presidente, ai servizi interni e al mantenimento dell'ordine nell'Aula e nella sede del Consiglio, esercitando la funzione di questori.</p> <p>2. In caso di necessità il Presidente può chiamare un Consigliere a svolgere, per una determinata seduta, le funzioni di Segretario.</p>		

NOTA: Cfr. [art. 22](#), comma 1 e 4, dello Statuto.

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p style="text-align: center;">Art. 8 <i>Funzionamento dell'Ufficio di Presidenza</i></p> <p>1. L'Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione, delega a componenti dell'Ufficio stesso la cura di specifici settori e l'esercizio dei compiti preparatori ed esecutivi relativamente alle attribuzioni di cui all'art. 9.</p> <p>2. L'Ufficio di Presidenza delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei presenti.</p> <p>3. Tuttavia, nel caso in cui su questioni politico-amministrative di rilevante importanza non si raggiunga l'unanimità, qualsiasi componente l'Ufficio ha diritto di chiedere che l'argomento venga rimesso al Consiglio regionale, che su di esso delibera nella prima seduta.</p> <p>4. Copia delle deliberazioni assunte dall'Ufficio di Presidenza è distribuita ai Gruppi consiliari ed alle forze politiche rappresentate in Assemblea.</p> <p>5. L'Ufficio di Presidenza designa un funzionario che svolge la funzione di Segretario.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 8 Funzionamento dell'Ufficio di Presidenza</p> <p>1. L'Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione, delega a componenti dell'Ufficio stesso la cura di specifici settori e l'esercizio dei compiti preparatori ed esecutivi relativamente alle attribuzioni di cui all'articolo 9.</p> <p>2. L'Ufficio di Presidenza delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei presenti.</p> <p>3. Tuttavia, nel caso in cui su questioni politico-amministrative di rilevante importanza non si raggiunga l'unanimità, qualsiasi componente l'Ufficio ha diritto di chiedere che l'argomento venga rimesso al Consiglio regionale, che su di esso delibera nella prima seduta.</p> <p>4. Copia delle deliberazioni assunte dall'Ufficio di Presidenza è distribuita ai Gruppi consiliari ed alle forze politiche rappresentate in Assemblea.</p> <p>5. L'Ufficio di Presidenza designa un funzionario che svolge la funzione di Segretario.</p>		

DOCUMENTI: [Proposta di modifica del comma 3 dell'art. 8](#)

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p style="text-align: center;">Art. 9 <i>Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza</i></p> <p>1. L'Ufficio di Presidenza:</p> <p>a) provvede all'organizzazione ed alla disciplina dell'attività degli uffici del Consiglio e adotta i provvedimenti di propria competenza relativi al personale addetto al Consiglio nell'ambito dello Statuto e delle leggi;</p> <p>b) tutela le prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei Consiglieri;</p> <p>c) coordina il funzionamento delle Commissioni, anche in attuazione del calendario previsto dall'art. 12;</p> <p>d) provvede alle necessità dei Gruppi consiliari nell'ambito di quanto stabilito dalla legge;</p> <p>e) giudica sull'ammissibilità e ricevibilità formale delle proposte di iniziativa popolare e degli Enti locali, ed esercita i poteri assegnatigli dalla legge in materia di referendum;</p> <p>f) nomina le delegazioni consiliari, di norma secondo la proporzione dei Gruppi consiliari;</p>	<p style="text-align: center;">Art. 9 <i>Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza</i></p> <p>1. L'Ufficio di Presidenza:</p> <p>a) provvede all'organizzazione ed alla disciplina dell'attività degli uffici del Consiglio e adotta i provvedimenti di propria competenza relativi al personale addetto al Consiglio nell'ambito dello Statuto e delle leggi;</p> <p>b) tutela le prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei Consiglieri;</p> <p>c) coordina il funzionamento delle Commissioni, anche in attuazione del calendario previsto dall'articolo 12;</p> <p>d) decide in ordine alle controversie relative alla costituzione dei Gruppi consiliari;</p> <p>e) provvede alle necessità dei Gruppi consiliari nell'ambito di quanto stabilito dalla legge;</p> <p>f) giudica sull'ammissibilità e ricevibilità formale delle proposte di iniziativa popolare e degli Enti locali, ed esercita i poteri assegnatigli dalla legge in materia di referendum;</p> <p>g) nomina le delegazioni consiliari, di norma secondo la proporzione dei Gruppi consiliari. Qualora le delegazioni siano formate da più di due consiglieri deve essere garantita</p>		

<p>g) amministra i fondi assegnati per il funzionamento del Consiglio secondo le norme delle leggi regionali e del Regolamento interno di contabilità;</p> <p>h) delibera il conferimento di incarichi e di consulenze per gli organismi consiliari, <i>sentite</i> le Commissioni consiliari per quanto di competenza;</p> <p>i) promuove ed organizza convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche <i>secondo le indicazioni della legge 6 dicembre 1973, n. 853</i>;</p> <p>l) esercita tutte le altre competenze assegnate dallo Statuto, dalle leggi, dalle deliberazioni del Consiglio e dal Regolamento.</p>	<p>la presenza delle opposizioni;</p> <p>h) amministra i fondi assegnati per il funzionamento del Consiglio secondo le norme delle leggi regionali e del Regolamento interno di contabilità;</p> <p>i) adotta le norme e stabilisce le misure necessarie a garantire l'ordine e la sicurezza nelle sedi consiliari;</p> <p>j) delibera il conferimento di incarichi e di consulenze per gli organismi consiliari, su proposta delle Commissioni consiliari per quanto di competenza;</p> <p>k) promuove ed organizza convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche di interesse per il Consiglio;</p> <p>l) esercita tutte le altre competenze assegnate dallo Statuto, dalle leggi, dalle deliberazioni del Consiglio e dal Regolamento.</p>		
---	--	--	--

NOTA: Cfr. [art. 94](#) , comma 2, lettera c), dello Statuto.

DOCUEMNTI: [Proposta di modifica degli articoli 9 e 10.](#)



Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p style="text-align: center;">Art. 10 <i>Ordinamento degli Uffici</i></p> <p>1. Gli uffici del Consiglio regionale dipendono funzionalmente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.</p> <p>2. La disciplina di funzionamento degli uffici, nell'ambito delle strutture definite con legge regionale, è stabilita con Regolamento consiliare, su iniziativa dell'Ufficio di Presidenza.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 10 Ordinamento degli Uffici</p> <p>1. Gli uffici del Consiglio regionale dipendono funzionalmente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.</p> <p>2. La disciplina di funzionamento degli uffici, nell'ambito delle strutture definite con legge regionale, è stabilita con Regolamento consiliare, su iniziativa dell'Ufficio di Presidenza.</p>		

NOTA: Cfr. [art. 96](#) dello Statuto. Si segnala che la disciplina del funzionamento degli uffici è stabilita con apposito Regolamento.

CFR. proposta di modifica all'art. 9

Capo III
LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI E I GRUPPI CONSILIARI

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p style="text-align: center;">Art. 11 <i>La Conferenza dei Presidenti</i></p> <p>1. La Conferenza dei Presidenti è composta dal Presidente del Consiglio e dai Presidenti dei Gruppi consiliari costituiti a norma dell'art. 13.</p> <p>2. Alla Conferenza possono partecipare il Presidente della Giunta Regionale o un suo rappresentante e i membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio; possono essere invitati i Presidenti delle Commissioni consiliari.</p> <p>3. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio ogni volta che lo ritenga utile. Deve comunque essere convocata almeno una volta al mese per essere sentita in merito all'attuazione del programma dei lavori del Consiglio stabilito ai sensi dell'art. 12 e ogni volta che lo richieda il Presidente della Giunta o il Presidente di un Gruppo consiliare.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 11 <i>La Conferenza dei Presidenti</i></p> <p>1. La Conferenza dei Presidenti è composta dal Presidente del Consiglio e dai Presidenti dei Gruppi consiliari costituiti a norma dell'articolo 14.</p> <p>2. Alla Conferenza possono partecipare il Presidente della Giunta Regionale o assessore da lui delegato e i membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio; possono essere invitati i Presidenti delle Commissioni consiliari.</p> <p>3. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio ogni volta che lo ritenga utile. Deve comunque essere convocata almeno una volta al mese per essere sentita in merito all'attuazione del programma dei lavori del Consiglio stabilito ai sensi dell'articolo 12 e ogni volta che lo richieda il Presidente della Giunta o il Presidente di un Gruppo consiliare.</p>		

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p>Art. 12 <i>La programmazione dei lavori</i></p> <p>1. I lavori del Consiglio sono organizzati per programmi quadrimestrali, a norma dell'art. 25 dello Statuto.</p> <p>2. Il programma è definito dal Presidente del Consiglio, tenuto conto di quanto stabilito nel successivo Capo VI del Regolamento e sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari di cui all'art. 11. A tal fine la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari è convocata nel mese precedente l'inizio di ogni quadrimestre.</p>	<p>Art. 12 La programmazione dei lavori</p> <p>1. I lavori del Consiglio sono organizzati per sessioni quadrimestrali e per calendari bimestrali.</p> <p>2. Il programma dei lavori di ogni sessione e il calendario bimestrale sono definiti dal Presidente del Consiglio sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari di cui all'articolo 11.</p> <p>3. Almeno un quinto dei progetti di legge inseriti nel programma e nel calendario bimestrale, di cui al comma 1 deve essere riservato, ad eccezione della sessione di bilancio e di assestamento, a provvedimenti legislativi o deliberativi proposti dalla minoranza. La Giunta può richiedere la calendarizzazione di disegni di legge che ritiene collegati e necessari all'attuazione del programma di governo. A tal fine i Presidenti dei Gruppi consiliari e la Giunta comunicano al Presidente del Consiglio le proprie indicazioni in ordine di priorità almeno 24 ore prima della data di convocazione della Conferenza dei Presidenti.</p> <p>4. L'iscrizione di progetti di legge in</p>	<p>Per quanto riguarda la programmazione dei lavori, si propone, come previsto dal Regolamento della Camera dei deputati, all'articolo 24, comma 3, di riservare almeno un quinto del tempo complessivamente disponibile agli argomenti proposti dai gruppi di minoranza (in proporzione alla relativa consistenza). Argomenti e non provvedimenti in quanto i gruppi di minoranza potrebbero chiedere di inserire non solo proposte di legge e proposte di deliberazioni, ma anche atti di indirizzo e atti del sindacato ispettivo, in questo caso da trattare al primo punto all'ordine del giorno delle sedute destinate alla loro trattazione.</p> <p>Per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori si propone altresì, come già detto, di introdurre lo strumento del contingentamento dei tempi per l'esame di tutti gli argomenti, con una disciplina simile a quella del Regolamento della Camera (articoli 23 e 24), con una sola modifica riguardante la ripartizione dei tempi</p>	

<p>3. Il calendario ed il programma dei lavori sono comunicati dal Presidente al Consiglio.</p> <p>4. <i>Qualora se ne presenti la necessità, il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, può modificare il calendario ed il programma dei lavori definiti ai sensi del 2° comma del presente articolo.</i></p>	<p>calendario deve avvenire in modo che siano assicurati alle Commissioni i termini per l' esame previsti dall'articolo 36.</p> <p>5. Il calendario ed il programma dei lavori sono comunicati dal Presidente al Consiglio nella prima seduta successiva all'adozione dello stesso.</p> <p>6. Il calendario bimestrale può essere modificato con le stesse modalità.</p>	<p>in modo tale da realizzare una effettiva simmetria tra l'azione del blocco Giunta-maggioranza e quella dell'opposizione, vale a dire un riparto dei tempi non già tra tre soggetti (Giunta, maggioranza e opposizione) ma tra due (il soggetto Giunta-maggioranza, da una parte, e quello dei gruppi di opposizione, dall'altra).</p> <p>Una volta determinati i tempi spettanti a ciascun gruppo consiliare per l'esame di ciascun provvedimento, non avrebbero ragione ulteriori limitazioni riguardanti l'impiego di tali tempi (ad esempio, lo svolgimento di una unica dichiarazione di voto sul complesso degli emendamenti da parte di ciascun consigliere).</p>	
--	--	--	--

NOTA: Cfr. [art. 39](#) dello Statuto. Si ricorda che lo Statuto prevede la sessione di bilancio e la sessione per la legge comunitaria regionale ([art. 34](#) e [art. 42](#))
 Comma 3: Cfr. [art. 25](#), comma 2 dello Statuto.

DOCUMENTI: [Schema relativo alla programmazione dei lavori](#)
[Articolo 12: tabella comparativa delle proposte](#)
[Programmazione dei lavori della Camera dei deputati: schema riassuntivo](#)
[Estratto dei Regolamenti di alcune Regioni italiane](#)

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
	<p style="text-align: center;">Art. 13</p> <p style="text-align: center;">Sospensione dei termini nel periodo feriale</p> <p>1. Il decorso di tutti i termini previsti dal regolamento è sospeso di diritto per il periodo feriale prefissato annualmente dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla conclusione del periodo.</p>		

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p style="text-align: center;">Art. 13 <i>I Gruppi consiliari</i></p> <p>1. I Gruppi consiliari sono composti dai Consiglieri eletti nella stessa lista, qualunque sia il numero, purché siano stati eletti in una lista presentata, con il medesimo contrassegno, in non meno della metà delle province della Regione, fra cui quella comprendente il capoluogo, con arrotondamento all'unità superiore.</p> <p>2. I Gruppi consiliari sono altresì composti dai Consiglieri eletti nella medesima lista qualunque ne sia il numero, purché trovino corrispondenza in Gruppi esistenti presso il Parlamento Nazionale (Camera o Senato).</p> <p>2bis. I Gruppi che si costituiscono successivamente devono essere formati da almeno due consiglieri; salvo che, indipendentemente dal numero, trovino corrispondenza in gruppi costituiti presso il Parlamento Nazionale (Camera o Senato)¹.</p> <p>3. I Consiglieri che non fanno parte</p>	<p style="text-align: center;">Art. 14 I Gruppi consiliari</p> <p>1. I Gruppi consiliari sono composti dai consiglieri eletti nella stessa lista, qualunque sia il numero, purché siano stati eletti in una lista presentata, con il medesimo contrassegno, in non meno della metà delle province della Regione, fra cui quella comprendente il capoluogo, con arrotondamento all'unità superiore.</p> <p>2. I Gruppi consiliari sono altresì composti dai Consiglieri eletti nella medesima lista qualunque ne sia il numero purché trovino corrispondenza in Gruppi esistenti presso il Parlamento nazionale (Camera o Senato).</p> <p>3. I Gruppi che si costituiscono successivamente devono essere formati:</p> <p>a) da almeno tre consiglieri</p> <p>b) da almeno due consiglieri, nel caso trovino corrispondenza in Gruppi costituiti presso il Parlamento nazionale (Camera o Senato)</p> <p>c) da almeno due consiglieri nel caso di aggregazione tra Gruppi consiliari costituiti ai sensi del comma 1.</p> <p>4. I Consiglieri che non fanno parte</p>		

<p>di alcuno dei Gruppi costituiti ai sensi dei commi precedenti, appartengono al Gruppo Misto.</p> <p>4. I Consiglieri appartenenti al Gruppo Misto hanno diritto di far parte singolarmente, ove ne facciano richiesta, della Conferenza dei Presidenti e di tutti gli organismi consiliari in cui sia prevista la presenza di una rappresentanza per ogni Gruppo consiliare, ad eccezione della Giunta delle Elezioni.</p> <p>5. Entro 4 giorni dalla prima seduta, i Gruppi si convocano e procedono alla costituzione dei propri organi, nominando un Presidente ed eventualmente uno o due Vice Presidenti e un Segretario, secondo quanto stabilito dai rispettivi regolamenti interni, ove esistenti. Il Gruppo misto, per le sole funzioni previste dal presente Regolamento, procede alla costituzione dei propri organi tenendo conto delle diverse componenti politiche in esso costituite. Qualora uno o più gruppi non abbiano costituito i propri organi nei termini stabiliti, si applica quanto previsto dal comma</p> <p>6. Dell'avvenuta costituzione è data comunicazione al Presidente del Consiglio entro due giorni.</p> <p>7. Qualora nel corso della legislatura il Presidente non goda più della</p>	<p>di alcuno dei Gruppi costituiti ai sensi dei commi precedenti, appartengono al Gruppo Misto.</p> <p>5. I Consiglieri appartenenti al Gruppo Misto hanno diritto di far parte singolarmente, ove ne facciano richiesta, della Conferenza dei Presidenti e di tutti gli organismi consiliari in cui sia prevista la presenza di una rappresentanza per ogni Gruppo consiliare, ad eccezione della Giunta delle Elezioni, le incompatibilità e le insindacabilità.</p> <p>6. Entro 4 giorni dalla prima seduta, i Gruppi si convocano e procedono alla costituzione dei propri organi, nominando un Presidente ed eventualmente uno o due Vicepresidenti e un Segretario secondo quanto stabilito dai rispettivi regolamenti interni, ove esistenti. Il Gruppo misto, per le sole funzioni previste dal presente regolamento, procede alla costituzione dei propri organi tenendo conto delle diverse componenti politiche in esso costituite. Qualora uno o più Gruppi non abbia costituito i propri organi nei termini stabiliti, si applica quanto previsto al comma 8, secondo periodo.</p> <p>7. Dell'avvenuta costituzione è data comunicazione al Presidente del Consiglio entro due giorni.</p> <p>8. Qualora nel corso della legislatura il Presidente non goda più della</p>		
--	--	--	--

<p>fiducia della maggioranza dei componenti del Gruppo o cessi dalla carica per qualsiasi altra causa, il Gruppo procede alla nomina del nuovo Presidente, secondo quanto stabilito dal proprio regolamento interno ove esistente. Qualora il Gruppo non sia in grado di indicare per la suddetta carica un altro componente, il Presidente del Consiglio regionale, presone atto, provvede entro i successivi 5 giorni, a convocare il Gruppo consiliare e, se la situazione persiste, attribuisce la funzione di Presidente di Gruppo al componente più anziano di età .</p>	<p>fiducia della maggioranza dei componenti del Gruppo o cessi dalla carica per qualsiasi altra causa, il Gruppo procede alla nomina del nuovo Presidente, secondo quanto stabilito dal proprio regolamento interno, ove esistente. Qualora il Gruppo non sia in grado di indicare per la suddetta carica un altro componente, il Presidente del Consiglio regionale, presone atto, provvede entro i successivi 5 giorni a convocare il Gruppo consiliare e, se la situazione persiste, attribuisce la funzione di Presidente del Gruppo al componente più anziano di età .</p>		
<p>¹ A partire dalla IX legislatura regionale il comma 2 bis entrerà in vigore nel seguente testo: “ 2bis. I Gruppi che si costituiscono successivamente devono essere formati: a) da almeno tre consiglieri b) da almeno due consiglieri, nel caso trovino corrispondenza in Gruppi costituiti presso il Parlamento nazionale (Camera o Senato) c) da almeno due consiglieri nel caso di aggregazione tra Gruppi consiliari costituiti ai sensi del comma 1” . (D.C.R. n. 95-43604 del 22/12/2006)</p>			

NOTA: Cfr. [art. 21](#) e [art. 24](#) dello Statuto. Si ricorda, inoltre, quanto stabilito dall’ [art. 46](#) relativamente al procedimento in sede legislativa
Comma 5: si ricorda che lo Statuto , all’[art. 36](#), disciplina la *Giunta per le Elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l’insindacabilità.*

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p style="text-align: center;">Capo IV LA GIUNTA DELLE ELEZIONI E LE COMMISSIONI PER IL REGOLAMENTO, DI VIGILANZA DELLA BIBLIOTECA E PER LE NOMINE</p>	<p style="text-align: center;">Capo IV LA GIUNTA PER LE ELEZIONI , LE INCOMPATIBILITA' E LE INSINDACABILITA', LA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO E LA COMMISSIONE CONSULTIVA PER LE NOMINE</p>		

NOTA: Cfr. [art. 35](#) e [36](#) dello Statuto: tali organismi sono denominati come segue: “Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l’insindacabilità” e “Giunta per il Regolamento”. Si segnala che nella proposta di deliberazione n. 322 la Commissione di vigilanza della Biblioteca non è più prevista.

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p style="text-align: center;">Art. 14 <i>Designazioni</i></p> <p>1. Il Presidente nella prima seduta dopo la costituzione dei Gruppi consiliari, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi e su loro designazione, nomina per l'intera legislatura, in modo da garantire la presenza di tutti i Gruppi ed in relazione alla loro consistenza numerica:</p> <p>a) i Consiglieri che costituiscono la Giunta delle Elezioni;</p> <p>b) i Consiglieri che costituiscono la Giunta per il Regolamento, di cui all'art. 35 dello Statuto, presieduta dal Presidente del Consiglio. La Giunta elegge al suo interno, con voto limitato, due Vice Presidenti;</p> <p>c) i Consiglieri che costituiscono la Commissione consultiva per le nomine di cui all'art. 24 dello Statuto, presieduta dal Presidente del Consiglio o da un Vice Presidente da lui delegato ai sensi dell'art. 6 del Regolamento.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 15 <i>Designazioni</i></p> <p>1. Il Presidente nella prima seduta dopo la costituzione dei Gruppi consiliari, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi e su loro designazione, nomina per l'intera legislatura, in modo da garantire la presenza di tutti i Gruppi ed in relazione alla loro consistenza numerica:</p> <p>a) i Consiglieri che costituiscono la Giunta per le Elezioni, le incompatibilità e le insindacabilità di cui all'articolo 36 dello Statuto;</p> <p>b) i Consiglieri che costituiscono la Giunta per il Regolamento, di cui all'articolo 35 dello Statuto, presieduta dal Presidente del Consiglio. La Giunta elegge al suo interno due Vice Presidenti con voto limitato.</p> <p>c) i Consiglieri che costituiscono la Commissione consultiva per le nomine di cui all'articolo 37 dello Statuto, presieduta dal Presidente del Consiglio o da un Vice Presidente da lui delegato ai sensi dell'art. 6 del Regolamento.</p> <p>2. La Giunta per le Elezioni è composta in modo da assicurare</p>		

<p>2. I seggi nelle Commissioni di cui al comma precedente sono attribuiti ai Gruppi consiliari in relazione alla loro consistenza numerica nel seguente modo: 1 seggio per i Gruppi fino a 5 Consiglieri; 2 seggi per i Gruppi da 6 a 10 Consiglieri; 3 seggi per i Gruppi da 11 a 15 Consiglieri; 4 seggi per i Gruppi con più di 15 Consiglieri.</p> <p>3. Il Presidente nella prima seduta dopo la costituzione dei Gruppi consiliari, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi e su loro designazione, nomina per l'intera legislatura i Consiglieri che costituiscono la Commissione di vigilanza della biblioteca, in numero di 3. Tale Commissione può essere integrata da 2 Assessori designati dal Presidente della Giunta regionale.</p> <p>4. Il funzionamento della Commissione per il Regolamento, della Giunta delle Elezioni e della Commissione consultiva per le nomine è regolato dalle norme contenute negli articoli seguenti.</p> <p>5. Per quanto attiene le modalità di votazione nella Giunta delle Elezioni i Consiglieri componenti esprimono il voto a titolo individuale; nella</p>	<p>l'equilibrio fra gli appartenenti ai Gruppi consiliari di maggioranza e di opposizione garantendo comunque la presenza di tutti i Gruppi consiliari.</p> <p>3. I seggi nella Giunta per il Regolamento e nella Commissione consultiva per le nomine sono attribuiti ai Gruppi consiliari in relazione alla loro consistenza numerica nel seguente modo: 1 seggio per i Gruppi fino a 5 Consiglieri; 2 seggi per i Gruppi da 6 a 10 Consiglieri; 3 seggi per i Gruppi da 11 a 15 Consiglieri; 4 seggi per i Gruppi con più di 15 Consiglieri.</p> <p>4. Il funzionamento della Giunta per il Regolamento, della Giunta per le Elezioni, le incompatibilità e le insindacabilità e della Commissione consultiva per le nomine è regolato dalle norme contenute negli articoli seguenti.</p> <p>5. Per quanto attiene le modalità di votazione nella Giunta per le Elezioni, le incompatibilità e le insindacabilità i Consiglieri</p>		
---	--	--	--

<p>Commissione per il Regolamento e nella Commissione consultiva per le nomine si applicano le norme sul voto plurimo di cui al successivo art. 37.</p> <p>6. Per quanto non previsto si applicano le norme relative alle Commissioni permanenti del Consiglio regionale.</p>	<p>componenti esprimono il voto a titolo individuale; nella Giunta per il Regolamento e nella Commissione consultiva per le nomine si applicano le norme sul voto plurimo di cui al successivo articolo 41.</p> <p>6. Per quanto non previsto si applicano le norme relative alle Commissioni permanenti del Consiglio regionale.</p>		
---	---	--	--

NOTA: Cfr. [art. 35](#) e [art. 36](#). dello Statuto. Il nuovo riferimento statutario per ciò che riguarda la Commissione Nomine è [l'art. 37](#).

Si segnala che lo Statuto, nella composizione delle Commissioni, prevede “l’equilibrio” previsto sia per la Giunta per le elezioni sia per la Giunta per il Regolamento.

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p data-bbox="331 288 427 312">Art. 15</p> <p data-bbox="143 320 618 344"><i>Costituzione della Giunta delle Elezioni</i></p> <p data-bbox="132 384 629 783">1. All'inizio di ogni legislatura, subito dopo la nomina prevista dall'art. 14, lettera a), la Giunta delle Elezioni viene convocata dal Presidente del Consiglio per procedere alla propria costituzione, eleggendo nel proprio seno un Presidente, due Vicepresidenti ed un Segretario. In ciascuna delle anzidette elezioni ogni membro della Giunta vota per un solo nome e vengono eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p data-bbox="132 1062 629 1294">2. Successivamente la Giunta procede all'esame della condizione di ciascuno dei Consiglieri eletti, cominciando dai propri membri e dai componenti della Giunta regionale, per accertare se sussistano nei loro confronti cause di ineleggibilità o di <i>incompatibilità</i>.</p>	<p data-bbox="904 288 1001 312">Art. 16</p> <p data-bbox="712 320 1189 344">Costituzione della Giunta delle Elezioni</p> <p data-bbox="680 384 1218 751">1. All'inizio di ogni legislatura, subito dopo la nomina prevista dall'articolo 15, lettera a), la Giunta per le Elezioni, le incompatibilità e le insindacabilità viene convocata dal Presidente del Consiglio per procedere alla propria costituzione, eleggendo nel proprio seno con votazioni separate un Presidente, due Vicepresidenti ed un Segretario. In ciascuna delle anzidette elezioni ogni membro della Giunta vota per un solo nome.</p> <p data-bbox="680 759 1218 959">2. Il Presidente della Giunta per le Elezioni, le incompatibilità e le insindacabilità deve essere espressione delle minoranze. A tal fine, viene eletto Presidente chi ha riportato il maggior numero di voti tra i candidati formalmente espressi dalle minoranze.</p> <p data-bbox="680 967 1218 1054">3. Nell'elezioni per i Vicepresidenti e per il Segretario, vengono eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p data-bbox="680 1062 1218 1262">4. Successivamente la Giunta procede all'esame della condizione di ciascuno dei Consiglieri eletti, cominciando dai propri membri e dai componenti della Giunta regionale, per accertare se sussistano nei loro confronti cause di ineleggibilità.</p>	<p data-bbox="1272 384 1599 1230">Si propone di assegnare la presidenza delle giunte e delle commissioni con più spiccati poteri di controllo a consiglieri designati dall'opposizione maggiormente rappresentativa (e non genericamente a un consigliere di minoranza o espresso dalle minoranze, come affermano gli articoli 31 e 36 dello Statuto della Regione Piemonte, rispettivamente per quanto riguarda le Commissioni incaricate di esperire indagini conoscitive e inchieste su materie di pubblico interesse e per quanto riguarda la Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità).</p>	

NOTA: Si segnala che, ai sensi dell'[art. 36](#) dello Statuto, la Giunta per le Elezioni è ora chiamata "Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità"

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p data-bbox="230 288 488 347">Art. 16 <i>Convalida degli eletti</i></p> <p data-bbox="132 456 584 754">1. Il Presidente del Consiglio trasmette alla Giunta delle Elezioni tutte le istanze ed i ricorsi pervenuti al Consiglio relativi alle condizioni degli eletti, proposti da cittadini elettori della Regione o da chiunque altro ne abbia interesse, e dal Commissario del governo della Regione.</p> <p data-bbox="132 759 584 959">2. Compiuto l'esame, la Giunta propone al Consiglio la convalida di quei Consiglieri nei confronti dei quali abbia accertato non sussistere cause di ineleggibilità o di incompatibilità.</p> <p data-bbox="132 963 584 1297">3. Le elezioni possono essere convalidate soltanto dopo che siano trascorsi 15 giorni dalla proclamazione; la convalida deve comunque avvenire entro 120 giorni. A tal fine la Giunta deve presentare le proprie conclusioni al Consiglio entro 90 giorni. Il decorso dei termini di cui sopra, è sospeso di diritto dal 1 al 31 agosto di ogni anno.</p> <p data-bbox="132 1302 584 1398">4. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste come causa di</p>	<p data-bbox="824 288 909 312">Art. 17</p> <p data-bbox="647 320 1084 416">Convalida degli eletti e deliberazioni in materia di insindacabilità dei Consiglieri regionali</p> <p data-bbox="640 456 1093 719">1. Il Presidente del Consiglio trasmette alla Giunta per le Elezioni, le incompatibilità e le insindacabilità tutte le istanze ed i ricorsi pervenuti al Consiglio relativi alle condizioni degli eletti, proposti da cittadini elettori della Regione o da chiunque altro ne abbia interesse.</p> <p data-bbox="640 759 1093 959">2. Compiuto l'esame, la Giunta propone al Consiglio la convalida di quei Consiglieri nei confronti dei quali abbia accertato non sussistere cause di ineleggibilità o di incompatibilità.</p> <p data-bbox="640 963 1093 1297">3. Le elezioni possono essere convalidate soltanto dopo che siano trascorsi 15 giorni dalla proclamazione; la convalida deve comunque avvenire entro 120 giorni. A tal fine la Giunta deve presentare le proprie conclusioni al Consiglio entro 90 giorni. Il decorso dei termini di cui sopra, è sospeso di diritto dal 1 al 31 agosto di ogni anno.</p> <p data-bbox="640 1302 1093 1398">4. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste come causa di</p>		

<p>ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità, il Consiglio la contesta al Consigliere.</p> <p>5. Il Consigliere ha 10 giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità.</p> <p>6. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente, il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il Consigliere a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.</p> <p>7. Qualora il Consigliere non vi provveda entro i successivi 10 giorni il Consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata dal Consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale competente per territorio.</p> <p>8. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella Segreteria del Consiglio, per l'immediata pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, e notificata, entro i 5 giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.</p> <p>9. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.</p>	<p>ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità, il Consiglio la contesta al Consigliere.</p> <p>5. Il Consigliere ha 10 giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità.</p> <p>6. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente, il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il Consigliere a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.</p> <p>7. Qualora il Consigliere non vi provveda entro i successivi 10 giorni il Consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata dal Consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale competente per territorio.</p> <p>8. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella Segreteria del Consiglio, per l'immediata pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, e notificata, entro i 5 giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.</p> <p>9. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.</p>		
---	---	--	--

<p>10. Spetta alla Giunta accertare l'eleggibilità del subentrante a Consiglieri comunque cessati dalla carica, facendo in tal senso proposta al Consiglio.</p> <p>11. Le decisioni della Giunta sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità, si intende adottata la decisione più favorevole all'eletto. La stessa disposizione si applica per le decisioni del Consiglio.</p>	<p>10. Spetta alla Giunta accertare l'eleggibilità del subentrante a Consiglieri comunque cessati dalla carica, facendo in tal senso proposta al Consiglio.</p> <p>11. Le decisioni della Giunta sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità, si intende adottata la decisione più favorevole all'eletto. La stessa disposizione si applica per le decisioni del Consiglio.</p> <p>12. In attuazione della legge regionale 19 novembre 2001, n. 32, la Giunta procede altresì all'istruttoria della valutazione di insindacabilità e riferisce al Consiglio ai fini dell'assunzione della deliberazione in materia entro 15 giorni dalla trasmissione della documentazione da parte del Presidente del Consiglio regionale.</p>		
--	--	--	--

NOTA: Comma 1 Reg. vigente: cfr. L. Cost. n. 3/2001.

Comma 8: pare più chiaro sostituire la terminologia “Segreteria del Consiglio” con “Segreteria dell’Assemblea regionale”.

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p>Art. 17 <i>La Commissione per il Regolamento</i></p> <p>1. La Commissione per il Regolamento interno del Consiglio, nominata a termini dell'art. 14, lettera b), propone, durante la legislatura, le modificazioni e le aggiunte al Regolamento che l'esperienza dimostra necessarie. Ad essa spetta l'esame di tutte le proposte di modifica del Regolamento, nonché la formulazione dei pareri sulle questioni di interpretazione dello stesso. La Commissione può inoltre essere consultata dal Presidente del Consiglio, a cui spetta decidere, sia in caso di conflitti di competenza tra le Commissioni, sia nel corso delle sedute di Consiglio allorquando insorgano questioni controverse di interpretazione del Regolamento.</p>	<p>Art. 18 <i>La Giunta per il Regolamento</i></p> <p>1. La Giunta per il Regolamento interno del Consiglio, nominata a termini dell'articolo 15, comma 1, lettera b), propone, durante la legislatura, le modificazioni e le aggiunte al Regolamento che l'esperienza dimostra necessarie. Ad essa spetta l'esame di tutte le proposte di modifica del Regolamento, nonché la formulazione dei pareri sulle questioni di interpretazione dello stesso. La Giunta per il regolamento dirime i conflitti di competenza tra le Commissioni, su richiesta delle stesse o del Presidente del Consiglio, e può essere consultata dal Presidente del Consiglio quando nel corso delle sedute di Consiglio insorgano questioni controverse di interpretazione del Regolamento.</p>		

NOTE: Valutare l'opportunità di utilizzare l'esatta terminologia adottata dallo Statuto.
Cfr. [art. 35](#), comma 2, dello Statuto.

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p>Art. 18 <i>Revisione del Regolamento</i></p> <p>1. Ciascun Consigliere può proporre modificazioni al Regolamento, che vengono sottoposte alla Commissione di cui all'art. 17.</p> <p>2. Qualora il Consigliere proponente non faccia parte della Commissione, può partecipare - senza voto deliberativo - alle sedute al cui ordine del giorno figuri la proposta da lui formulata.</p> <p>3. Le modificazioni al Regolamento, una volta approvate dal Consiglio, sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale ed <i>entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.</i></p>	<p>Art. 19 Revisione del Regolamento</p> <p>1. Ciascun Consigliere può proporre modificazioni al Regolamento, che vengono sottoposte alla Commissione di cui all'articolo 18.</p> <p>2. Qualora il Consigliere proponente non faccia parte della Commissione, può partecipare - senza voto deliberativo - alle sedute al cui ordine del giorno figuri la proposta da lui formulata.</p> <p>3. Le modificazioni al Regolamento, una volta approvate dal Consiglio, sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale.</p>		

NOTE: Il comma 1 deve essere coordinato, dal punto di vista terminologico, con l'art. precedente.

Comma 3: il comma 4 dell'articolo 35 dello Statuto prevede che il Consiglio approvi il proprio Regolamento a maggioranza assoluta dei componenti.

Inoltre, potrebbe essere opportuno precisare i tempi di entrata in vigore del Regolamento con le relative eccezioni (es: urgenza)

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p data-bbox="315 288 405 312">Art. 19</p> <p data-bbox="154 320 562 379"><i>La Commissione consultiva per le nomine</i></p> <p data-bbox="132 424 584 619">1. La Commissione consultiva per le nomine viene costituita secondo le modalità previste dall'art. 14 e viene convocata dal Presidente del Consiglio anche su richiesta del Presidente della Giunta.</p> <p data-bbox="132 659 584 754">2. Le funzioni della Commissione sono definite e regolate con legge regionale.</p>	<p data-bbox="819 288 909 312">Art. 20</p> <p data-bbox="663 320 1070 379">La Commissione consultiva per le nomine</p> <p data-bbox="640 424 1093 683">1. La Commissione consultiva per le nomine nominata secondo le modalità previste all'articolo 15, comma 1, lettera c) viene convocata dal Presidente del Consiglio o dal Vicepresidente da lui delegato anche su richiesta del Presidente della Giunta.</p> <p data-bbox="640 691 1093 786">2. Le funzioni della Commissione sono definite e regolate con legge regionale.</p>	<p data-bbox="1149 387 1601 954">Per quanto riguarda la Commissione consultiva per le nomine, si propone di modificare l'articolo 37 dello Statuto (che peraltro non ha trovato finora attuazione) prevedendo, per quanto riguarda le nomine di competenza della Giunta o del suo Presidente, che per ciascuna nomina il voto della Commissione sia obbligatorio, anche se non vincolante, e riguardi non solo i criteri di carattere generale con i quali la Giunta o il suo Presidente devono provvedere alle nomine stessa, ma anche la rispondenza dei requisiti personali dei candidati ai suddetti criteri.</p>	

NOTA: Cfr [art. 37](#) dello Statuto.

Comma 1: si suggerisce di sostituire la parola “nominata” con la parola “costituita”

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p data-bbox="295 288 573 379">Art. 20 <i>La Commissione di vigilanza per la biblioteca</i></p> <p data-bbox="129 421 586 687"><i>1. La biblioteca della Regione è posta sotto la vigilanza della Commissione nominata ai sensi dell'art. 14, comma 3°, del Regolamento. La Commissione propone il Regolamento della biblioteca, che è approvato dall'Ufficio di Presidenza.</i></p>			

NOTA: Articolo non presente nella proposta di deliberazione n. 322.

Capo V
LE COMMISSIONI PERMANENTI E SPECIALI

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p style="text-align: center;">Art. 21 <i>Commissioni permanenti</i></p> <p>1. Sono costituite otto Commissioni permanenti del Consiglio, le quali hanno rispettivamente competenza nelle seguenti materie: I Commissione: Programmazione; bilancio; patrimonio; organizzazione e personale; politiche comunitarie; enti strumentali e partecipazioni regionali. II Commissione: Pianificazione territoriale; urbanistica; edilizia residenziale; trasporti e viabilità; espropri; OO.PP.; navigazione e comunicazioni. III Commissione: Agricoltura; montagna; foreste; mercati; turismo; acque minerali e termali e risorse idriche; caccia e pesca. IV Commissione: Sanità; assistenza; servizi sociali; politiche degli anziani. V Commissione: Tutela dell'ambiente e impatto ambientale; inquinamento; scarichi industriali e smaltimento rifiuti; sistemazione idrogeologica; protezione civile; parchi ed aree protette. VI Commissione: Cultura e</p>	<p style="text-align: center;">Art. 21 Commissioni permanenti</p> <p>1. Sono costituite cinque Commissioni permanenti del Consiglio, le quali hanno rispettivamente competenza nelle seguenti materie: I Commissione: Programmazione; bilancio; patrimonio; organizzazione e personale, e-government; politiche comunitarie; enti strumentali e partecipazioni regionali, affari istituzionali, federalismo; enti locali, controlli; pari opportunità; polizia locale. II Commissione: Pianificazione territoriale; urbanistica; edilizia residenziale; trasporti e viabilità; espropri; OO.PP.; navigazione; comunicazioni; tutela dell'ambiente e impatto ambientale; inquinamento; scarichi industriali e smaltimento rifiuti; sistemazione idrogeologica; protezione civile; parchi ed aree protette. III Commissione: Economia; industria; commercio; agricoltura; artigianato; montagna; foreste; mercati; turismo; acque minerali e termali e risorse idriche; caccia e</p>		

<p>spettacolo; beni culturali; musei e biblioteche; istruzione ed edilizia scolastica; università; politiche dei giovani; sport e tempo libero; cooperazione e solidarietà.</p> <p>VII Commissione: Industria; lavoro; formazione professionale; energia; cave e torbiere; artigianato e commercio; movimenti migratori.</p> <p>VIII Commissione: Affari istituzionali; enti locali; controlli; adempimenti Legge 142/90; polizia locale.</p> <p>2. Le Commissioni esplicano le loro funzioni in sede referente, in sede consultiva ed in sede redigente ai sensi degli artt. 27, 28 e 29.</p> <p>3. L'Ufficio di Presidenza, nell'ambito dell'autonomia funzionale del Consiglio, fornisce alle Commissioni le necessarie strutture di supporto.</p>	<p>pesca; formazione professionale; energia; cave e torbiere, artigianato e commercio; movimenti migratori.</p> <p>IV Commissione: Sanità; assistenza; servizi sociali; politiche degli anziani.</p> <p>V Commissione permanente: Cultura e spettacolo; beni culturali; musei e biblioteche; istruzione ed edilizia scolastica; università, ricerca; politiche dei giovani; sport e tempo libero; cooperazione e solidarietà; minoranze linguistiche.</p> <p>2. Le Commissioni esplicano le loro funzioni in sede referente, consultiva, legislativa e redigente ai sensi degli articoli 27, 28, 29 e 30.</p> <p>3. L'Ufficio di Presidenza, nell'ambito dell'autonomia funzionale del Consiglio, fornisce alle Commissioni le necessarie strutture di supporto.</p>		
---	--	--	--

NOTA: Cfr. [art. 21](#) dello Statuto. Si ricorda quanto stabilito dallo Statuto relativamente all'esame in commissione in sede legislativa. Cfr. [art. 30](#), comma 4, e [art. 46](#) dello Statuto.

[Art. 30

(omissis) 4. Le Commissioni svolgono la loro attività in sede referente, legislativa e redigente, secondo le disposizioni del Regolamento. *(omissis)*

Art. 46

Procedimento in sede legislativa

1. Il Presidente del Consiglio regionale, con il consenso di tutti i Presidenti dei Gruppi consiliari, assegna i progetti di legge alle Commissioni permanenti per l'esame e l'approvazione, secondo le modalità previste dal Regolamento. In tale sede tutti i Gruppi presenti in Consiglio possono essere rappresentati.

2. Fino al momento della sua approvazione definitiva, il progetto di legge è rimesso al Consiglio se la Giunta regionale o un ventesimo dei componenti del Consiglio o un quinto dei membri della Commissione richiedono che sia discusso o votato dal Consiglio stesso, oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con le sole dichiarazioni di voto.

3. Il Regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.]

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p style="text-align: center;">Art. 22 <i>Composizione delle Commissioni permanenti</i></p> <p>1. Ciascun Consigliere, ad eccezione del Presidente della Giunta Regionale, degli Assessori e del Presidente del Consiglio viene assegnato ad almeno una ed a non più di quattro Commissioni permanenti e può comunque partecipare senza diritto di voto, salvo quanto disposto ai successivi commi 5° e 6°, ai lavori delle restanti Commissioni.</p> <p>2. <i>Gli Assessori possono far parte, in quanto Consiglieri, delle Commissioni permanenti ma, allorchè queste trattino materie loro delegate ai sensi dell'art. 36 dello Statuto, rappresentano la Giunta e non il Gruppo consiliare di appartenenza. In tal caso trova applicazione il successivo comma 6. Non possono far parte di Commissioni il Presidente della Giunta ed il Presidente del Consiglio.</i></p> <p>3. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti, determina il numero dei componenti di ciascuna Commissione permanente e la ripartizione dei seggi tra i gruppi consiliari, in relazione alla loro consistenza numerica. Procede, poi,</p>	<p style="text-align: center;">Art. 22 Composizione delle Commissioni permanenti</p> <p>1. Ciascun Consigliere, ad eccezione del Presidente della Giunta Regionale, degli Assessori e del Presidente del Consiglio viene assegnato ad almeno una ed a non più di tre Commissioni permanenti e può comunque partecipare senza diritto di voto, salvo quanto disposto ai successivi commi 5 e 6, ai lavori delle restanti Commissioni. I Consiglieri facenti parte di più Commissioni, in caso di convocazione contemporanea decidono per ogni seduta la Commissione a cui intendono intervenire essendo di conseguenza motivata l'assenza in altra Commissione.</p> <p>2. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti, determina il numero dei componenti di ciascuna Commissione permanente e la ripartizione dei seggi tra i Gruppi consiliari, in relazione alla loro consistenza numerica. Procede, poi,</p>		

<p>all'assegnazione dei Consiglieri alle singole Commissioni secondo le indicazioni presentate da ogni singolo Gruppo, o di propria iniziativa nel caso che il Gruppo non abbia provveduto all'indicazione.</p> <p>4. Gli appartenenti al Gruppo Misto indicano singolarmente la Commissione o le due Commissioni prescelte.</p> <p>5. Ai lavori di ogni Commissione possono partecipare con voto deliberativo i Consiglieri <i>del Gruppo Misto che non ne facciano parte ed</i> un Consigliere per ciascuno dei Gruppi consiliari non rappresentati nella stessa, designato dal rispettivo Presidente del Gruppo.</p> <p>6. Il Consigliere che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione può essere sostituito a pieno titolo da un Consigliere dello stesso Gruppo appartenente ad altra Commissione, su designazione del Presidente del Gruppo.</p> <p>7. Ove il primo firmatario di una proposta di legge non faccia parte della Commissione incaricata di esaminarla, può partecipare ai relativi lavori senza voto deliberativo.</p>	<p>all'assegnazione dei Consiglieri alle singole Commissioni secondo le indicazioni presentate da ogni singolo Gruppo, o di propria iniziativa nel caso che il Gruppo non abbia provveduto all'indicazione.</p> <p>3. Gli appartenenti al Gruppo Misto indicano singolarmente la Commissione o le Commissioni prescelte.</p> <p>4. Ai lavori di ogni Commissione può partecipare con voto deliberativo un Consigliere per ciascuno dei Gruppi consiliari non rappresentati nella stessa, designato dal rispettivo Presidente del Gruppo.</p> <p>5. Il Consigliere che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione può essere sostituito a pieno titolo da un Consigliere dello stesso Gruppo appartenente ad altra Commissione, su designazione del Presidente del Gruppo.</p> <p>6. Ove il primo firmatario di una proposta di legge non faccia parte della Commissione incaricata di esaminarla, può partecipare ai relativi lavori senza voto deliberativo.</p>		
---	---	--	--

NOTA: Cfr. [art. 30](#), [art. 32](#) e [art. 33](#) dello Statuto. Valutare l'opportunità di inserire un riferimento alla composizione delle Commissioni permanenti in sede legislativa. Cfr. art. 29 della proposta n. 322.

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p data-bbox="309 288 470 347">Art. 23 <i>Insedimento</i></p> <p data-bbox="129 387 645 619">1. Il Presidente del Consiglio convoca ciascuna Commissione permanente per la propria costituzione, la quale ha luogo mediante l'elezione di un Presidente e di un Vice Presidente, con votazioni separate. In caso di parità di voti prevale il più anziano di età.</p> <p data-bbox="129 627 645 826"><i>2. A tal fine il Presidente del Consiglio convoca preventivamente i Capigruppo per verificare la possibilità di un'intesa affinché il Presidente ed il Vice Presidente siano espressione della pluralità delle forze del Consiglio.</i></p> <p data-bbox="129 1066 645 1129">3. Le Commissioni permanenti restano in carica 30 mesi.</p> <p data-bbox="129 1137 645 1265">4. Se due Commissioni devono riunirsi in seduta congiunta, funge da Presidente, a tutti gli effetti, il Presidente di Commissione più anziano di età.</p>	<p data-bbox="880 288 1041 347">Art. 23 Insediamento</p> <p data-bbox="705 387 1220 922">1. Il Presidente del Consiglio convoca ciascuna Commissione permanente per la propria costituzione, la quale ha luogo mediante l'elezione di un Ufficio di Presidenza composto da un Presidente e da due Vice Presidenti, di cui uno espressione della minoranza. L'elezione del Presidente e l'elezione dei Vice Presidenti avviene con due votazioni separate. L'elezione del Presidente ha luogo a scrutinio segreto ed è eletto a maggioranza dei voti ottenuti. In caso di parità di voti dei candidati prevale il più anziano di età. Eletto il Presidente si procede a scrutinio segreto, all'elezione di due Vice Presidenti. Ciascun componente vota un solo nome.</p> <p data-bbox="705 930 1220 1058">2. I Vice Presidenti sono designati, alternativamente, per un periodo di mesi 6, a sostituire il Presidente in caso di suo impedimento temporaneo.</p> <p data-bbox="705 1066 1220 1129">3. Le Commissioni permanenti restano in carica 30 mesi.</p> <p data-bbox="705 1137 1220 1265">4. Se due Commissioni devono riunirsi in seduta congiunta, svolge le funzioni di Presidente, a tutti gli effetti, il Presidente di Commissione più anziano di età.</p>		

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p style="text-align: center;">Art. 24 <i>Segreteria e verbalizzazione</i></p> <p>1. Delle sedute della Commissione viene redatto il processo verbale nel quale si riportano gli atti, le deliberazioni nonché il resoconto sommario del dibattito.</p> <p>2. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal funzionario segretario presente ed è approvato di norma nella seduta successiva a quella cui si riferisce.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 24 Segreteria e verbalizzazione</p> <p>1. Delle sedute della Commissione viene redatto il processo verbale nel quale si riportano gli atti, le deliberazioni nonché il resoconto sommario del dibattito.</p> <p>2. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal funzionario segretario presente ed è approvato di norma nella seduta successiva a quella cui si riferisce.</p>		

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p data-bbox="219 288 499 347">Art. 25 <i>Assegnazione degli Atti</i></p> <p data-bbox="132 387 584 687">1. I progetti di legge e, in generale, ogni proposta di deliberazione per la quale sia richiesta una relazione al Consiglio, nonché ogni affare sul quale una Commissione sia chiamata ad esprimere un parere, sono assegnati dal Presidente del Consiglio alla Commissione da lui ritenuta competente.</p> <p data-bbox="132 863 584 1262">2. Un progetto di legge, una deliberazione o un affare può essere dal Presidente assegnato a più Commissioni per l'esame o la deliberazione in comune quando, a giudizio dello stesso Presidente, non sia possibile individuare la competenza prevalente di una sola Commissione. Il Presidente individua comunque la Commissione responsabile dell'iter del provvedimento.</p> <p data-bbox="132 1270 584 1366">3. Nel caso di cui al comma precedente possono essere costituite sottocommissioni miste.</p> <p data-bbox="132 1374 584 1398">4. I provvedimenti assegnati a più</p>	<p data-bbox="723 288 1010 347">Art. 25 <i>Assegnazione degli Atti</i></p> <p data-bbox="640 387 1093 855">1. I progetti di legge e, in generale, ogni proposta di deliberazione per la quale sia richiesta una relazione al Consiglio, nonché ogni affare sul quale una Commissione sia chiamata ad esprimere un parere, sono assegnati dal Presidente del Consiglio alla Commissione da lui ritenuta competente. I progetti di regolamento di competenza del Consiglio ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto sono assegnati dal Presidente alle Commissioni per l'esame in sede redigente ai sensi dell'articolo 30.</p> <p data-bbox="640 863 1093 1262">2. Un progetto di legge, una deliberazione o un affare può essere dal Presidente assegnato a più Commissioni per l'esame o la deliberazione in comune quando, a giudizio dello stesso Presidente, non sia possibile individuare la competenza prevalente di una sola Commissione. Il Presidente individua comunque la Commissione responsabile dell'iter del provvedimento.</p> <p data-bbox="640 1270 1093 1366">3. Nel caso di cui al comma precedente possono essere costituite sottocommissioni miste.</p> <p data-bbox="640 1374 1093 1398">4. I provvedimenti assegnati a più</p>		

<p>Commissioni devono essere licenziate dalle stesse in seduta congiunta.</p> <p>5. Se all'ordine del giorno di una Commissione si trovano contemporaneamente provvedimenti vertenti sullo stesso oggetto, l'esame deve essere congiunto.</p>	<p>Commissioni devono essere licenziate dalle stesse in seduta congiunta.</p> <p>5. Se all'ordine del giorno di una Commissione si trovano contemporaneamente provvedimenti vertenti sullo stesso oggetto, l'esame deve essere congiunto.</p>		
---	---	--	--

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p style="text-align: center;">Art. 26 <i>Convocazione e funzionamento</i></p> <p>1. Le Commissioni si riuniscono di norma in giorni della settimana, prestabiliti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, secondo un calendario concordato con il Presidente ed il Vice Presidente di ciascuna Commissione.</p> <p>2. Le Commissioni non possono riunirsi durante le sedute del Consiglio, salvo autorizzazione del Presidente dell'Assemblea.</p> <p>3. Il Presidente convoca la Commissione e, sentito il Vice Presidente, ne fissa l'ordine del giorno, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio. Copia dell'ordine del giorno viene affissa all'Albo del Consiglio regionale.</p> <p>4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la Commissione è convocata dal Vice Presidente.</p> <p>5. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente a partecipare alle sedute, queste sono presiedute dal componente più anziano di età.</p> <p>6. All'inizio di ogni seduta ciascun commissario può proporre modifiche</p>	<p style="text-align: center;">Art. 26 Convocazione e funzionamento</p> <p>1. Le Commissioni si riuniscono di norma in giorni della settimana, prestabiliti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, secondo un calendario concordato con l'Ufficio di Presidenza di ciascuna Commissione.</p> <p>2. Le Commissioni non possono riunirsi durante le sedute del Consiglio, salvo autorizzazione del Presidente dell'Assemblea.</p> <p>3. Il Presidente convoca la Commissione e, sentiti i Vice Presidenti, ne fissa l'ordine del giorno, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio. Copia dell'ordine del giorno viene affissa all'Albo del Consiglio regionale e inserita sul sito internet del Consiglio regionale.</p> <p>4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la Commissione è convocata dal Vice Presidente vicario.</p> <p>5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e dei Vice Presidenti a partecipare alle sedute, queste sono presiedute dal componente più anziano di età.</p> <p>6. All'inizio di ogni seduta ciascun commissario può proporre modifiche</p>		

<p>all'ordine del giorno, per il cui accoglimento occorre che si determini la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio ai sensi dell' art. 37.</p> <p>7. Ogni Commissione può articolarsi in sottocommissioni o gruppi di lavoro per la trattazione preliminare di provvedimenti assegnati all'esame della Commissione stessa o la discussione di specifici problemi; la deliberazione finale è, comunque, riservata alla Commissione in seduta plenaria.</p> <p>8. Se un numero di commissari rappresentanti almeno un quarto dei componenti il Consiglio regionale richiede la convocazione di una Commissione per la trattazione di oggetti determinati, il Presidente della Commissione o, in caso di sua assenza o di impedimento, il Vice Presidente provvede a riunirla entro il decimo giorno. In caso di inadempienza, vi provvede il Presidente del Consiglio regionale.</p> <p>9. Le norme di procedura per la discussione e le votazioni in Commissione sono quelle previste per l'Assemblea, in quanto applicabili.</p>	<p>all'ordine del giorno, per il cui accoglimento occorre che si determini la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio ai sensi dell'articolo 41.</p> <p>7. Ogni Commissione può articolarsi in sottocommissioni o Gruppi di lavoro per la trattazione preliminare di provvedimenti assegnati all'esame della Commissione stessa o la discussione di specifici problemi; la deliberazione finale è, comunque, riservata alla Commissione in seduta plenaria. La costituzione di sottocommissioni e di Gruppi di lavoro è decisa, a maggioranza della Commissione stessa.</p> <p>8. Se un numero di commissari rappresentanti almeno un quinto dei componenti il Consiglio regionale richiede la convocazione di una Commissione per la trattazione di oggetti determinati, il Presidente della Commissione o, in caso di sua assenza od impedimento, il Vice Presidente provvede a riunirla entro il decimo giorno. In caso di inadempienza, vi provvede il Presidente del Consiglio regionale.</p> <p>9. Le norme di procedura per la discussione e le votazioni in Commissione sono quelle previste per l'Assemblea, in quanto applicabili.</p>		
--	--	--	--

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p style="text-align: center;">Art. 27 <i>Esame in sede referente</i></p> <p>1. I progetti di legge, le proposte di deliberazione e gli altri affari che siano posti all'esame delle Commissioni in sede referente, vengono preliminarmente illustrati dal proponente oppure dal Presidente della Commissione o da altro commissario da lui designato.</p> <p>2. Sui progetti di legge e, se del caso, sugli altri provvedimenti di cui al primo comma, la Commissione nomina un relatore, il quale presenta al Consiglio una relazione scritta.</p> <p>3. In casi particolari possono essere nominati più relatori; in tal caso, i tempi per l'eventuale illustrazione in Assemblea e per la replica prima del passaggio al voto non possono complessivamente superare quelli di cui all'art. 61. In via eccezionale il Consiglio può autorizzare la presentazione della relazione in forma orale.</p> <p>4. È ammessa, altresì, la presentazione di relazioni di minoranza.</p> <p>5. Il testo del provvedimento licenziato dalla Commissione è trasmesso al Presidente del Consiglio dal Presidente della Commissione,</p>	<p style="text-align: center;">Art. 27 Esame in sede referente</p> <p>1. I progetti di legge, le proposte di deliberazione e gli altri affari che siano posti all'esame delle commissioni in sede referente, vengono preliminarmente illustrati dal proponente oppure dal Presidente della Commissione o da altro commissario da lui designato.</p> <p>2. Sui progetti di legge e, se del caso, sugli altri provvedimenti di cui al primo comma, la Commissione nomina un relatore, il quale presenta al Consiglio una relazione scritta.</p> <p>3. In casi particolari possono essere nominati più relatori; in tal caso, i tempi per l'eventuale illustrazione in Assemblea e per la replica prima del passaggio al voto non possono complessivamente superare quelli di cui all'articolo 67. In via eccezionale il Consiglio può autorizzare la presentazione della relazione in forma orale.</p> <p>4. E' ammessa, altresì, la presentazione di relazioni di minoranza.</p> <p>5. Il testo del provvedimento licenziato dalla Commissione è trasmesso al Presidente del Consiglio dal Presidente della Commissione,</p>	<p>Ai fini della qualità della legislazione, si propone che l'esame delle proposte di legge da parte delle Commissioni di merito sia preceduto da una istruttoria legislativa come nell'articolo 79 del Regolamento della Camera dei deputati che ha recepito le indicazioni formulate dall'OCSE. Tale istruttoria legislativa è volta, in particolare, a verificare: a) la necessità dell'intervento legislativo con riguardo alla possibilità di conseguire i medesimi fini mediante il ricorso a fonti diverse dalla legge; b) la conformità della disciplina proposta alla Costituzione e allo Statuto, la sua compatibilità con la normativa dell'Unione europea e il rispetto delle competenze statali e delle autonomie locali; c) la definizione degli obiettivi dell'intervento e la congruità dei mezzi individuati per conseguirli, l'adeguatezza dei termini previsti per l'attuazione della disciplina, nonché gli oneri per la pubblica amministrazione, i cittadini, le imprese; d) l'inequivocità e la chiarezza del significato delle definizioni e delle disposizioni,</p>	

con la comunicazione dell'esito della votazione effettuata a norma dell' art. 37.	con la comunicazione dell'esito della votazione effettuata a norma dell'articolo 41.	nonché la congrua sistemazione della materia in articoli e commi.	
---	--	---	--

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p>Art. 28 <i>Esame in sede consultiva</i></p> <p>1. Le Commissioni esprimono pareri ad altre Commissioni quando ciò sia stabilito, in sede di assegnazione, dal Presidente del Consiglio oppure quando sia richiesto dalla Commissione competente in sede referente o redigente.</p> <p>2. Le Commissioni esprimono inoltre pareri alla Giunta quando ciò sia previsto da leggi regionali.</p> <p>3. I pareri sono espressi con votazione a norma dell'art. 37.</p>	<p>Art. 28 <i>Esame in sede consultiva</i></p> <p>1. Le Commissioni esprimono pareri ad altre Commissioni quando ciò sia stabilito, in sede di assegnazione, dal Presidente del Consiglio oppure quando sia richiesto dalla Commissione competente in sede referente, legislativa o redigente.</p> <p>2. Le Commissioni esprimono inoltre pareri alla Giunta quando ciò sia previsto da leggi regionali con le modalità di cui all'articolo 43.</p> <p>3. I pareri sono espressi con votazione a norma dell'articolo 41.</p>		

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
	<p style="text-align: center;">Art. 29 Esame in sede legislativa</p> <p>1. Quando un progetto di legge non rientri nelle ipotesi indicate dall'articolo 45, comma 3 dello Statuto, il Presidente può proporre alla Conferenza dei Presidenti che il progetto sia assegnato all'esame della Commissione in sede legislativa per l'esame e l'approvazione. Non possono comunque essere assegnati all'esame in sede legislativa i progetti di legge che conferiscono delega alla Giunta regionale per la predisposizione di codici di settore ai sensi dell'articolo 56, comma 2, lettera g) dello Statuto.</p> <p>2. La proposta è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta della Conferenza e deve essere comunicata a tutti i Presidenti dei gruppi 24 ore prima della riunione: si intende accolta se non vi è opposizione.</p> <p>3. Fino al momento della sua approvazione definitiva, il progetto di legge è rimesso al Consiglio se la Giunta regionale o un ventesimo dei componenti il Consiglio o un quinto dei membri della commissione richiedano al Presidente del Consiglio che il testo sia discusso o votato dal Consiglio stesso, oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con le sole dichiarazioni di voto. Il Presidente del Consiglio comunica tale richiesta alla prima seduta del Consiglio. In tal caso, l'esame prosegue in Commissione in sede referente o redigente.</p> <p>4. Qualora una Commissione richieda al Presidente del Consiglio che un progetto di legge assegnato in sede redigente o referente le venga assegnato in sede legislativa si applica la procedura di cui ai commi precedenti.</p>	<p>Per quanto riguarda l'esame dei progetti di legge in sede legislativa si propone di limitare fortemente, se non addirittura di sopprimere, il ricorso a tale procedimento (che si presta a pratiche consociative) e potenziare invece il ricorso alla sede redigente, consentendo però brevi dichiarazioni di voto su ciascun articolo, oltre che sulla votazione dell'intero testo di legge.</p>	

	<p>5. Qualora una Commissione proceda all'esame di un progetto di legge in sede legislativa, essa nomina immediatamente il relatore che illustra il progetto alla Commissione prima che si proceda al suo esame. Per la presentazione e l'esame di emendamenti e subemendamenti valgono le norme degli articoli 70 e seguenti per l'esame in Aula.</p> <p>6. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 22, ai lavori della Commissione in sede legislativa possono partecipare, con facoltà di proporre emendamenti, anche i Consiglieri che non ne facciano parte.</p> <p>7. L'avviso di convocazione della Commissione in sede legislativa deve essere comunicato a tutti i Consiglieri regionali.</p> <p>8. Le sedute delle Commissioni che esaminano un progetto di legge in sede legislativa sono pubbliche. Il pubblico può assistere alle sedute o in apposito settore riservato dell'aula in cui si riunisce la Commissione o in altra sala attraverso collegamento televisivo a circuito chiuso. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 64.</p> <p>9. Il Presidente dà notizia all'assemblea dei progetti di legge approvati dalle commissioni in sede legislativa.</p>		
--	---	--	--

NOTA: Cfr [art. 45](#), comma 3, art. [art. 46](#) dello Statuto.

Cfr [art. 56](#), comma 2, lettera g), dello Statuto.

Comma 1: è' necessario valutare l'opportunità di inserire tale limitazione poiché essa non è inserita nell'elenco di cui all'art. 45, comma 3, dello Statuto.

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
----------------------------	---	--------------------------------------	-----------------------

	(Gruppi di maggioranza)		
<p style="text-align: center;">Art. 29 <i>Esame in sede redigente</i></p> <p>1. La Commissione a cui sia stato assegnato un progetto di legge in sede referente, ove ne ravvisi l'opportunità, può chiedere al Consiglio che il progetto stesso le sia assegnato in sede redigente. Tale decisione deve essere assunta con votazione ai sensi dell'art. 37 e con il voto favorevole che esprima la maggioranza dei componenti il Consiglio regionale.</p> <p>2. Sulla richiesta della Commissione si pronuncia il Consiglio regionale attraverso l'approvazione, a <i>maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti</i>, di un ordine del giorno che può contenere criteri e principi direttivi per la formulazione del testo degli articoli.</p> <p>3. Un progetto di legge può altresì essere assegnato ad una Commissione in sede redigente qualora, dopo l'annuncio in Aula, il Consiglio ne ravvisi l'opportunità in qualsiasi momento dell'iter legislativo, ma comunque prima di passare all'esame degli articoli. L'assegnazione è stabilita con le modalità di cui al 2° comma.</p> <p>4. Fermo restando quanto previsto dal 6° comma dell'art. 22, ai lavori della Commissione in sede redigente possono partecipare, con facoltà di proporre emendamenti, anche i</p>	<p style="text-align: center;">Art. 30 Esame in sede redigente</p> <p>1. La Commissione a cui sia stato assegnato un progetto di legge in sede referente, ove ne ravvisi l'opportunità, può chiedere al Consiglio che il progetto stesso le sia assegnato in sede redigente. Tale decisione deve essere assunta con votazione ai sensi dell'articolo 41 e con il voto favorevole che esprima la maggioranza dei componenti il Consiglio regionale.</p> <p>2. Sulla richiesta della Commissione si pronuncia il Consiglio regionale che può anche definire attraverso l'approvazione di un ordine del giorno, criteri e principi direttivi per la formulazione del testo degli articoli.</p> <p>3. Un progetto di legge può altresì essere assegnato ad una Commissione in sede redigente qualora, dopo l'annuncio in Aula, il Consiglio ne ravvisi l'opportunità in qualsiasi momento dell'iter legislativo, ma comunque prima di passare all'esame degli articoli. L'assegnazione è stabilita con le modalità di cui al comma 2.</p> <p>4. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 22, ai lavori della Commissione in sede redigente possono partecipare, con facoltà di proporre emendamenti, anche i</p>	<p>Per quanto riguarda l'esame dei progetti di legge in sede legislativa si propone di limitare fortemente, se non addirittura di sopprimere, il ricorso a tale procedimento (che si presta a pratiche consociative) e potenziare invece il ricorso alla sede redigente, consentendo però brevi dichiarazioni di voto su ciascun articolo, oltre che sulla votazione dell'intero testo di legge.</p>	

<p>Consiglieri che non ne facciano parte.</p> <p>5. L'avviso di convocazione della Commissione in sede redigente deve essere comunicato a tutti i Consiglieri regionali.</p> <p>6. L'approvazione finale degli articoli e del testo complessivo predisposti dalla Commissione è riservata, senza ulteriore discussione, al Consiglio. In tale sede non è ammessa la presentazione di nuovi emendamenti; la dichiarazione di voto, ai sensi dell'art. 64, è consentita soltanto prima della votazione dell'intero testo di legge.</p> <p>7. Le norme del presente articolo non si applicano ai progetti di legge di revisione statutaria né a quelli attinenti le materie tributarie, l'approvazione del bilancio e del o i piani generali e di settore.</p> <p>8. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto possibile, anche alle proposte di deliberazione concernenti provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio regionale.</p>	<p>Consiglieri che non ne facciano parte.</p> <p>5. L'avviso di convocazione della Commissione in sede redigente deve essere comunicato a tutti i Consiglieri regionali.</p> <p>6. L'approvazione finale degli articoli e del testo complessivo predisposti dalla Commissione è riservata, senza ulteriore discussione, al Consiglio. In tale sede non è ammessa la presentazione di nuovi emendamenti; la dichiarazione di voto, ai sensi dell'articolo 74, è consentita soltanto prima della votazione dell'intero testo di legge.</p> <p>7. Le norme del presente articolo non si applicano ai progetti di legge di revisione statutaria né a quelli attinenti le materie tributarie, l'approvazione del bilancio, dell'assestamento e del rendiconto o i piani generali e di settore.</p> <p>8. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto possibile, anche alle proposte di deliberazione concernenti provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio regionale.</p>		
---	---	--	--

NOTA: Comma 1: Cfr. [art. 30](#), comma 4, dello Statuto

Comma 7: Occorre adeguare il comma con [l'art. 45](#), comma 3. dello Statuto.

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p style="text-align: center;">Art. 30 <i>Indagini conoscitive</i></p> <p>1. Le Commissioni possono condurre, <i>previo consenso dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale</i>, indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti relativi alle materie di loro competenza ed in vista della trattazione di proposte e questioni sottoposte al loro esame.</p> <p>2. Il Consiglio può demandare alle Commissioni lo svolgimento di indagini conoscitive. In ogni caso spetta all'Ufficio di Presidenza definire le modalità per lo svolgimento delle indagini.</p> <p>3. Le Commissioni riferiscono al Consiglio con apposito documento le acquisizioni e le conclusioni delle indagini, avanzando, se del caso, le opportune proposte.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 31 Indagini conoscitive</p> <p>1. Le Commissioni, previa autorizzazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, possono condurre indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti relativi alle materie di loro competenza ed in vista della trattazione di proposte e questioni sottoposte al loro esame.</p> <p>2. Il Consiglio può demandare alle Commissioni lo svolgimento di indagini conoscitive. In ogni caso spetta all'Ufficio di Presidenza definire le modalità per lo svolgimento delle indagini.</p> <p>3. Le Commissioni riferiscono al Consiglio con apposito documento le acquisizioni e le conclusioni delle indagini, avanzando, se del caso, le opportune proposte.</p>	<p>Il Portavoce dell'Opposizione dovrebbe avere la facoltà di richiedere e ottenere lo svolgimento di indagini conoscitive e inchieste su materie di pubblico interesse nel limite massimo di due l'anno.</p>	

NOTA: Non è possibile escludere la “previa autorizzazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio” poiché è prevista dall’[art. 30](#), comma 5, dello Statuto.

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p data-bbox="181 363 533 424">Art. 31 <i>Pareri dell'Ufficio legislativo</i></p> <p data-bbox="132 461 584 999">1. Le Commissioni possono chiedere all'Ufficio legislativo del Consiglio pareri sui documenti e gli affari in esame. La domanda è trasmessa all'Ufficio di Presidenza del Consiglio. <i>Anche il parere è comunicato all'Ufficio di Presidenza.</i> 2. <i>Con uguali modalità le Commissioni possono chiedere l'assistenza dell'Ufficio legislativo per consultazioni orali.</i> 3. Le Commissioni possono altresì avvalersi dell'Ufficio legislativo per la revisione formale e tecnico-giuridica dei testi da sottoporre al Consiglio.</p>	<p data-bbox="692 363 1039 424">Art. 32 Pareri dell'Ufficio legislativo</p> <p data-bbox="642 461 1095 999">1. Le Commissioni possono chiedere all'Ufficio legislativo del Consiglio pareri sui documenti e gli affari in esame nonché l'assistenza per consultazioni verbali. 2. Le Commissioni possono altresì avvalersi dell'Ufficio legislativo per la revisione formale e tecnico-giuridica dei testi da sottoporre al Consiglio.</p>		

NOTA: si ritiene che, nell'ottica della semplificazione dell'azione amministrativa, l'Ufficio di Presidenza non debba "autorizzare" la richiesta di pareri all'Ufficio legislativo.

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p data-bbox="161 357 555 485">Art. 32 <i>Parere obbligatorio della Commissione Programmazione e Bilancio</i></p> <p data-bbox="132 523 584 858">1. Ogni Commissione ha l'obbligo di chiedere il parere della Commissione Programmazione e Bilancio ogni qualvolta un progetto di legge implichi entrate o spese, sia per le disposizioni contenute nel testo del proponente, sia per le modificazioni che allo stesso s'intendessero apportare. Tale parere è dato per iscritto.</p> <p data-bbox="132 863 584 1331">2. Il progetto di legge viene trasmesso dopo un primo esame dalla Commissione competente alla Commissione Programmazione e Bilancio. Nel caso di parere positivo, la Commissione competente, dopo l'esame definitivo, può trasmettere il progetto al Consiglio. Nel caso di parere negativo, la Commissione competente procede comunque all'esame definitivo e motiva nella relazione le conclusioni eventualmente difformi dal parere stesso.</p> <p data-bbox="132 1335 584 1399">3. Il parere della Commissione Programmazione e Bilancio è</p>	<p data-bbox="667 357 1061 485">Art. 33 <i>Parere obbligatorio della Commissione Programmazione e Bilancio</i></p> <p data-bbox="638 523 1090 858">1. Ogni Commissione ha l'obbligo di chiedere il parere della Commissione Programmazione e Bilancio ogni qualvolta un progetto di legge implichi entrate o spese, sia per le disposizioni contenute nel testo del proponente, sia per le modificazioni che allo stesso s'intendessero apportare. Tale parere è dato per iscritto.</p> <p data-bbox="638 863 1090 1331">2. Il progetto di legge viene trasmesso dopo un primo esame dalla Commissione competente alla Commissione Programmazione e Bilancio. Nel caso di parere positivo, la Commissione competente, dopo l'esame definitivo, può trasmettere il progetto al Consiglio. Nel caso di parere negativo, la Commissione competente procede comunque all'esame definitivo e motiva nella relazione le conclusioni eventualmente difformi dal parere stesso.</p> <p data-bbox="638 1335 1090 1399">3. Il parere della Commissione Programmazione e Bilancio è</p>	<p data-bbox="1146 523 1599 1198">Si propone di potenziare il parere obbligatorio della Commissione Programmazione e Bilancio per i progetti di legge che implicano entrate o spese, prevedendo che quando il parere sia contrario o condizionato a modificazioni specificatamente formulate e la Commissione di merito non si adegui ad esso, s'intendono presentati come emendamenti e votati dal Consiglio le corrispondenti proposte di soppressione o di modificazione del testo motivate con esclusivo riferimento all'osservanza dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione (analogamente a quanto prevede l'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento della Camera dei deputati).</p>	

<p>allegato al progetto di legge trasmesso al Consiglio. 4. Qualora entro 15 giorni dalla comunicazione, o entro 7 nei casi di urgenza, la Commissione Programmazione e Bilancio non abbia espresso il suo parere, si intende che non abbia nulla da eccepire; di tale esito è fatta menzione nel documento di trasmissione al Consiglio. I termini indicati possono essere prorogati dal Presidente del Consiglio per giustificato motivo.</p>	<p>allegato al progetto di legge trasmesso al Consiglio. 4. Qualora entro 15 giorni dalla comunicazione, o entro 7 nei casi di urgenza, la Commissione programmazione e Bilancio non abbia espresso il suo parere, si intende che non abbia nulla da eccepire; di tale esito è fatta menzione nel documento di trasmissione al Consiglio. I termini indicati possono essere prorogati dal Presidente del Consiglio per giustificato motivo.</p>		
---	---	--	--

NOTA: Cfr. [art. 34](#) dello Statuto. Si sottolinea che lo Statuto adotta la seguente dicitura: “Commissione *permanente* Programmazione e Bilancio”

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
----------------------------	---	--------------------------------------	-----------------------

	(Gruppi di maggioranza)		
<p style="text-align: center;">Art. 33 <i>Esame del bilancio e dei programmi</i></p> <p>1. I documenti attinenti al bilancio di previsione sono assegnati alla Commissione Programmazione e Bilancio e vengono inviati alle altre Commissioni, le quali esprimono un parere consultivo relativamente agli impegni di spesa nei settori di rispettiva competenza. I pareri sono sempre allegati alla relazione della Commissione competente.</p> <p>2. Il Presidente del Consiglio Regionale, sentiti i Capigruppo, fissa i termini entro i quali le Commissioni devono presentare i pareri consultivi e la Commissione Programmazione e Bilancio la relazione sul bilancio.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 34 Esame del bilancio e dei programmi – Sessione di bilancio</p> <p>1. L'esame del disegno di legge finanziaria, del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione, annuale e pluriennale, della Regione, presentati dalla Giunta regionale secondo le modalità stabilite dalla legge regionale di contabilità entro il 30 settembre di ogni anno, ha luogo nell'ambito di una apposita sessione consiliare di bilancio.</p> <p>2. La sessione di cui al comma 1 ha la durata di novanta giorni a decorrere dalla data di assegnazione dei provvedimenti alle commissioni. Il bilancio annuale e di previsione sono approvati dal Consiglio entro il 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>3. la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari ha la facoltà di sospendere, durante la sessione di bilancio, ogni deliberazione, da parte dell'Assemblea e delle Commissioni in sede legislativa, sui progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate.</p> <p>4. La programmazione dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni nel corso della sessione di bilancio è finalizzata a consentire la conclusione dell'esame dei disegni di legge di cui al comma 1 nei termini stabiliti.</p> <p>5. La discussione in Assemblea deve concludersi nell'ambito della sessione di bilancio con le votazioni finali sul disegno di legge finanziaria e sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione.</p> <p>6. I documenti di cui al comma 1 sono assegnati dal Presidente del Consiglio, che ne verifica</p>	<p>Considerata l'esperienza negativa della legge finanziaria regionale, divenuta legge omnibus per soddisfare le più disparate esigenze di carattere settoriale e microsettoriale, si propone di sopprimere questo strumento introdotto con la legge regionale n. 7 del 2001, e tornare al precedente regime.</p> <p>Inoltre, il Portavoce dell'Opposizione dovrebbe avere la facoltà di utilizzare tempi aggiuntivi rispetto agli altri Consiglieri per gli interventi nei dibattiti consiliari su rilevanti argomenti quali (la presentazione del programma di governo,) i maggiori documenti e provvedimenti di carattere economico-finanziario, gli atti di programmazione generale.</p>	

	<p>preventivamente l'attinenza all'oggetto, alla Commissione Programmazione e Bilancio e vengono inviati alle altre Commissioni, le quali esprimono un parere consultivo relativamente agli impegni di spesa nei settori di rispettiva competenza. I pareri sono sempre allegati alla relazione della Commissione competente. I documenti vengono altresì inviati dal Presidente del Consiglio al Consiglio delle autonomie locali per il parere.</p> <p>7. Entro i venti giorni successivi all'assegnazione, ciascuna Commissione esamina congiuntamente le parti del disegno di legge finanziaria e del bilancio di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore che può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione Bilancio e Programmazione. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione Bilancio e programmazione</p> <p>8. Scaduto il termine previsto nel precedente comma 7, la Commissione Bilancio e Programmazione, entro i successivi trenta giorni, esamina congiuntamente i disegni di legge e i documenti connessi ed approva la relazione generale per il disegno di legge finanziaria e per il bilancio. Entro lo stesso termine possono essere presentate relazioni di minoranza. Alla relazione generale sono allegate le relazioni delle altre Commissioni competenti per materia</p> <p>9. Qualora la relazione generale sul disegno di legge finanziaria e sul bilancio non sia presentata dalla Commissione Bilancio e Programmazione</p>		
--	--	--	--

<p>3. La Commissione Programmazione e Bilancio esamina altresì i documenti relativi alla gestione patrimoniale e contabile della Regione e riferisce al Consiglio in occasione della presentazione del rendiconto da parte della Giunta.</p> <p>4. <i>Quando la Commissione non abbia riferito entro il termine stabilito, la discussione si può aprire in Assemblea sul disegno di legge presentato dalla Giunta regionale.</i></p> <p>5. La Commissione Programmazione e Bilancio esamina in sede referente gli atti relativi alla programmazione, che devono essere esaminati in sede consultiva dalle altre Commissioni per le materie di loro competenza.</p>	<p>nel termine prescritto, la discussione in Assemblea ha luogo sui disegni di legge presentati dalla Giunta corredati dalle relazioni delle Commissioni competenti per materia.</p> <p>10. <i>(cfr. comma 3 Reg. vigente)</i> La Commissione Programmazione e Bilancio esamina altresì i documenti relativi alla gestione patrimoniale e contabile della Regione e riferisce al Consiglio in occasione della presentazione del rendiconto da parte della Giunta.</p> <p>11. La Commissione Programmazione e Bilancio esamina in sede referente gli atti relativi alla programmazione, che devono essere esaminati in sede consultiva dalle altre Commissioni per le materie di loro competenza.</p> <p>12. Il presente articolo non si applica se la Giunta regionale non rispetta il termine di presentazione di cui al comma 1.</p>		
--	--	--	--

Cfr. [art. 65](#) dello Statuto. NOTA: si ricorda che in caso di accoglimento della proposta contenuta nel documento del gruppo Forza Italia di soppressione della legge finanziaria regionale, occorre intervenire anche sullo Statuto.

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
----------------------------	---	--------------------------------------	-----------------------

	(Gruppi di maggioranza)		
	<p style="text-align: center;">Art. 35</p> <p style="text-align: center;">Esame dell'assestamento di bilancio- Sessione di assestamento</p> <p>1. L'esame dell'assestamento di bilancio presentato dalla Giunta regionale, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale di contabilità entro il 30 maggio di ogni anno, ha luogo nell'ambito di una apposita sessione consiliare.</p> <p>2. La sessione di cui al comma 1 ha la durata di sessanta giorni a decorrere dalla data di assegnazione del provvedimento alla commissione. L'assestamento è approvato dal Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno.</p> <p>3. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari ha la facoltà di sospendere, durante la sessione di assestamento, ogni deliberazione, da parte dell'Assemblea e delle Commissioni in sede legislativa, sui progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate.</p> <p>4. La programmazione dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni nel corso della sessione di assestamento è finalizzata a consentire la conclusione dell'esame dei disegni di legge di cui al comma 1 nei termini stabiliti.</p> <p>5. La discussione in Assemblea deve concludersi nell'ambito della sessione di assestamento con le votazioni finali sul disegno di legge assestamento.</p> <p>6. La Commissione bilancio e programmazione, entro trenta giorni dall'assegnazione, esamina il disegno di legge</p>		

	<p>di assestamento e approva la relazione generale. Entro lo stesso termine possono essere presentate relazioni di minoranza.</p> <p>7. Qualora la relazione generale sul disegno di legge di assestamento non sia presentata dalla Commissione bilancio e programmazione nel termine prescritto, la discussione in Assemblea ha luogo sul disegno di legge presentato dalla Giunta.</p> <p>8. Il presente articolo non si applica se la Giunta regionale non rispetta il termine di presentazione di cui al comma 1.</p>		
--	---	--	--

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
----------------------------	---	--------------------------------------	-----------------------

	(Gruppi di maggioranza)		
<p style="text-align: center;">Art. 34 <i>Termini</i></p> <p>1. Le relazioni delle Commissioni devono essere presentate al Consiglio nel termine massimo di 90 giorni dall'assegnazione, prorogabile dal Presidente del Consiglio sino a 120 giorni.</p> <p>2. Il termine di 90 giorni è ridotto a 45 in caso d'urgenza, ai sensi dell'articolo 76 del Regolamento.</p> <p>3. Tali termini sono ridotti da 90 a 45 giorni e da 45 a 20 quando le Commissioni sono investite dell'esame di un progetto di legge in sede consultiva.</p> <p>4. Scaduto il termine di cui al primo comma, qualora il proponente ne faccia richiesta, l'argomento viene iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, che deve discuterlo entro e non oltre 30 giorni.</p> <p>5. Quando un argomento sia posto in discussione a norma del 4° comma il Consiglio, su richiesta motivata della Commissione o di almeno tre Consiglieri, può deliberare, con la maggioranza dei membri assegnati, di rinviare l'argomento stesso alla Commissione, perché concluda o effettui la dovuta istruttoria, fissando alla stessa un termine non superiore a 60 giorni per riferire in Consiglio.</p> <p>6. Trascorso il termine stabilito, sia</p>	<p style="text-align: center;">Art. 36 <i>Termini</i></p> <p>1. Le relazioni delle Commissioni devono essere presentate al Consiglio nel termine massimo di 60 giorni dall'assegnazione, prorogabile dal Presidente del Consiglio sino a 90 giorni.</p> <p>2. Il termine di 60 giorni è ridotto a 30 in caso di urgenza, ai sensi dell'articolo 90 del Regolamento.</p> <p>3. Tali termini sono ridotti da 60 a 30 giorni e da 30 a 15 quando le Commissioni sono investite dell'esame di un progetto di legge in sede consultiva.</p> <p>4. Scaduto il termine di cui al primo comma, qualora il proponente ne faccia richiesta, l'argomento viene iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, che deve discuterlo entro e non oltre 30 giorni.</p> <p>5. Quando un argomento sia posto in discussione a norma del comma 4, il Consiglio, su richiesta motivata della Commissione o di almeno tre Consiglieri, può deliberare, con la maggioranza dei membri assegnati, di rinviare l'argomento stesso alla Commissione, perché concluda o effettui la dovuta istruttoria, fissando alla stessa un termine non superiore a 30 giorni per riferire in Consiglio.</p> <p>6. Trascorso il termine stabilito, sia</p>		

<p>che la Commissione abbia licenziato la proposta corredandola della relazione di cui all'art. 27, sia che la Commissione non abbia provveduto in tal senso, l'argomento viene iscritto alla prima seduta del Consiglio, che dovrà discuterlo entro e non oltre 30 giorni.</p> <p>7. Nel caso che un argomento, a norma dei commi precedenti, pervenga all'esame del Consiglio senza che la Commissione abbia provveduto a norma dell'art. 27, l'argomento verrà preliminarmente illustrato dal proponente, dopo che il Presidente della Commissione avrà riferito sull'iter complessivo dello stesso.</p> <p>8. Le relazioni delle Commissioni al Consiglio sono distribuite almeno 24 ore prima che si apra la discussione, tranne che il Consiglio non autorizzi ugualmente il suo esame.</p>	<p>che la Commissione abbia licenziato la proposta corredandola della relazione di cui all'articolo 27, sia che la Commissione non abbia provveduto in tal senso, l'argomento viene iscritto alla prima seduta del Consiglio, che dovrà discuterlo entro e non oltre 30 giorni.</p> <p>7. Nel caso che un argomento, a norma dei commi precedenti, pervenga all'esame del Consiglio senza che la Commissione abbia provveduto a norma dell'articolo 27, l'argomento verrà preliminarmente illustrato dal proponente, dopo che il Presidente della Commissione avrà riferito sull'iter complessivo dello stesso.</p> <p>8. Le relazioni delle Commissioni al Consiglio sono distribuite almeno 24 ore prima che si apra la discussione, tranne che il Consiglio non autorizzi ugualmente il suo esame.</p>		
---	---	--	--

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p style="text-align: center;">Art. 35 <i>Richiesta di rinvio ad altra Commissione o di parere</i></p> <p>1. Se una Commissione ritiene che un argomento deferito al suo esame sia di competenza di altra Commissione, essa può richiedere al Presidente del Consiglio che sia rimesso all'esame della Commissione competente.</p> <p>2. Se una Commissione, su di un argomento di sua competenza, ritiene utile sentire il parere di altre Commissioni può richiederlo prima di deliberare nel merito. Sull'accordo di entrambe, due Commissioni possono deliberare in comune.</p> <p>3. Qualsiasi questione di competenza, singola o comune, fra due o più Commissioni, è decisa dal Presidente del Consiglio, il quale può chiedere il parere della Commissione Regolamento.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 37 Richiesta di rinvio ad altra Commissione o di parere</p> <p>1. Le Commissioni, ferme restando le condizioni fissate nel precedente articolo, possono proporre il trasferimento dei singoli argomenti ad altra Commissione o richiedere specifici pareri di altre Commissioni. In merito decide il Presidente del Consiglio regionale.</p>		

NOTA: Comma 3: ai sensi dell'[articolo 35](#), comma 2 dello Statuto, in caso di conflitto di competenza tra le Commissioni decide la Giunta per il Regolamento.

Regolamento	Proposta di deliberazione n. 322	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
-------------	----------------------------------	-------------------------------	----------------

vigente	(Gruppi di maggioranza)		
	<p style="text-align: center;">Art. 38</p> <p>Qualità della legislazione – Comitato per la legislazione</p> <p>1. Nell'esaminare i progetti di legge e i provvedimenti loro assegnati, le Commissioni, ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto, curano che i testi normativi regionali siano improntati ai principi di omogeneità, chiarezza, semplicità e proprietà della formulazione e verificano altresì l'efficacia degli stessi per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente. A tal fine verificano l'applicazione delle regole e dei suggerimenti per la redazione dei testi normativi, il rispetto delle tecniche legislative e che il contenuto della norma sia facilmente comprensibile favorendo l'applicazione di metodologie di analisi tecnico-normativa, finanziaria e di impatto regolativi.</p> <p>2. Per il controllo preventivo dei progetti di legge all'esame delle Commissioni, è istituito un Comitato per la legislazione composto da sei Consiglieri scelti dal Presidente del Consiglio regionale in modo da garantire la rappresentanza paritaria tra maggioranza e opposizioni. Il Comitato è presieduto a turno da uno dei suoi componenti per la durata di sei mesi ciascuno.</p> <p>3. Il Comitato esprime parere alle commissioni sui progetti di legge da queste esaminati su richiesta delle stesse. Il parere è espresso entro quindici giorni dalla richiesta.</p> <p>4. Le commissioni adeguano di norma il testo dei progetti in esame alle osservazioni del Comitato; qualora ritengano di discostarsene debbono motivare tale decisione nella relazione all'Aula.</p>	<p>Ai fini della qualità della legislazione, si propone che l'esame delle proposte di legge da parte delle Commissioni di merito sia preceduto da una istruttoria legislativa come nell'articolo 79 del Regolamento della Camera dei deputati che ha recepito le indicazioni formulate dall'OCSE. Tale istruttoria legislativa è volta, in particolare, a verificare: a) la necessità dell'intervento legislativo con riguardo alla possibilità di conseguire i medesimi fini mediante il ricorso a fonti diverse dalla legge; b) la conformità della disciplina proposta alla Costituzione e allo Statuto, la sua compatibilità con la normativa dell'Unione europea e il rispetto delle competenze statali e delle autonomie locali; c) la definizione degli obiettivi dell'intervento e la congruità dei mezzi individuati per conseguirli, l'adeguatezza dei termini previsti per l'attuazione della disciplina, nonché gli oneri per la pubblica amministrazione, i cittadini, le imprese; d) l'inequivocità e la chiarezza del significato delle definizioni e delle disposizioni, nonché la congrua sistemazione della materia in articoli e commi.</p>	

NOTA: Cfr. [art. 48](#) dello Statuto.

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
	<p style="text-align: center;">Art. 39 Controllo sull'attuazione delle leggi e delle politiche regionali</p> <p>1. In attuazione dell'articolo 71 dello Statuto, le Commissioni esercitano funzioni di monitoraggio, valutazione e controllo, anche di tipo economico-finanziario, sugli effetti prodotti dalle politiche attivate dalle leggi regionali al fine di verificare il raggiungimento dei risultati previsti nonché sull'attuazione degli atti consiliari di indirizzo e di programmazione. A tal fine vengono inserite nelle leggi regionali clausole volte a definire i tempi e le modalità di raccolta delle informazioni necessarie a valutarne gli effetti prodotti, indicando anche gli oneri informativi posti a carico dei soggetti attuatori.</p> <p>2. Le Commissioni procedono altresì periodicamente alla verifica dello stato di attuazione dei principi e dei diritti definiti nel Titolo I dello Statuto per le materie di rispettiva competenza.</p> <p>3. Le Commissioni riferiscono al Consiglio con relazione scritta in merito alle attività di cui ai commi precedenti.</p>	<p>Per quanto riguarda il controllo sull'attuazione delle leggi e delle politiche regionali si propone di dare concreta attuazione all'articolo 71 dello Statuto, prevedendo che le Commissioni esercitino funzioni di monitoraggio, valutazione e controllo, anche di tipo economico-finanziario, sugli effetti prodotti dalle politiche attivate dalle leggi regionali al fine di verificare il raggiungimento dei risultati previsti.</p>	

NOTA: Cfr. [art. 71](#) dello Statuto. Cfr. [art. 49](#) dello Statuto.

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n.	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
---------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------

<p style="text-align: center;">Art. 36 <i>Rapporti con la Giunta</i></p> <p>1. La Giunta regionale, quando le Commissioni ne facciano richiesta e comunque con periodicità almeno semestrale, riferisce alle Commissioni rispettivamente competenti sull'attuazione delle leggi regionali, sull'attività svolta e sui programmi di lavoro nei vari settori attraverso comunicazioni o relazioni del suo Presidente o degli Assessori in primo luogo per consentire gli opportuni coordinamenti delle rispettive attività.</p> <p>2. Il Presidente della Giunta, personalmente o a mezzo di un Assessore, può sempre intervenire alle sedute di una Commissione per svolgervi le comunicazioni ritenute opportune o per partecipare alla discussione dei provvedimenti sottoposti alla Commissione stessa.</p> <p>3. La Giunta garantisce la presenza del Presidente o degli Assessori competenti ai lavori di una Commissione, quando il Presidente della Commissione stessa ne faccia richiesta; con il consenso del Presidente della Commissione la Giunta può farsi assistere o rappresentare da funzionari degli Assessorati competenti nelle materie trattate.</p>	<p style="text-align: center;">322 (Gruppi di maggioranza)</p> <p style="text-align: center;">Art. 40 <i>Rapporti con la Giunta</i></p> <p>1. (cfr. comma 3 del regolamento vigente). La Giunta garantisce la presenza del Presidente o degli Assessori competenti ai lavori di una Commissione, quando il Presidente della Commissione stessa ne faccia richiesta.</p> <p>2. Il Presidente della Giunta, personalmente o a mezzo di un Assessore, può sempre intervenire alle sedute di una Commissione per svolgervi le comunicazioni ritenute opportune o per partecipare alla discussione dei provvedimenti sottoposti alla Commissione stessa.</p>		
---	--	--	--

NOTA: Cfr. [art. 33](#) dello Statuto.

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
----------------------------	---	--------------------------------------	-----------------------

	(Gruppi di maggioranza)		
<p style="text-align: center;">Art. 37 <i>Deliberazioni</i></p> <p>1. Le Commissioni iniziano i lavori ed esaminano gli argomenti con l'intervento di almeno cinque componenti effettivi <i>integrati o sostituiti, ai sensi del 5° e 6° comma dell'articolo 22</i>. Per deliberare occorre che i componenti presenti esprimano complessivamente almeno la metà più uno dei voti assegnati alla Commissione. Nel computo dei voti assegnati si tiene conto delle eventuali integrazioni temporanee operate ai sensi del 5° comma dell'articolo 22. Nel caso la Commissione sia riunita in sede redigente, per deliberare occorre che i componenti presenti esprimano complessivamente almeno la metà più uno dei voti assegnati al Consiglio.</p> <p>2. Ogni Gruppo consiliare esprime, nelle votazioni in sede di Commissione, tutti i voti di cui dispone in Consiglio.</p> <p>3. I Consiglieri del Gruppo Misto esprimono il solo proprio voto, salvo delega scritta di altri componenti del Gruppo stesso.</p> <p>4. Il voto plurimo a nome dei Gruppi che siano rappresentati in Commissione da due o più Consiglieri è espresso da uno degli</p>	<p style="text-align: center;">Art. 41 <i>Deliberazioni</i></p> <p>1. Le Commissioni iniziano i lavori ed esaminano gli argomenti con l'intervento di almeno cinque componenti effettivi.</p> <p>Per deliberare occorre che i componenti presenti esprimano complessivamente almeno la metà più uno dei voti assegnati alla Commissione. Nel computo dei voti assegnati si tiene conto delle eventuali integrazioni temporanee operate ai sensi del dell'articolo 22, comma 4. Nel caso la Commissione sia riunita in sede redigente o in sede legislativa, per deliberare occorre che i componenti presenti esprimano complessivamente almeno la metà più uno dei voti assegnati al Consiglio.</p> <p>2. Ogni Gruppo consiliare esprime, nelle votazioni in sede di Commissione, tutti i voti di cui dispone in Consiglio.</p> <p>3. I Consiglieri del Gruppo Misto esprimono il solo proprio voto, salvo delega scritta di altri componenti del Gruppo stesso.</p> <p>4. Il voto plurimo a nome dei Gruppi che siano rappresentati in Commissione da due o più Consiglieri è espresso da uno degli</p>		

<p>stessi a ciò delegato dal Presidente del Gruppo. I singoli Consiglieri hanno sempre la facoltà di dissociare il loro voto personale da quello del Gruppo.</p> <p>5. Le Commissioni deliberano a maggioranza dei voti rappresentati, salvo nei casi in cui sia diversamente stabilito dal presente Regolamento.</p>	<p>stessi a ciò delegato dal Presidente del Gruppo. I singoli Consiglieri hanno sempre la facoltà di dissociare il loro voto personale da quello del Gruppo.</p> <p>5. Le Commissioni deliberano a maggioranza dei voti rappresentati, salvo nei casi in cui sia diversamente stabilito dal presente Regolamento.</p>		
---	---	--	--

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
----------------------------	---	--------------------------------------	-----------------------

	(Gruppi di maggioranza)		
<p style="text-align: center;">Art. 38 <i>Le consultazioni</i></p> <p>1. Le Commissioni possono deliberare di avvalersi, per le materie di loro competenza, della consultazione dei rappresentanti di Enti locali, di sindacati dei lavoratori, di organizzazioni di categoria, di associazioni, di istituzioni scientifiche e culturali e di altre organizzazioni sociali per l'esame dei singoli argomenti o progetti di legge. Quando esse deliberano in tal senso, ne fanno richiesta al Presidente del Consiglio. <i>Analoga richiesta può essere fatta dalla Giunta.</i></p> <p>2. Il Presidente del Consiglio ha a sua volta facoltà di proporre alle Commissioni di ascoltare su materie di loro competenza i rappresentanti degli Enti e organismi previsti dal 1° comma.</p> <p>3. Qualora altri Enti facciano richiesta di partecipare alle consultazioni, il Presidente del Consiglio ne dà comunicazione alla Commissione. In tali casi, le Commissioni interessate deliberano sulla proposta del Presidente del Consiglio.</p> <p>4. Le Commissioni possono avvalersi della consultazione di esperti, sia mediante richiesta al Presidente del Consiglio, sia in seguito ad una</p>	<p style="text-align: center;">Art. 42 <i>Le consultazioni</i></p> <p>1. Le Commissioni permanenti e speciali hanno facoltà di sentire, in funzione della materia trattata, i rappresentanti e i dirigenti degli Enti locali, i sindacati dei lavoratori, le organizzazioni di categoria, le associazioni, le istituzioni scientifiche e culturali e gli altri organismi sociali. Quando esse deliberano in tal senso, ne fanno richiesta al Presidente del Consiglio. Nel corso delle consultazioni i Consiglieri possono richiedere chiarimenti ai consultati.</p> <p>2. Le commissioni possono avvalersi di esperti per oggetti e tempi determinati facendo in tal senso richiesta all'Ufficio di Presidenza che</p>		

<p><i>deliberazione del Consiglio in tal senso. L'Ufficio di Presidenza delibera, fissandone le eventuali modalità secondo le indicazioni della legge regionale.</i></p> <p>5. La consultazione di cui al presente articolo deve esaurirsi quando la Commissione deliberi di passare all'esame degli articoli di un progetto di legge o alla stesura ed all'approvazione di documenti, relazioni e pareri.</p> <p>6. Le Commissioni possono effettuare sopralluoghi o delegarvi alcuni dei propri componenti, secondo le modalità previste per la consultazione <i>degli esperti</i>.</p> <p>7. <i>In casi di particolare rilievo, previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, le Commissioni possono decidere di tenere riunioni alla presenza della stampa e di altri organi di informazione. Sono in ogni caso escluse sedute pubbliche per le fasi in cui si effettuano le dichiarazioni di voto e si svolgono le votazioni.</i></p>	<p>decide in merito nella prima seduta.</p> <p>3. La consultazione di cui al presente articolo deve esaurirsi quando la Commissione deliberi di passare all'esame degli articoli di un progetto di legge o alla stesura ed all'approvazione di documenti, relazioni e pareri.</p> <p>4. Le Commissioni possono effettuare sopralluoghi o delegarvi alcuni dei propri componenti, secondo le modalità previste per la consultazione.</p> <p>5. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento in ordine a consultazioni, documentazioni e procedure per lo svolgimento delle attività di commissione decide l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.</p>		
--	---	--	--

NOTE: Cfr [art. 32](#) dello Statuto.

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
----------------------------	---	--------------------------------------	-----------------------

	(Gruppi di maggioranza)		
<p style="text-align: center;">Art. 39 <i>Durata in carica delle Commissioni</i></p> <p><i>1. In caso di scioglimento del Consiglio regionale, le Commissioni permanenti restano in funzione limitatamente allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 36 fino all'elezione del nuovo Consiglio regionale.</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 43 Pareri delle Commissioni</p> <p>1. Quando lo Statuto o le leggi regionali prevedono l'espressione di pareri delle Commissioni consiliari su provvedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale, la relativa richiesta viene inoltrata dalla Giunta al Presidente del Consiglio regionale che la trasmette alla Commissione competente. Le Commissioni devono esprimere il loro parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento degli atti da parte del Presidente del Consiglio. Trascorso tale termine, il parere si intende reso favorevolmente.</p> <p>2. Quando siano indette le elezioni regionali, le Commissioni permanenti restano in carica, limitatamente allo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, fino alla data di elezione del nuovo Consiglio regionale.</p>		

Cfr. [art. 27](#), comma 4, dello Statuto.

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n.322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p style="text-align: center;">Art. 40 <i>Commissioni speciali</i></p> <p>1. Le Commissioni speciali o d'inchiesta previste <i>dall'art. 19</i> dello Statuto sono composte e funzionano secondo le medesime modalità previste dal Regolamento per le Commissioni permanenti.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 44 Commissioni speciali</p> <p>1. Le Commissioni speciali o d'inchiesta previste dallo Statuto sono composte e funzionano secondo le medesime modalità previste dal Regolamento per le Commissioni permanenti. I Presidenti delle Commissioni speciali e d'inchiesta debbono essere espressione della minoranza.</p>	<p>Si propone di assegnare la presidenza delle giunte e delle commissioni con più spiccati poteri di controllo a consiglieri designati dall'opposizione maggiormente rappresentativa (e non genericamente a un consigliere di minoranza o espresso dalle minoranze, come affermano gli articoli 31 e 36 dello Statuto della Regione Piemonte, rispettivamente per quanto riguarda le Commissioni incaricate di esperire indagini conoscitive e inchieste su materie di pubblico interesse e per quanto riguarda la Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità).</p>	

NOTA: Cfr. [art. 31](#) dello Statuto.

Capo VI
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p style="text-align: center;">Art. 41 <i>Prima seduta del Consiglio</i></p> <p>1. Il Consiglio regionale è convocato di diritto dopo le elezioni regionali il primo giorno non festivo della terza settimana successiva a quella in cui è avvenuta la proclamazione degli eletti. 2. Gli avvisi di convocazione sono inviati dal Presidente della Giunta regionale uscente almeno 5 giorni prima della seduta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 45 Prima seduta del Consiglio</p> <p>1. Il Consiglio regionale è convocato di diritto dopo le elezioni regionali il primo giorno non festivo della terza settimana successiva a quella in cui si è conclusa la proclamazione degli eletti. 2. Gli avvisi di convocazione sono inviati dal Presidente del Consiglio regionale uscente almeno 5 giorni prima della seduta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.</p>		

NOTA: Cfr. [art. 20](#) dello Statuto. Si segnala che nell'art. 20 dello Statuto la convocazione "di diritto" è quella prevista dal comma 2 dello stesso articolo.

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322	Documento Gruppo Forza	Altre proposte
---------------------	----------------------------------	------------------------	----------------

	(Gruppi di maggioranza)	Italia	
	<p style="text-align: center;">Art. 46</p> <p style="text-align: center;">Presentazione e esame del programma di governo</p> <p>1. Il Presidente della Giunta regionale nella prima seduta presenta la Giunta e illustra al Consiglio il programma di governo per la legislatura.</p> <p>2. La discussione in Aula del programma avviene nella seduta immediatamente successiva. Nel relativo dibattito il sessanta per cento del tempo è riservato ai gruppi di opposizione.</p>		

NOTA: Cfr. [art. 50](#), comma 4, dello Statuto.

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p style="text-align: center;">Art. 42</p> <p style="text-align: center;"><i>Sessioni ordinarie</i></p> <p>1. Il Consiglio regionale si riunisce in via ordinaria su convocazione del suo Presidente nelle date fissate dallo Statuto regionale. <i>Per il computo previsto dall'art. 25 dello Statuto, si considerano le prime tre domeniche dei mesi di gennaio, aprile e settembre.</i></p> <p>2. La programmazione e il calendario di massima dei lavori vengono disposti nelle forme previste dall'art. 12 del Regolamento.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 47</p> <p style="text-align: center;">Sessioni ordinarie - Programmazione e calendario dei lavori</p> <p>1. Il Consiglio regionale si riunisce in via ordinaria nelle date indicate dallo Statuto su convocazione del suo Presidente.</p> <p>2. La programmazione e il calendario di massima per lo svolgimento dei lavori vengono disposti ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento.</p>		

NOTA: Cfr. [art. 39](#) dello Statuto.

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p style="text-align: center;">Art. 43 <i>Convocazioni straordinarie</i></p> <p>1. Il Consiglio regionale si riunisce in via straordinaria per la trattazione di oggetti determinati su richiesta:</p> <p style="margin-left: 20px;">a) del Presidente della Giunta regionale;</p> <p style="margin-left: 20px;">b) di un quarto dei Consiglieri in carica.</p> <p>2. La seduta deve avere luogo entro 15 giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta alla Presidenza del Consiglio.</p> <p>3. Ove questo termine di convocazione venga disatteso, quale ne sia la ragione, <i>il Consiglio regionale, trascorsi 5 giorni dalla scadenza può essere convocato</i>, con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti all'ordine del giorno, <i>da chi ha formulato la richiesta di convocazione straordinaria</i>.</p> <p>4. Nel caso la richiesta sia stata presentata da un quarto dei Consiglieri in carica, la convocazione può essere effettuata dal Consigliere più anziano di età tra i presentatori.</p> <p>5. Quando il Commissario del Governo richiede la convocazione del Consiglio ai sensi dell'art. 50 della legge 10 febbraio 1953, n. 62,</p>	<p style="text-align: center;">Art. 48 Convocazioni straordinarie</p> <p>1. Il Consiglio regionale si riunisce in sessione straordinaria ogni qualvolta, per oggetti determinati, lo disponga il Presidente del Consiglio o ne facciano richiesta il Presidente della Giunta regionale o di un quinto dei Consiglieri in carica.</p> <p>2. La seduta ha luogo entro 15 giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta alla Presidenza del Consiglio.</p> <p>3. Trascorso il termine di cui al comma 2, la seduta del Consiglio si tiene, su iniziativa di chi ha richiesto la convocazione, nei successivi dieci giorni, con il consueto preavviso con all'ordine del giorno gli stessi oggetti indicati nella richiesta di convocazione.</p> <p>4. La convocazione di cui al comma 3 è effettuata dal Consigliere richiedente più anziano di età</p>	<p>Il Portavoce dell'Opposizione dovrebbe avere il potere di richiedere la convocazione straordinaria del Consiglio regionale.</p>	

<p>in relazione all'invito indirizzato dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Consiglio regionale a provvedere alla sostituzione della Giunta regionale o del Presidente della Giunta, per avere questi compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, il Presidente del Consiglio regionale è tenuto a convocare il Consiglio entro il termine di 10 giorni dal ricevimento dell'invito.</p>			
---	--	--	--

NOTA: Comma 1: cfr. [art. 40](#), comma 1, dello Statuto. Si rileva che lo Statuto prevede anche che le convocazioni straordinarie siano disposte dal Presidente del Consiglio.

Comma 3: cfr. art. 40, comma 3, dello Statuto.

Comma 4: si sottolinea che il Comma 4 dell'art. 40 dello Statuto stabilisce che la convocazione straordinaria venga effettuata dal Consigliere più anziano d'età.

Comma 5 Reg. vigente: tale disposizione è in contrasto con le L. Cost. n. 1/1999 e n. 3/2001 e con la forma di governo prevista nel nuovo Statuto.

<p>Regolamento vigente</p>	<p>Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)</p>	<p>Documento Gruppo Forza Italia</p>	<p>Altre proposte</p>
-----------------------------------	--	---	------------------------------

<p style="text-align: center;">Art. 44</p> <p style="text-align: center;"><i>Convocazione e ordine del giorno</i></p> <p>1. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente.</p> <p>2. L'ordine del giorno della seduta iniziale di ciascuna sessione e delle sedute convocate a domicilio è reso pubblico e comunicato a domicilio ad ogni Consigliere, di regola almeno 3 giorni prima della seduta.</p> <p>3. L'elenco delle interrogazioni e delle interpellanze di cui si prevede la trattazione nella seduta è comunicato, congiuntamente all'ordine del giorno della seduta stessa, ai Gruppi consiliari.</p> <p>4. In casi di particolare necessità ed urgenza, il Consiglio può essere convocato dal suo Presidente, anche telegraficamente, 24 ore prima della seduta, con l'indicazione dell'oggetto in discussione.</p> <p>5. Il Consiglio regionale si riunisce di norma nella propria sede; può riunirsi fuori dalla propria sede per deliberazione dell'Ufficio di Presidenza all'unanimità o del Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 49</p> <p style="text-align: center;">Convocazione e ordine del giorno</p> <p>1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio è reso pubblico e comunicato a domicilio ad ogni Consigliere anche per posta elettronica, di regola almeno 3 giorni prima della seduta.</p> <p>2. L'elenco delle interrogazioni e delle interpellanze di cui si prevede la trattazione nella seduta è comunicato, congiuntamente all'ordine del giorno della seduta stessa, ai Gruppi consiliari.</p> <p>3. In casi di particolare necessità ed urgenza, il Consiglio può essere convocato dal suo Presidente, anche telegraficamente, 24 ore prima della seduta, con l'indicazione dell'oggetto in discussione.</p> <p>4. Il Consiglio regionale si riunisce di norma nella propria sede; può riunirsi fuori dalla propria sede per deliberazione dell'Ufficio di Presidenza all'unanimità o del Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p>		
---	--	--	--

NOTA: Cfr. [art. 25](#) dello Statuto.

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
----------------------------	---	--------------------------------------	-----------------------

<p style="text-align: center;">Art. 45 <i>Sedute pubbliche e segrete</i></p> <p>1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.</p> <p>2. Il Consiglio può riunirsi in seduta segreta quando vi sia la proposta motivata del Presidente del Consiglio o della Giunta o di almeno 10 Consiglieri.</p> <p>3. Su tale proposta esso delibera per alzata di mano dopo che abbiano eventualmente parlato non più di un oratore contro ed uno a favore.</p> <p>4. Le questioni riguardanti l'operato di persone vanno comunque trattate in seduta segreta.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 50 Sedute pubbliche e segrete</p> <p>1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.</p> <p>2. Il Consiglio può riunirsi in seduta segreta quando vi sia la proposta motivata del Presidente del Consiglio o della Giunta o di almeno 10 Consiglieri.</p> <p>3. Su tale proposta esso delibera per alzata di mano dopo che abbiano eventualmente parlato non più di un oratore contro ed uno a favore.</p> <p>4. Le questioni riguardanti l'operato di persone vanno comunque trattate in seduta segreta.</p> <p>5. Le sedute del Consiglio e quelle delle Commissioni in sede legislativa sono trasmesse in diretta sul sito internet del Consiglio regionale salvo diversa disposizione del Presidente del Consiglio o della Commissione.</p>		
---	--	--	--

NOTA: Cfr. [art. 43](#), comma 2, dello Statuto.

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
----------------------------	---	--------------------------------------	-----------------------

<p style="text-align: center;">Art. 46 <i>Assemblee aperte</i></p> <p>1. Il Consiglio, in particolari circostanze e su proposta della Conferenza dei Presidenti, può riunirsi in Assemblea aperta, a cui partecipano con diritto di parola rappresentanti degli Enti locali, dei Sindacati dei lavoratori, delle Organizzazioni di categoria e delle formazioni sociali.</p> <p>2. L'Ufficio di Presidenza individua, volta per volta, i soggetti a cui rivolgere l'invito alla partecipazione, e definisce i criteri e le modalità per lo svolgimento dell'Assemblea.</p> <p>3. Il Consiglio, ove sia necessario deliberare su materie poste in discussione nelle Assemblee di cui ai precedenti commi, è convocato in separata successiva seduta.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 51 <i>Assemblee aperte</i></p> <p>1. Il Consiglio, in particolari circostanze e su proposta della Conferenza dei Presidenti, può riunirsi in Assemblea aperta, a cui partecipano con diritto di parola rappresentanti degli Enti locali, dei Sindacati dei lavoratori, delle Organizzazioni di categoria e delle formazioni sociali.</p> <p>2. L'Ufficio di Presidenza individua, volta per volta, i soggetti a cui rivolgere l'invito alla partecipazione, e definisce i criteri e le modalità per lo svolgimento dell'Assemblea.</p> <p>3. Il Consiglio, ove sia necessario deliberare su materie poste in discussione nelle Assemblee di cui ai precedenti commi, è convocato in separata successiva seduta.</p>		
---	---	--	--

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
----------------------------	---	--------------------------------------	-----------------------

<p style="text-align: center;">Art. 47 <i>Apertura e chiusura della seduta</i></p> <p>1. Il Presidente apre la seduta e dà lettura dell'ordine del giorno.</p> <p>2. Il Consiglio non può né discutere né deliberare sopra materie che non siano all'ordine del giorno, salvo quanto disposto dall'art. 51.</p> <p>3. La seduta inizia con l'approvazione del processo verbale, che si intende approvato quando non vi siano osservazioni. Occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata di mano.</p> <p>4. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica, o a chi intenda chiarire o correggere la versione del proprio pensiero espresso nella seduta precedente, oppure per fatto personale.</p> <p>5. Di norma la prima ora di ogni seduta è dedicata alla trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze.</p> <p>6. Il Presidente chiude la seduta annunciando il giorno e l'ora della seduta successiva, se già fissata, nonché l'ordine dei lavori della medesima.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 52 <i>Apertura e chiusura della seduta</i></p> <p>1. Il Presidente apre la seduta e dà lettura dell'ordine del giorno.</p> <p>2. Il Consiglio non può né discutere né deliberare sopra materie che non siano all'ordine del giorno, salvo quanto disposto dall'articolo 57.</p> <p>3. La seduta inizia con l'approvazione del processo verbale, che si intende approvato quando non vi siano osservazioni. Occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata di mano.</p> <p>4. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica, o a chi intenda chiarire o correggere la versione del proprio pensiero espresso nella seduta precedente, oppure per fatto personale.</p> <p>5. Di norma la prima ora di ogni seduta è dedicata alla trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze.</p> <p>6. Il Presidente chiude la seduta annunciando il giorno e l'ora della seduta successiva, se già fissata, nonché l'ordine dei lavori della medesima.</p>		
---	---	--	--

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
	<p style="text-align: center;">Art. 53 Assessori non Consiglieri</p> <p>1. Gli assessori non componenti il Consiglio regionale accedono ai banchi della Giunta ed esercitano le funzioni riservate dal Regolamento ai membri della Giunta ma, in quanto non Consiglieri, non hanno diritto di voto, non possono fare parte delle Commissioni permanenti né delle commissioni speciali e la loro presenza non viene computata al fine della determinazione del numero legale.</p>		

NOTE: Cfr. [art. 50](#), comma 5, e [art. 54](#) dello Statuto.
Cfr. art. 113 del Regolamento vigente.

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
---------------------	---	-------------------------------	----------------

<p style="text-align: center;">Art. 48</p> <p style="text-align: center;"><i>Comunicazioni all'inizio della seduta</i></p> <p>1. Il Presidente dopo l'approvazione del processo verbale:</p> <p>a) comunica i nominativi dei Consiglieri in congedo ai sensi dell'art. 53;</p> <p>b) dà notizia dei progetti di legge presentati;</p> <p>c) comunica l'assegnazione dei progetti di legge, delle questioni e degli affari da sottoporre alla decisione o al parere del Consiglio e alle Commissioni permanenti; in rinvii da parte del Governo per il riesame delle leggi regionali; le eventuali impugnazioni della Giunta regionale avverso le leggi ed i regolamenti dello Stato o le leggi di altre Regioni; quelle del Governo avverso le leggi <i>approvate dal Consiglio</i>, nonché le decisioni del Parlamento e della Corte Costituzionale in ordine alle leggi della Regione;</p> <p>d) informa il Consiglio in merito ad ogni altro argomento o documento che ritiene di interesse dell'Assemblea o previsto da leggi regionali.</p> <p>2. Sulle comunicazioni di cui al presente articolo ogni Consigliere può richiedere delucidazioni.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 54</p> <p style="text-align: center;">Comunicazioni all'inizio della seduta</p> <p>1. Il Presidente dopo l'approvazione del processo verbale:</p> <p>a) comunica i nominativi dei Consiglieri in congedo ai sensi dell'articolo 59;</p> <p>b) dà notizia dei progetti di legge presentati;</p> <p>c) comunica l'assegnazione dei progetti di legge, delle questioni e degli affari da sottoporre alla decisione o al parere del Consiglio e alle Commissioni permanenti;</p> <p>le eventuali impugnazioni della Giunta regionale avverso le leggi ed i regolamenti dello Stato e le leggi di altre Regioni; quelle del Governo avverso le leggi regionali, nonché le decisioni della Corte Costituzionale in ordine alle leggi della Regione;</p> <p>d) informa il Consiglio in merito ad ogni altro argomento o documento che ritiene di interesse dell'Assemblea o previsto da leggi regionali.</p> <p>2. Sulle comunicazioni di cui al presente articolo ogni Consigliere può richiedere delucidazioni intervenendo una volta sola per non più di tre minuti.</p>		
---	--	--	--

NOTA: Comma 1, lett. c) del Regolamento vigente: cfr. L. Cost. n. 1/1999 e n. 3/2001

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
----------------------------	---	--------------------------------------	-----------------------

	(Gruppi di maggioranza)		
<p style="text-align: center;">Art. 49 <i>Comunicazioni della Giunta</i></p> <p>1. All'inizio di ogni seduta, dopo le comunicazioni del Presidente del Consiglio, ha facoltà di parlare, per comunicazioni al Consiglio, il Presidente della Giunta o un Assessore da lui incaricato. Su tali comunicazioni ogni Consigliere può chiedere chiarimenti.</p> <p>2. Tre Consiglieri o il rappresentante di un Gruppo possono chiedere che sulle comunicazioni della Giunta si apra la discussione. In tal caso il Consiglio decide se e quando svolgere tale discussione; può altresì decidere che la discussione si svolga in Commissione.</p> <p>3. Sulle proposte di cui al 2° comma è ammesso l'intervento di un solo Consigliere a favore ed uno contro.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 55 <i>Comunicazioni della Giunta</i></p> <p>1. All'inizio di ogni seduta, dopo le comunicazioni del Presidente del Consiglio, ha facoltà di parlare, per comunicazioni al Consiglio, il Presidente della Giunta o un Assessore da lui incaricato. Su tali comunicazioni ogni Consigliere può chiedere chiarimenti intervendo una volta sola per non più di cinque minuti.</p> <p>2. Tre Consiglieri o il rappresentante di un Gruppo possono chiedere che sulle comunicazioni della Giunta si apra la discussione. In tal caso il Consiglio decide se e quando svolgere tale discussione, può altresì decidere che la discussione si svolga in Commissione.</p> <p>3. Sulle proposte di cui al comma 2 è ammesso l'intervento di un solo Consigliere a favore ed uno contro.</p>	<p>Il Portavoce dell'Opposizione dovrebbe avere il diritto di richiedere lo svolgimento di comunicazioni da parte del Presidente della Giunta su questioni di rilevante interesse generale ed avere il diritto di replica alle comunicazioni del Presidente della Giunta.</p>	

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
----------------------------	---	--	-----------------------

<p style="text-align: center;">Art. 50 <i>I processi verbali</i></p> <p>1. I processi verbali sono redatti da un funzionario del Consiglio regionale all'uopo incaricato, il quale assiste il Presidente del Consiglio nelle adunanze.</p> <p>2. Il processo verbale deve contenere gli atti e le deliberazioni, indicando l'oggetto delle discussioni, i nomi di coloro che vi hanno partecipato e il risultato delle votazioni.</p> <p>3. Ogni Consigliere può chiedere che dal verbale dell'adunanza si faccia constare di una sua dichiarazione o del suo voto o dei motivi del medesimo.</p> <p>4. Per le deliberazioni concernenti persone deve farsi constare dal verbale che si è preceduto alla votazione a scrutinio segreto. Se le deliberazioni concernono questioni di persone deve constare a verbale che si è deliberato in seduta segreta.</p> <p>5. I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente del Consiglio e dal funzionario di cui al primo comma.</p> <p>6. Il Consiglio Regionale può stabilire di non far redigere in tutto o in parte il processo verbale delle sedute segrete, che altrimenti è redatto da un Consigliere Segretario che fa brevemente constare delle opinioni espresse dagli intervenuti.</p> <p>7. Delle sedute pubbliche viene altresì redatto e pubblicato un resoconto stenografico.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 56 I processi verbali</p> <p>1. I processi verbali sono redatti da un funzionario del Consiglio regionale all'uopo incaricato, il quale assiste il Presidente del Consiglio nelle adunanze.</p> <p>2. Il processo verbale deve contenere gli atti e le deliberazioni, indicando l'oggetto delle discussioni, i nomi di coloro che vi hanno partecipato e il risultato delle votazioni.</p> <p>3. Ogni Consigliere può richiedere che dal verbale dell'adunanza si faccia constare di una sua dichiarazione o del suo voto o dei motivi del medesimo.</p> <p>4. Per le deliberazioni concernenti persone deve farsi constare dal verbale che si è preceduto alla votazione a scrutinio segreto. Se le deliberazioni concernono questioni di persone deve constare a verbale che si è deliberato in seduta segreta.</p> <p>5. I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente del Consiglio e dal funzionario di cui al primo comma.</p> <p>6. Il Consiglio Regionale può stabilire di non far redigere in tutto o in parte il processo verbale delle sedute segrete, che altrimenti è redatto da un Consigliere Segretario che fa brevemente constare delle opinioni espresse dagli intervenuti.</p> <p>7. Delle sedute pubbliche viene altresì redatto e pubblicato un resoconto stenografico.</p>		
---	--	--	--

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
----------------------------	---	--------------------------------------	-----------------------

<p style="text-align: center;">Art. 51 <i>Ordine del giorno delle sedute</i></p> <p>1. Dopo la comunicazione dell'ordine del giorno da parte del Presidente, se non viene chiesta alcuna modifica, tale ordine del giorno si intende approvato.</p> <p>2. L'inversione di punti all'ordine del giorno può essere proposta dallo stesso Presidente, o dalla Giunta, o dal rappresentante di un Gruppo consiliare, o da tre Consiglieri.</p> <p>3. Sulla proposta, se non accolta tacitamente dal Consiglio, può chiedere di parlare, dopo il proponente, un eventuale Consigliere contrario e la votazione avviene per alzata di mano. La proposta è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.</p> <p>4. L'iscrizione di nuovi punti all'ordine del giorno, per i quali sia stato dato preavviso scritto nell'avviso di comunicazione della seduta del Consiglio, può essere proposta dal Presidente del Consiglio, dalla Giunta, dal rappresentante di un Gruppo consiliare o da tre Consiglieri. Su tale proposta può chiedere di parlare, dopo il proponente, un solo Consigliere contrario e la votazione avviene per alzata di mano. La proposta è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Consiglio regionale.</p> <p>5. L'iscrizione di nuovi punti all'ordine</p>	<p style="text-align: center;">Art. 57 Ordine del giorno delle sedute</p> <p>1. Dopo la comunicazione dell'ordine del giorno da parte del Presidente, se non viene chiesta alcuna modifica, tale ordine del giorno si intende approvato.</p> <p>2. (cfr. comma 4 Reg vig) L'iscrizione di nuovi punti all'ordine del giorno, per i quali sia stato dato preavviso scritto nell'avviso di comunicazione della seduta del Consiglio, è proposta dal Presidente del Consiglio o dalla Giunta o da un gruppo consiliare. Su tale proposta può chiedere di parlare, dopo il proponente, un solo Consigliere contrario. La proposta è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Consiglio regionale.</p> <p>3. (cfr. comma 5 Reg. vig.) L'iscrizione di nuovi punti all'ordine del giorno, che non rientrano nel caso di cui al comma 2 ma che sono previsti nel programma di sessione o nel calendario mensile definito ai sensi dell'articolo 12, è proposta, con richiesta motivata dal Presidente del Consiglio o dalla Giunta o da un Gruppo consiliare. Su tale proposta può chiedere di parlare, dopo il proponente, un solo Consigliere contrario. La proposta è approvata se ottiene il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Consiglio.</p> <p>4. La richiesta di iscrizione di punti non previsti nel programma di sessione o nel</p>		
---	--	--	--

<p>del giorno, che non rientrino nel caso di cui al comma precedente, può essere proposta dal Presidente del Consiglio, dalla Giunta, dal rappresentante di un Gruppo consiliare o da tre Consiglieri, <i>soltanto, salvo casi eccezionali, all'inizio della seduta, subito dopo la comunicazione dell'ordine del giorno di cui al primo comma.</i> Su tale proposta può chiedere di parlare, dopo il proponente, un solo Consigliere contrario e la votazione avviene per alzata di mano. La proposta è approvata se ottiene il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Consiglio.</p>	<p>calendario bimestrale deve fare riferimento a fatti o eventi che si siano verificati dopo la definizione dell'ordine del giorno e non può eccedere il numero di una per ogni Gruppo consiliare. La proposta è approvata se ottiene il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Consiglio.</p> <p>5. Le richieste di iscrizione di nuovi punti all'ordine del giorno di cui ai commi 2, 3 e 4 sono presentate all'apertura delle sedute consiliari e, in ogni caso, non oltre l'approvazione dell'ordine del giorno.</p> <p>6. (cfr. comma 2 Reg. vig.) L'inversione di punti all'ordine del giorno può essere proposta, specificandone la motivazione, dallo stesso Presidente o dalla Giunta o da un Gruppo consiliare. Sulla proposta, se non accolta tacitamente dal Consiglio, può chiedere di parlare, dopo il proponente, un eventuale Consigliere contrario e la votazione avviene per alzata di mano. La proposta è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.</p>		
--	---	--	--

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
---------------------	--	-------------------------------	----------------

<p style="text-align: center;">Art. 52 <i>Numero legale per deliberare</i></p> <p>1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi per i quali lo Statuto o il Regolamento prevedano una diversa maggioranza, <i>secondo quanto stabilito dall'articolo 70.</i></p> <p>2. Ogni volta che il Consiglio stia per procedere ad una votazione, il Presidente verifica se il Consiglio sia in numero legale per deliberare, se del caso disponendo l'appello nominale dei presenti, che deve comunque essere effettuato qualora lo richieda un Consigliere.</p> <p>3. I Consiglieri in congedo, ai sensi dell'art. 53, entro il limite di un quinto dei componenti il Consiglio, non vengono computati per determinare il numero legale.</p> <p>4. Il Presidente, qualora abbia accertato l'impossibilità di procedere ad una votazione per mancanza del numero legale, rinvia la prosecuzione del dibattito sull'oggetto in esame ad una successiva seduta. Passa quindi ad altro argomento dell'ordine del giorno o sospende la seduta per un tempo non inferiore a 30 minuti</p>	<p style="text-align: center;">Art. 58 Numero legale per deliberare</p> <p>1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà di uno dei Consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi per i quali lo Statuto o il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.</p> <p>2. La Presidenza, prima di procedere ad una votazione, è tenuta a verificare se il Consiglio o la Commissione sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se ciò sia richiesto rispettivamente da almeno tre Consiglieri o da un Capogruppo.</p> <p>3. I Consiglieri in congedo, ai sensi dell'articolo 59, entro il limite di un quinto dei componenti il Consiglio, non vengono computati per determinare il numero legale.</p> <p>4. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti della votazione.</p> <p>5. Il Presidente, qualora abbia accertato l'impossibilità di procedere ad una votazione per mancanza del numero legale, rinvia la prosecuzione del dibattito sull'oggetto in esame ad una successiva seduta. Passa quindi ad altro argomento dell'ordine del giorno o sospende la seduta per un tempo non inferiore a 30 minuti</p>		
--	---	--	--

qualora lo richieda un Gruppo consiliare.	qualora lo richieda un Gruppo consiliare. 6. Il numero legale non è richiesto per lo svolgimento delle interpellanze, delle interrogazioni di cui agli articoli 94 e 95.		
---	---	--	--

NOTA: Cfr. [art. 43](#) dello Statuto.

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
----------------------------	---	--------------------------------------	-----------------------

<p style="text-align: center;">Art. 53 <i>Congedi</i></p> <p>1. Il Consigliere che abbia comunicato alla Presidenza l'impossibilità a partecipare ad una seduta del Consiglio, per ragioni di salute o altri motivi personali, o per cause dipendenti dal proprio ufficio di componente la Giunta, o per assolvere ad incarichi affidatigli dal Consiglio, dalla Giunta o dalle Commissioni, viene considerato in congedo, salvo diversa, motivata determinazione dell'Ufficio di Presidenza da comunicarsi all'interessato. Per gli Assessori, la comunicazione dell'assenza può essere fatta dal Presidente della Giunta.</p> <p>2. L'elenco dei Consiglieri in congedo è <i>affisso nell'Aula</i>.</p> <p>3. <i>I nomi dei Consiglieri che non partecipano per oltre 5 sedute consecutive del Consiglio, senza essere in congedo ai sensi del 1° comma del presente articolo, vengono comunicati dal Presidente del Consiglio in Assemblea.</i></p> <p>4. <i>Il Presidente, nel caso di reiterate assenze non giustificate, può richiedere all'Assemblea che i nomi degli assenti vengano pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 59 Congedi</p> <p>1. Il Consigliere che abbia comunicato alla Presidenza l'impossibilità a partecipare ad una seduta del Consiglio, per ragioni di salute o altri motivi personali, o per cause dipendenti dal proprio ufficio di componente la Giunta, o per assolvere ad incarichi affidatigli dal Consiglio, dalla Giunta o dalle Commissioni, viene considerato in congedo, salvo diversa, motivata determinazione dell'Ufficio di Presidenza da comunicarsi all'interessato. Per gli Assessori, la comunicazione dell'assenza può essere fatta dal Presidente della Giunta.</p> <p>2. L'elenco dei Consiglieri in congedo è pubblico.</p>		
---	---	--	--

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
----------------------------	---	--------------------------------------	-----------------------

	(Gruppi di maggioranza)		
<p>Art. 54 <i>Diritto di parola</i></p> <p>1. Nessun Consigliere può parlare senza aver chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente. I Consiglieri che intendono parlare in una discussione devono iscriversi presso la Presidenza.</p> <p>2. La Giunta ha diritto alla parola ogni volta che lo richieda, salvo nel caso previsto dall'art. 64, ultimo comma.</p> <p>3. Il Presidente concede la parola nell'ordine di iscrizione, che può modificare per favorire il confronto delle tesi.</p>	<p>Art. 60 <i>Diritto di parola</i></p> <p>1. Nessun Consigliere può parlare senza aver chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente. I Consiglieri che intendono parlare in una discussione devono iscriversi presso la Presidenza.</p> <p>2. La Giunta ha diritto alla parola ogni volta che lo richieda, salvo nel caso previsto dall'articolo 74, ultimo comma.</p> <p>3. Il Presidente concede la parola nell'ordine di iscrizione, che può modificare per favorire il confronto delle tesi.</p> <p>4. Gli oratori parlano dal proprio banco, in piedi e rivolti al Presidente.</p>		

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza	Altre proposte
----------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------

<p style="text-align: center;">Art. 55 <i>Disciplina delle sedute</i></p> <p><i>1. Se un Consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure disturba con il suo contegno la libertà delle discussioni e l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama formalmente.</i></p> <p>2. Dopo un secondo richiamo all'ordine, avvenuto nella stessa seduta, il Presidente può deliberare l'esclusione del Consigliere dall'Aula per tutto il resto della seduta. Sulla decisione del Presidente non è ammessa discussione.</p> <p>3. Tale esclusione può essere deliberata dal Presidente anche dopo un solo richiamo all'ordine, quando il Consigliere provochi tumulti o disordini nell'aula o trascenda ad oltraggi o vie di fatto.</p> <p>4. Se il Consigliere si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'Aula, il Presidente sospende la seduta o dà ai Segretari le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti.</p> <p>5. Nei casi più gravi, il Presidente può proporre al Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza, di deliberare la censura, la quale implica l'interdizione a partecipare ai lavori del Consiglio e delle Commissioni per un termine da 2 a 5 giorni.</p> <p><i>6. La proposta di censura contro un Consigliere viene messa ai voti senza discussione, per alzata di mano, udite le spiegazioni del Consigliere interessato.</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 61 Disciplina delle sedute</p> <p>1. I Consiglieri regionali durante le sedute indossano un abbigliamento confacente e decoroso nonché utilizzano la strumentazione tecnologica in loro possesso secondo le indicazioni e con le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza.</p> <p>2. Dopo un secondo richiamo all'ordine, avvenuto nella stessa seduta, il Presidente può deliberare l'esclusione del Consigliere dall'Aula per tutto il resto della seduta. Sulla decisione del Presidente non è ammessa discussione.</p> <p>3. Tale esclusione può essere deliberata dal Presidente anche dopo un solo richiamo all'ordine, quando il Consigliere provochi tumulti o disordini nell'Aula o trascenda ad oltraggi o vie di fatto.</p> <p>4. Se il Consigliere si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'Aula, il Presidente dà ai Segretari le istruzioni necessarie perché la disposizione sia eseguita e può sospendere la seduta.</p> <p>5. Nei casi più gravi, il Presidente può proporre al Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza, di deliberare la censura, la quale implica l'interdizione a partecipare ai lavori del Consiglio e delle Commissioni per un termine da 2 a 5 giorni.</p> <p>6. Nei casi più gravi l'Ufficio di Presidenza, sentito il Consigliere interessato, delibera la censura, la quale implica l'interdizione a partecipare ai lavori del Consiglio e delle Commissioni per un termine da due a cinque giorni e può disporre una sanzione pecuniaria pari a multipli dell'indennità giornaliera fino ad un massimo di dieci.</p>	Italia	
--	---	---------------	--

NOTA: Cfr. deliberazione U.d.P. n. [83/2005](#). Si segnala che nell'art. 61, comma 2, della proposta di deliberazione n. 322 si fa riferimento al "secondo richiamo" ma manca un comma precedente che preveda il primo richiamo. Inoltre, ci sono problemi di coordinamento tra il comma 5 e il comma 6 dello stesso art. 61.

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
----------------------------	---	--------------------------------------	-----------------------

<p style="text-align: center;">Art. 56 <i>Tumulto in Aula</i></p> <p>1. Qualora sorga tumulto nell'Assemblea, il Presidente si alza: è allora sospesa ogni discussione. Se il tumulto continua, il Presidente sospende la seduta per un dato tempo o, secondo l'opportunità, la toglie.</p> <p>2. In questo caso il Consiglio si intende convocato, senz'altro, per il primo giorno non festivo, alla stessa ora della precedente convocazione, salvo diversa disposizione del Presidente da comunicare prima che la seduta sia tolta.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 62 Tumulto in Aula</p> <p>1. Qualora sorga tumulto nell'Assemblea, il Presidente si alza: è allora sospesa ogni discussione. Se il tumulto continua, il Presidente sospende la seduta per un dato tempo o, secondo l'opportunità, la toglie.</p> <p>2. In questo caso il Consiglio si intende convocato, senz'altro, per il primo giorno non festivo, alla stessa ora della precedente convocazione, salvo diversa disposizione del Presidente da comunicare prima che la seduta sia tolta.</p>		
--	---	--	--

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo forza Italia	Altre proposte
<p style="text-align: center;">Art. 57 <i>Poteri di polizia del Consiglio</i></p> <p>1. I poteri di polizia del Consiglio spettano allo stesso Consiglio e sono esercitati in suo nome dal Presidente che impartisce gli ordini necessari.</p> <p>2. La forza pubblica non può entrare nell'Aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 63 Poteri di polizia del Consiglio</p> <p>1. I poteri di polizia del Consiglio spettano allo stesso Consiglio e sono esercitati in suo nome dal Presidente che impartisce gli ordini necessari.</p> <p>2. La forza pubblica non può entrare nell'Aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.</p>		

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
----------------------------	---	--------------------------------------	-----------------------

<p style="text-align: center;">Art. 58 <i>Ammissione del pubblico</i></p> <p>1. Nessuna persona estranea al Consiglio o ai servizi relativi può introdursi nel settore della sala ove siedono i Consiglieri.</p> <p>2. Il pubblico può assistere alle sedute, dopo averne ottenuto autorizzazione nelle forme stabilite dall'Ufficio di Presidenza. Le persone ammesse nei settori appositamente riservati devono astenersi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione e da ogni altra manifestazione che possa turbare il regolare svolgimento dei lavori.</p> <p>3. I commessi, su disposizione del Presidente, fanno uscire chiunque abbia contravvenuto a quanto disposto nel 2° comma. Nel caso in cui non sia possibile proseguire la seduta, si applicano le procedure previste dall'art. 56.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 64 Ammissione del pubblico</p> <p>1. Nessuna persona estranea al Consiglio o ai servizi relativi può introdursi nel settore della sala ove siedono i Consiglieri.</p> <p>2. Il pubblico può assistere alle sedute, dopo averne ottenuto autorizzazione nelle forme stabilite dall'Ufficio di Presidenza. Le persone ammesse nei settori appositamente riservati devono astenersi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione e da ogni altra manifestazione che possa turbare il regolare svolgimento dei lavori.</p> <p>3. I commessi, su disposizione del Presidente, provvedono all'allontanamento di chiunque abbia contravvenuto a quanto disposto nel comma 2. Nel caso in cui non sia possibile proseguire la seduta, si applicano le procedure previste dall'articolo 62.</p>		
--	--	--	--

NOTA: Cfr. deliberazioni U.d.P. n. [23/2005](#) e n. [83/2005](#).

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p style="text-align: center;">Art. 59 <i>Disposizioni generali</i></p> <p>1. Il Presidente concede la facoltà di parlare agli oratori, <i>che parlano di norma dal proprio seggio, rivolti all'Assemblea e al Presidente</i>. L'iscritto a parlare, se risulta assente dall'Aula quando viene il suo turno, decade dal diritto alla parola.</p> <p>2. Nessuno può intervenire più di una volta nella discussione di uno stesso argomento, tranne che per un richiamo al Regolamento, all'ordine del giorno, alla priorità della votazione, nonché per fatto personale e per dichiarazione di voto.</p> <p>3. Non è ammesso, neppure con richiamo al fatto personale, ritornare su una discussione chiusa o formulare apprezzamenti sui voti del Consiglio.</p> <p>4. La disposizione di cui al secondo comma del presente articolo non viene applicata nei confronti dei componenti la Giunta.</p> <p>5. Nessun discorso può essere interrotto o rimandato, per la sua continuazione, ad altra seduta.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 65 <i>Disposizioni generali</i></p> <p>1. Il Presidente concede la facoltà di parlare ai Consiglieri che richiedano di intervenire. L'iscritto a parlare, se risulta assente dall'Aula quando viene il suo turno, decade dal diritto alla parola.</p> <p>2. Nessuno può intervenire più di una volta nella discussione di uno stesso argomento, tranne che per un richiamo al regolamento, all'ordine del giorno, alla priorità della votazione, nonché per fatto personale e per dichiarazione di voto.</p> <p>3. Non è ammesso, neppure con richiamo al fatto personale, ritornare su una discussione chiusa o formulare apprezzamenti sui voti del Consiglio.</p> <p>4. La disposizione di cui al secondo comma del presente articolo non viene applicata nei confronti dei componenti la Giunta.</p> <p>5. Nessun discorso può essere interrotto o rimandato, per la sua continuazione, ad altra seduta.</p>		

NOTA: Cfr. [art. 23](#) dello Statuto.

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p data-bbox="360 248 450 272">Art. 60</p> <p data-bbox="136 280 672 312"><i>Fatto personale e onorabilità dei Consiglieri</i></p> <p data-bbox="132 347 680 580">1. È fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse. In questo caso chi chiede la parola deve indicare in che consista il fatto personale. Spetta al Presidente decidere sulla sussistenza del fatto personale.</p> <p data-bbox="132 588 680 716">2. Se il Consigliere insisterà avverso alla decisione del Presidente, deciderà il Consiglio senza discussione, per alzata di mano.</p> <p data-bbox="132 724 680 1091">3. Quando, nel corso di una discussione il Consigliere sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente del Consiglio di nominare una Commissione d'inchiesta, la quale indaghi e giudichi il fondamento dell'accusa. Alla Commissione il Presidente assegna un termine per presentare le sue conclusioni, che saranno comunicate al Consiglio nella seduta successiva alla presentazione delle conclusioni stesse.</p>	<p data-bbox="965 248 1055 272">Art. 66</p> <p data-bbox="745 280 1270 312">Fatto personale e onorabilità dei Consiglieri</p> <p data-bbox="734 347 1283 580">1. E' fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse. In questo caso chi chiede la parola deve indicare in che consista il fatto personale. Spetta al Presidente decidere sulla sussistenza del fatto personale.</p> <p data-bbox="734 588 1283 716">2. Se il Consigliere insisterà avverso alla decisione del Presidente, deciderà il Consiglio senza discussione, per alzata di mano.</p> <p data-bbox="734 724 1283 1091">3. Quando, nel corso di una discussione il Consigliere sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente del Consiglio di nominare una Commissione d'inchiesta, la quale indaghi e giudichi il fondamento dell'accusa. Alla Commissione il Presidente assegna un termine per presentare le sue conclusioni, che saranno comunicate al Consiglio nella seduta successiva alla presentazione delle conclusioni stesse.</p>		

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p style="text-align: center;">Art. 61 <i>Durata dei dibattiti e degli interventi</i></p> <p>1. La durata massima degli interventi non può superare i 10 minuti.</p> <p>2. Possono avere durata superiore, ma non oltre i 20 minuti, le relazioni sulle leggi o su altri provvedimenti, le comunicazioni della Giunta, <i>l'illustrazione delle mozioni</i>.</p> <p>3. Non possono superare i 5 minuti <i>gli interventi di presentazione e discussione degli emendamenti, l'illustrazione delle interpellanze, la replica dell'interpellante e dell'interrogante, le dichiarazioni di voto, nonché tutti gli interventi di carattere procedurale o incidentale</i>.</p> <p>4. La richiesta di chiarimenti, ove prevista, non può superare i 2 minuti.</p> <p>5. Quando sia in discussione il Bilancio, il rendiconto annuale della Giunta, l'elezione o la revoca del Presidente della Giunta e degli Assessori, o altro argomento di rilevante importanza, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari <i>può concordare in linea di massima</i> la durata del dibattito e il tempo a disposizione per ogni singolo Gruppo, che potrà essere utilizzato con uno o più interventi.</p> <p>6. Il Presidente, dopo aver richiamato due volte all'argomento in discussione o al rispetto dei limiti di tempo previsti un oratore che tuttavia continui a discostarsene, gli toglie la parola.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 67 <i>Durata dei dibattiti e degli interventi</i></p> <p>1. La durata massima degli interventi non può superare i 10 minuti.</p> <p>2. Possono avere durata superiore, ma non oltre i 15 minuti, le relazioni sulle leggi o su altri provvedimenti, le comunicazioni della Giunta.</p> <p>3. Non possono superare i 5 minuti <i>l'illustrazione delle interpellanze, la replica dell'interpellante e dell'interrogante, le dichiarazioni di voto</i>.</p> <p>4. Gli interventi di carattere procedurale e incidentale nonché la richiesta di chiarimenti non possono superare i tre minuti.</p> <p>5. Quando sia in discussione il Bilancio, il rendiconto, l'assestamento o altro argomento di rilevante importanza, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari definisce la durata del dibattito e il tempo a disposizione per ogni singolo Gruppo, che potrà essere utilizzato con uno o più interventi riservando comunque almeno un terzo del tempo complessivo agli interventi dell'opposizione.</p> <p>6. Il Presidente ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di togliere la parola ad un oratore che, richiamato due volte alla questione, seguiti a discostarsene oppure che utilizza il tempo assegnato rimanendo in silenzio.</p>	<p>Il Portavoce dell'Opposizione dovrebbe avere la facoltà di utilizzare tempi aggiuntivi rispetto agli altri Consiglieri per gli interventi nei dibattiti consiliari su rilevanti argomenti quali la presentazione del programma di governo, i maggiori documenti e provvedimenti di carattere economico-finanziario, gli atti di programmazione generale.</p>	

NOTE: Comma 5 Reg. vigente: cfr. L.Cost. n. 1/1999. Cfr. [art. 94](#), comma 2, lettera a), dello Statuto.

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p data-bbox="215 288 506 347">Art. 62 <i>Ordine delle discussioni</i></p> <p data-bbox="132 387 584 584">1. I richiami riguardanti il Regolamento, l'ordine del giorno, le modalità o la priorità delle votazioni, hanno la precedenza sulla questione principale e ne sospendono la trattazione.</p> <p data-bbox="132 592 584 719">2. Su tali richiami, dopo l'illustrazione del proponente, potrà intervenire un solo Consigliere contrario.</p> <p data-bbox="132 727 584 855">3. <i>Se il Consiglio è chiamato dal Presidente a decidere su questi richiami, la votazione ha luogo per alzata di mano.</i></p> <p data-bbox="132 863 584 959">4. Le norme dei precedenti commi si applicano in ogni altro caso in cui si tratti di questione procedurale.</p>	<p data-bbox="719 288 1010 347">Art. 68 Ordine della discussione</p> <p data-bbox="640 387 1093 584">1. I richiami riguardanti il Regolamento, l'ordine del giorno, le modalità o la priorità delle votazioni, hanno la precedenza sulla questione principale e ne sospendono la trattazione.</p> <p data-bbox="640 592 1093 751">2. Su tali richiami il Presidente può disporre la votazione, dopo l'illustrazione del proponente, con un intervento di un Consigliere contrario.</p> <p data-bbox="640 863 1093 959">3. Le norme dei precedenti commi si applicano in ogni altro caso in cui si tratti di questione procedurale.</p>		

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p data-bbox="376 248 461 272">Art. 63</p> <p data-bbox="190 284 645 347"><i>Questioni pregiudiziale e sospensiva e questione preliminare</i></p> <p data-bbox="132 384 703 715">1. La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione debba rinviarsi, debbono essere proposte da un Consigliere prima che abbia inizio la discussione. Il Presidente ha tuttavia facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.</p> <p data-bbox="132 724 703 884">2. Tutte le questioni hanno carattere incidentale e la discussione non può proseguire prima che il Consiglio si sia pronunciato su di esse. Su tali questioni può parlare soltanto un oratore per ciascun Gruppo consiliare.</p> <p data-bbox="132 893 703 1091">3. In caso di concorso di più pregiudiziali il Consiglio procede a distinguere quelle di legittimità costituzionale e statutaria da quelle di merito; su ciascuna categoria si procede ad un'unica discussione, con le modalità di cui al 2° comma, e quindi a due separate votazioni.</p> <p data-bbox="132 1101 703 1260">4. In caso di concorso di più questioni sospensive comunque motivate ha luogo una unica discussione, e il Consiglio decide con un'unica votazione e quindi, se questa è approvata, sulla durata della sospensione.</p> <p data-bbox="132 1270 703 1394">5. È inoltre facoltà di ogni Consigliere presentare al Presidente del Consiglio questioni preliminari, ossia attinenti alla conduzione dei lavori del Consiglio.</p>	<p data-bbox="1003 248 1088 272">Art. 69</p> <p data-bbox="822 284 1272 347">Questioni pregiudiziale e sospensiva e questione preliminare</p> <p data-bbox="763 384 1335 715">1. La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione debba rinviarsi, debbono essere proposte da un Consigliere prima che abbia inizio la discussione. Il Presidente ha tuttavia facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.</p> <p data-bbox="763 724 1335 884">2. Tutte le questioni hanno carattere incidentale e la discussione non può proseguire prima che il Consiglio si sia pronunciato su di esse. Su tali questioni può parlare soltanto un oratore per ciascun Gruppo consiliare.</p> <p data-bbox="763 893 1335 1091">3. In caso di concorso di più pregiudiziali il Consiglio procede a distinguere quelle di legittimità costituzionale e statutaria da quelle di merito; su ciascuna categoria si procede ad un'unica discussione, con le modalità di cui al comma 2, e quindi a due separate votazioni.</p> <p data-bbox="763 1101 1335 1260">4. In caso di concorso di più questioni sospensive comunque motivate ha luogo un'unica discussione, e il Consiglio decide con un'unica votazione e quindi, se questa è approvata, sulla durata della sospensione.</p> <p data-bbox="763 1270 1335 1394">5. E' inoltre facoltà di ogni Consigliere presentare al Presidente del Consiglio questioni preliminari, ossia attinenti alla conduzione dei lavori del Consiglio.</p>		

	<p>6. La discussione delle questioni preliminari e sospensive relative a ciascun provvedimento non può superare complessivamente la durata di dieci minuti per ciascun Consigliere cumulabili all'interno di ciascun Gruppo.</p> <p>7. La presentazione di questioni pregiudiziali, sospensive o preliminari e di non passaggio agli articoli non è ammessa in occasione dell'esame dei documenti finanziari durante la sessione di bilancio e di assestamento.</p>		
--	---	--	--

NOTA: Gli articoli 70, 71, 72 e 73 della proposta di deliberazione n. 322 sono collocati in corrispondenza degli articoli del Regolamento vigente che disciplinano la stessa materia (art. 80)

Capo VII

LA VOTAZIONE

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p style="text-align: center;">Art. 64 <i>Dichiarazioni di voto</i></p> <p>1. La dichiarazione di voto di ogni Gruppo è espressa dal suo Presidente o da un componente del Gruppo a ciò designato. Sono altresì ammesse dichiarazioni di singoli Consiglieri che si discostino dalle decisioni del Gruppo. La dichiarazione di voto non è ammessa per le deliberazioni che secondo il Regolamento devono essere adottate senza discussioni.</p> <p>2. Dopo le dichiarazioni di voto che precedono una votazione non è ammesso nessun altro intervento.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 74 <i>Dichiarazioni di voto</i></p> <p>1. La dichiarazione di voto di ogni Gruppo è espressa dal suo Presidente o da un componente del Gruppo a ciò designato. Sono altresì ammesse dichiarazioni di singoli Consiglieri che si discostino dalle decisioni del Gruppo. La dichiarazione di voto non è ammessa per le deliberazioni che secondo il Regolamento devono essere adottate senza discussioni.</p> <p>2. Dopo le dichiarazioni di voto che precedono una votazione non è ammesso nessun altro intervento.</p>		

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322	Documento Gruppo Forza	Altre proposte
---------------------	----------------------------------	------------------------	----------------

	(Gruppi di maggioranza)	Italia	
<p style="text-align: center;">Art. 65 <i>Chiusura della discussione</i></p> <p>1. Il Presidente, dopo che hanno parlato tutti i Consiglieri iscritti, dichiara chiusa la discussione generale e dà la parola per la replica ai relatori e al rappresentante della Giunta regionale. Se il primo proponente non ha parlato nel corso della discussione ha diritto d'intervenire subito dopo la sua chiusura, prima dei relatori.</p> <p>2. La chiusura della discussione può tuttavia essere chiesta in qualunque momento da 3 Consiglieri. Il Presidente, se sorgano opposizioni, mette la proposta in votazione, dopo aver dato la parola ad un oratore contro e ad uno a favore. Per essere accolta, la proposta deve ottenere la maggioranza dei Consiglieri assegnati al Consiglio.</p> <p>3. Nel caso previsto dal 2° comma, se il Consiglio approvi la chiusura, possono avere la parola, oltre ai Consiglieri già iscritti al momento della richiesta, soltanto uno dei proponenti, il rappresentante della Giunta, i relatori ed i Consiglieri che intervengono per le dichiarazioni di voto.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 75 Chiusura della discussione</p> <p>1. Il Presidente, dopo che hanno parlato tutti i Consiglieri iscritti, dichiara chiusa la discussione generale e dà la parola per la replica ai relatori e al rappresentante della Giunta regionale. Se il primo proponente non ha parlato nel corso della discussione ha diritto d'intervenire subito dopo la sua chiusura, prima dei relatori.</p> <p>2. La chiusura della discussione generale può tuttavia essere chiesta in qualunque momento da 3 Consiglieri. Il Presidente, se sorgano opposizioni, mette la proposta in votazione, dopo aver dato la parola ad un oratore contro e ad uno a favore. Per essere accolta, la proposta deve ottenere la maggioranza dei Consiglieri assegnati al Consiglio.</p> <p>3. Nel caso previsto dal comma 2, se il Consiglio approvi la chiusura, possono avere la parola, oltre ai Consiglieri già iscritti al momento della richiesta, soltanto uno dei proponenti, il rappresentante della Giunta, i relatori ed i Consiglieri che intervengono per le dichiarazioni di voto.</p>		

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p data-bbox="322 248 560 309">Art. 66 <i>Forma di votazione</i></p> <p data-bbox="132 352 750 512">1. Le votazioni possono avvenire <i>per alzata di mano, per appello nominale</i>, a scrutinio segreto, salvo per quanto previsto per la votazione delle leggi all'art. 82. <i>È possibile l'uso di dispositivi elettronici.</i></p> <p data-bbox="132 520 750 647">2. Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano, a meno che tre Consiglieri, prima dell'inizio della votazione, chiedano, anche verbalmente, l'appello nominale.</p> <p data-bbox="132 655 750 951">3. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto quando si tratti di nomine, salvo <i>quanto stabilito dagli artt. 32 e 33</i> dello Statuto, nonché ogni volta che si tratti di questioni riguardanti persone. Lo scrutinio segreto si effettua anche quando lo richiedano <i>nove Consiglieri, semprechè il Presidente della Giunta regionale non dichiari che l'oggetto investe il programma politico o la propria permanenza in carica.</i></p> <p data-bbox="132 959 750 1086">4. Per le votazioni che si effettuano con dispositivo elettronico, le modalità tecniche per l'uso sono regolate da istruzioni approvate dall'Ufficio di Presidenza.</p> <p data-bbox="132 1230 750 1394">5. Quando il testo di un ordine del giorno o di una mozione sia suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato, il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di un Consigliere, può disporre la votazione per parti</p>	<p data-bbox="999 248 1232 309">Art. 76 <i>Forma di votazione</i></p> <p data-bbox="808 352 1426 512">1. Le votazioni possono avvenire con voto palese o a scrutinio segreto. Qualora lo richiedano tre Consiglieri o un Presidente di Gruppo, anche verbalmente e prima dell'inizio, il voto palese deve essere espresso per appello nominale.</p> <p data-bbox="808 655 1426 855">2. Le votazioni avvengono a scrutino segreto quando si tratti di nomine, salvo diversa disposizione di Statuto, nonché ogni volta che si tratti di questioni riguardanti persone. Lo scrutinio segreto si effettua anche quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri.</p> <p data-bbox="808 959 1426 1190">3. Le votazioni a scrutinio palese e per appello nominale possono essere effettuate con dispositivo elettronico. Le modalità tecniche per l'uso sono regolate da istruzioni approvate dall'Ufficio di Presidenza. Le votazioni a scrutino segreto possono essere effettuate con dispositivo elettronico o mediante deposito di scheda.</p> <p data-bbox="808 1230 1426 1394">4. Quando il testo di un ordine del giorno o di una mozione sia suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato, il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di un Consigliere, può disporre la votazione per parti</p>		

separate.	separate.		
-----------	-----------	--	--

NOTA: Comma 1: cfr. deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale [n. 147 del 2001](#) e Comma 3 del Reg. vigente: cfr. L.Cost. n. 1/1999. Tale comma è da coordinare con la nuova forma di governo recepita dallo Statuto.

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
----------------------------	---	--------------------------------------	-----------------------

	(Gruppi di maggioranza)		
<p>Art. 67 <i>Votazione per alzata di mano</i></p> <p>1. Nelle votazioni per alzata di mano, i Consiglieri esprimono il loro voto dal proprio posto in Aula. L'esito è proclamato dal Presidente in base al conteggio effettuato dai Segretari.</p> <p>2. <i>Il voto per alzata di mano è soggetto a riprova se questa è richiesta, immediatamente dopo la proclamazione del risultato, da un Consigliere.</i></p> <p>3. Il Presidente, qualora ritenga che sussistano dubbi sul risultato, può disporre la ripetizione del voto per appello nominale.</p>	<p>Art. 77 Votazione per alzata di mano e per appello nominale</p> <p>1. Nelle votazioni per alzata di mano e per appello nominale, i Consiglieri esprimono il loro voto dal proprio posto in Aula. L'esito è proclamato dal Presidente in base al conteggio effettuato dai Segretari e al risultato dello scrutinio elettronico.</p> <p>2. Il Presidente, qualora ritenga che sussistano giustificati motivi, può disporre la ripetizione del voto per appello nominale.</p>		

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p>Art. 68 <i>Votazione per appello nominale</i></p> <p>1. Per il voto con appello nominale il Presidente indica il significato del «sì» o del «no» e dispone che si proceda all'appello dei Consiglieri in ordine alfabetico. È consentito, a discrezione del Presidente, un secondo appello.</p>			

NOTA: Tale articolo non è presente nella proposta di deliberazione n. 322: l'appello nominale è stato inserito nell'articolo precedente.

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322	Documento Gruppo	Altre proposte
----------------------------	---	-------------------------	-----------------------

	(Gruppi di maggioranza)	Forza Italia	
<p>Art. 69 <i>Votazione a scrutinio segreto</i></p> <p>1. Per lo scrutinio segreto il Presidente avverte quale sia il significato del voto e ordina l'appello. 2. Ad ogni votante viene consegnata una scheda da deporre nell'urna. 3. Chiusa la votazione i Segretari spogliano le schede, redigono il verbale della votazione, e il Presidente proclama il risultato. 4. Nell'ipotesi di irregolarità, l'Ufficio di Presidenza, valutate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che si ripeta.</p>	<p>Art. 78 Votazione a scrutinio segreto con deposito di scheda</p> <p>1. Per lo scrutinio segreto il Presidente avverte quale sia il significato del voto e ordina l'appello. 2. Ad ogni votante viene consegnata una scheda da deporre nell'urna. 3. Chiusa la votazione i Segretari spogliano le schede, redigono il verbale della votazione, e il Presidente proclama il risultato. 4. Nell'ipotesi di irregolarità, l'Ufficio di Presidenza, valutate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che si ripeta.</p>		

NOTA: Lo Statuto prevede i seguenti casi di scrutinio segreto: [art. 22](#), commi 3 e 4. Altri casi sono previsti dal Regolamento.

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p style="text-align: center;">Art. 70 <i>Validità delle deliberazioni</i></p> <p>1. Salvo i casi in cui la Costituzione, lo Statuto o altre disposizioni di legge richiedano maggioranze speciali, le deliberazioni del Consiglio regionale sono valide quando il Consiglio è in numero legale per deliberare ai sensi dell'art. 52. Ogni deliberazione è presa a maggioranza dei Consiglieri che partecipano alla votazione, salvo i casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale.</p> <p>2. Si considerano partecipanti al voto i Consiglieri che abbiano espresso voto favorevole, contrario, o che si siano astenuti. In caso di parità di voti la proposta s'intende non approvata.</p> <p>3. I Consiglieri che dichiarano di non partecipare al voto non vengono computati ai fini del risultato.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 79 Validità delle deliberazioni</p> <p>1. Salvo i casi in cui la Costituzione, lo Statuto o altre disposizioni di legge richiedano maggioranze speciali, le deliberazioni del Consiglio regionale sono valide quando il Consiglio è in numero legale per deliberare ai sensi dell'articolo 58. Ogni deliberazione è presa a maggioranza dei Consiglieri che partecipano alla votazione, salvo i casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale.</p> <p>2. Si considerano partecipanti al voto i Consiglieri che abbiano espresso voto favorevole, contrario, o che si siano astenuti. In caso di parità di voti la proposta s'intende non approvata.</p> <p>3. I Consiglieri che dichiarano di non partecipare al voto non vengono computati al fine del risultato, sono tuttavia considerati presenti ai fini del conteggio del numero legale qualora presenti alla votazione.</p>		

NOTA: Cfr. [art. 43](#) dello Statuto.

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
---------------------	----------------------------------	-------------------------------	----------------

	(Gruppi di maggioranza)		
Art. 71 <i>Proclamazione del risultato</i>	Art. 80 Proclamazione del risultato		
<p>1. L'esito delle votazioni è proclamato dal Presidente con la formula: «Il Consiglio approva» oppure «Il Consiglio non approva».</p> <p>2. Se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto o per appello nominale il Presidente comunica anche il risultato numerico della votazione.</p>	<p>1. L'esito delle votazioni è proclamato dal Presidente con la formula: “Il Consiglio approva” oppure “Il Consiglio non approva”.</p> <p>2. Se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto o per appello nominale il Presidente comunica anche il risultato numerico della votazione.</p>		

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
Art. 72 <i>Votazione per le nomine</i>	Art. 81 Votazione per le nomine		
<p>1. Qualora il Consiglio debba procedere alle nomine o designazioni di più di due persone e non ne siano previste le modalità di votazione, ciascun Consigliere limita il proprio voto, ove non sia diversamente proposto con parere unanime della Commissione consultiva per le Nomine, ai due terzi degli eligendi, con arrotondamento della eventuale frazione di numero all'intero più vicino.</p> <p>2. A seguito dello spoglio delle schede, si procede alla determinazione della graduatoria dei candidati in ordine decrescente rispetto ai voti riportati. A parità di voti prevale il più anziano di età.</p> <p>3. Nel caso di nomine regolate da norme di</p>	<p>1. Qualora il Consiglio debba procedere alle nomine o designazioni di più di due persone e non ne siano previste le modalità di votazione, ciascun Consigliere limita il proprio voto, ove non sia diversamente proposto con parere unanime della Commissione consultiva per le nomine, ai due terzi degli eligendi, con arrotondamento della eventuale frazione di numero all'intero più vicino.</p> <p>2. A seguito dello spoglio delle schede, si procede alla determinazione della graduatoria dei candidati in ordine decrescente rispetto ai voti riportati. A parità di voti prevale il più anziano di età.</p> <p>3. Nel caso di nomine regolate da norme di</p>		

<p>legge che garantiscono una riserva di posti per le minoranze, sono eletti i candidati proposti, sostenuti dalle minoranze, nell'ordine dei voti riportati, fino a raggiungere la riserva dei posti predetta.</p> <p>4. Nel caso si debba procedere alla nomina di non più di due persone, saranno considerati eletti i candidati che hanno raggiunto la maggioranza assoluta dei votanti. Se tale maggioranza non è raggiunta alla prima votazione, in seconda votazione sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti.</p> <p>5. Il Presidente in conformità della graduatoria di cui al comma 2° e tenuto conto di quanto stabilito nei commi 3° e 4°, procede alla proclamazione degli eletti nel limite delle nomine da effettuare, qualunque sia il numero dei voti dagli stessi riportati, salva diversa disposizione di legge che richieda maggioranze qualificate.</p> <p>6. L'Ufficio di Presidenza predispone le schede di votazione in modo da evidenziare il limite di voto di cui al primo comma.</p> <p>7. Qualora il Consiglio non provveda alle nomine nei termini previsti, vi provvede il Presidente <i>ai sensi della legge 15 luglio 1994 n. 444.</i></p>	<p>legge che garantiscono una riserva di posti per le minoranze, sono eletti i candidati proposti, sostenuti dalle minoranze, nell'ordine dei voti riportati, fino a raggiungere la riserva dei posti predetta.</p> <p>4. Nel caso si debba procedere alla nomina di non più di due persone, saranno considerati eletti i candidati che hanno raggiunto la maggioranza assoluta dei votanti. Se tale maggioranza non è raggiunta alla prima votazione, in seconda votazione sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti.</p> <p>5. Il Presidente in conformità della graduatoria di cui al comma 2 e tenuto conto di quanto stabilito nei commi 3 e 4, procede alla proclamazione degli eletti nel limite delle nomine da effettuare, qualunque sia il numero dei voti dagli stessi riportati, salva diversa disposizione di legge che richieda maggioranze qualificate.</p> <p>6. L'Ufficio di Presidenza predispone le schede di votazione in modo da evidenziare il limite di voto di cui al primo comma.</p> <p>7. Qualora il Consiglio non provveda alle nomine nei termini previsti, vi provvede il Presidente ai sensi di legge.</p>		
---	---	--	--

NOTA: Cfr. artt. [37](#) e [94](#), comma 2, lettera b) dello Statuto. Comma 1: Problemi di coordinamento tra i vari commi dell'articolo.

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322	Documento Gruppo	Altre proposte
---------------------	----------------------------------	------------------	----------------

	(Gruppi di maggioranza)	Forza Italia	
<p>Art. 73</p> <p><i>Delegati all'elezione del Presidente della Repubblica</i></p> <p>1. All'elezione del Presidente della Repubblica partecipano tre delegati eletti dal Consiglio regionale nel proprio seno.</p> <p>2. Per l'elezione dei delegati ciascun Consigliere vota non più di due nomi.</p>	<p>Art. 82</p> <p>Delegati all'elezione del Presidente della Repubblica</p> <p>1. Il Consiglio elegge nel proprio seno tre delegati della Regione, di cui uno espressione delle minoranze, per l'elezione del Presidente della Repubblica.</p> <p>2. Per l'elezione dei delegati ciascun Consigliere vota per non più di due nominativi.</p>		

NOTA: cfr. [art. 28, comma 2](#), dello Statuto

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p>Art. 74</p> <p><i>Rendiconto della Giunta al Consiglio</i></p> <p>1. Il Presidente e la Giunta, <i>ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto</i>, rendono conto della propria attività al Consiglio in concomitanza con la presentazione del conto consuntivo.</p> <p>2. Un quarto dei Consiglieri assegnati alla Regione può chiedere, con richiesta motivata, che il Presidente e la Giunta siano chiamati in qualunque momento a rispondere del proprio operato di fronte al Consiglio.</p> <p>3. La richiesta viene presentata al Presidente del Consiglio regionale, il quale, sentito il Presidente della Giunta, la iscrive all'ordine del giorno dell'Assemblea entro 30 giorni dalla presentazione.</p>	<p>Art. 83</p> <p>Rendiconto della Giunta al Consiglio</p> <p>1. Il Presidente e la Giunta rendono conto della propria attività al Consiglio in concomitanza con la presentazione del conto consuntivo.</p> <p>2. Un quinto dei Consiglieri assegnati alla Regione può chiedere, con richiesta motivata, che il Presidente e la Giunta siano chiamati in qualunque momento a rispondere del proprio operato di fronte al Consiglio.</p> <p>3. La richiesta viene presentata al Presidente del Consiglio regionale, il quale, sentito il Presidente della Giunta, la iscrive all'ordine del giorno dell'Assemblea entro 30 giorni dalla presentazione.</p>		

NOTA: Comma 1: ora si parla di rendiconto. Cfr. [art. 68](#) dello Statuto. Comma 2: occorre valutare la compatibilità dell'enunciato con la forma di governo prevista dallo Statuto e le funzioni di indirizzo e controllo del Consiglio regionale (cfr. [art. 26](#), comma 2, dello Statuto)

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
	<p style="text-align: center;">Art. 84 Statuto delle opposizioni</p> <p>1. Le modalità e gli strumenti per la garanzia delle opposizioni relativi ai tempi di lavoro del Consiglio e di esame dei provvedimenti, all'attività di sindacato ispettivo e alle nomine sono definiti dallo statuto e dal presente regolamento.</p> <p>2. Qualora un gruppo o un Consigliere di opposizione ritenga che sia impedito il pieno esercizio di un suo diritto sottopone la questione all'Ufficio di Presidenza che decide all'unanimità entro dieci giorni.</p>	<p>Si tratta innanzitutto di operare una distinzione netta tra prerogative dell'Opposizione, cioè della minoranza più rappresentativa e prerogative delle eventuali altre minoranze. In secondo luogo occorre introdurre la figura del Portavoce dell'Opposizione, alla stregua di quanto previsto dalla Statuto della Regione Toscana e dal Regolamento del relativo Consiglio regionale. Vale a dire un Portavoce nominato dai gruppi consiliari della coalizione maggiormente rappresentativa tramite comunicazione congiunta dei rispettivi presidenti dei gruppi al quale sia attribuito un ben preciso pacchetto di diritti e di poteri.</p> <p>Nel Regolamento del Consiglio regionale della Toscana essi sono: la facoltà di richiedere e ottenere lo svolgimento di indagini conoscitive e inchieste su materie di pubblico interesse nel limite massimo di due l'anno e il diritto di richiedere lo svolgimento di comunicazioni da parte del Presidente della Giunta su questioni di rilevante interesse generale; la facoltà di utilizzare tempi aggiuntivi rispetto agli altri consiglieri per gli interventi nei dibattiti consiliari su rilevanti argomenti quali la presentazione del programma di governo, i maggiori documenti e provvedimenti di carattere economico-finanziario, gli atti di programmazione generale; il diritto di replica alle comunicazioni del Presidente della Giunta; la facoltà di formulare e discutere in ciascuna seduta consiliare una interrogazione a risposta immediata rivolta al Presidente della Giunta regionale; l'attribuzione di risorse e strumenti necessari al pieno esercizio delle sue funzioni. A questi diritti e poteri si potrebbero aggiungere il potere di richiedere e ottenere dal Presidente del Consiglio regionale l'autorizzazione alla trasmissione televisiva dei dibattiti consiliari più importanti e il potere di richiedere la convocazione straordinaria del Consiglio regionale.</p>	

NOTA: Cfr. [art. 94](#) dello Statuto.

Capo VIII

PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p style="text-align: center;">Art. 75</p> <p style="text-align: center;"><i>Annuncio ed assegnazione dei progetti di legge</i></p> <p>1. I progetti di legge devono essere accompagnati da una relazione illustrativa e sottoscritti da chi li ha presentati.</p> <p>2. Essi sono annunciati al Consiglio nella seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.</p> <p>3. Il Presidente del Consiglio assegna i progetti di legge alle Commissioni competenti secondo quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento. Copia dei progetti di legge con l'indicazione dell'assegnazione è distribuita a ciascun Consigliere.</p> <p>4. Il Presidente riferisce al Consiglio qualora sorgano dubbi sulla ricevibilità dei progetti di legge presentati; qualora i dubbi concernano la loro ammissibilità, la Commissione competente ne riferisce al Consiglio. In entrambi i casi decide il Consiglio per alzata di mano.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 85</p> <p style="text-align: center;">Annuncio ed assegnazione dei progetti di legge</p> <p>1. I progetti di legge devono essere sottoscritti da chi li ha presentati e accompagnati da una relazione illustrativa e, per i progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzione di entrate, da una relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri recati e sulle relative coperture e da una relazione tecnico-finanziaria qualora comportino ulteriori spese.</p> <p>2. Essi sono annunciati al Consiglio nella seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.</p> <p>3. Il Presidente del Consiglio assegna i progetti di legge alle Commissioni competenti secondo quanto previsto dall'articolo 25 del Regolamento. Copia dei progetti di legge con l'indicazione dell'assegnazione è distribuita a ciascun Consigliere.</p> <p>4. Il Presidente riferisce al Consiglio qualora sorgano dubbi sulla ricevibilità dei progetti di legge presentati; qualora i dubbi concernano la loro ammissibilità, la Commissione competente ne riferisce al Consiglio. In entrambi i casi decide il Consiglio per alzata di mano.</p>		

NOTA: Si ricorda che l'obbligo di presentazione di una relazione tecnico-finanziaria è previsto dall'art. 26 della l.r. n. 7/2001.

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322	Documento Gruppo Forza	Altre proposte
---------------------	----------------------------------	------------------------	----------------

	(Gruppi di maggioranza)	Italia	
<p>Art. 76 <i>Dichiarazioni di urgenza</i></p> <p>1. Per i progetti di legge può essere dichiarata l'urgenza su richiesta del proponente o di 3 Consiglieri o della Giunta. Per i progetti di legge di iniziativa popolare o degli Enti locali può essere dichiarata l'urgenza su richiesta di almeno tre Consiglieri o della Giunta.</p> <p>2. Il Consiglio regionale, alla fine della seduta nella quale è stata presentata la richiesta, delibera per alzata di mano, dopo aver ascoltato un oratore per Gruppo.</p> <p>3. L'approvazione della dichiarazione d'urgenza comporta la riduzione di tutti i termini alla metà nonché, per le leggi <i>ed i Regolamenti</i>, l'autorizzazione alla Commissione di riferire oralmente.</p> <p>4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti possono anche applicarsi, in quanto compatibili, per l'esame dei Regolamenti e delle altre deliberazioni di competenza del Consiglio.</p>	<p>Art. 86 <i>Dichiarazioni di urgenza</i></p> <p>1. Per i progetti di legge, ad eccezione delle ipotesi previste dall'articolo 48, comma 3 dello Statuto, può essere dichiarata l'urgenza su richiesta del proponente o di 3 Consiglieri o della Giunta. Per i progetti di legge di iniziativa popolare o degli Enti locali può essere dichiarata l'urgenza su richiesta di almeno tre Consiglieri o della Giunta.</p> <p>2. Il Consiglio regionale, alla fine della seduta nella quale è stata presentata la richiesta, delibera per alzata di mano, dopo aver ascoltato un oratore a favore e uno contro.</p> <p>3. L'approvazione della dichiarazione d'urgenza comporta la riduzione di tutti i termini alla metà nonché per le leggi l'autorizzazione alla Commissione di riferire oralmente.</p> <p>4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche all'esame dei Regolamenti e delle altre deliberazioni di competenza del Consiglio.</p>		

NOTA: Comma 1: l'articolo di riferimento è l'[art. 45, comma 3](#), dello Statuto. Comma 3 e 4: si segnala che i Regolamenti non sono più di competenza esclusiva del Consiglio regionale ma sono ripartiti tra i due organi. Cfr. [art. 27](#) dello Statuto. La norma risulta quindi riferita solo ai Regolamenti di competenza consiliare.

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p style="text-align: center;">Art. 77</p> <p style="text-align: center;"><i>Progetti di legge presentati nella precedente legislatura</i></p> <p>1. I progetti ed i disegni di legge oggetto d'esame nella precedente legislatura e che siano ripresentati nello stesso testo entro 6 mesi dall'inizio della nuova possono, su decisione del Consiglio, fruire della procedura indicata nel 2° comma.</p> <p>2. Qualora il progetto di cui si è decisa la riassunzione abbia esaurito nella precedente legislatura la fase referente, esso è trattato direttamente dal Consiglio se i proponenti lo richiedano ed il Consiglio accetti. Nel caso in cui nella precedente legislatura non sia stata esaurita la fase referente, la Commissione competente può acquisire ed utilizzare il materiale già prodotto.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 87</p> <p style="text-align: center;">Progetti di legge presentati nella precedente legislatura</p> <p>1. I progetti ed i disegni di legge oggetto d'esame nella precedente legislatura e che siano ripresentati nello stesso testo entro 6 mesi dall'inizio della nuova possono, su decisione del Consiglio, fruire della procedura indicata nel comma 2.</p> <p>2. Qualora il progetto di cui si è decisa la riassunzione abbia esaurito nella precedente legislatura la fase referente o redigente, esso è trattato direttamente dal Consiglio se i proponenti lo richiedano ed il Consiglio accetti. Nel caso in cui nella precedente legislatura non sia stata esaurita la fase referente, legislativa o redigente, la Commissione competente può acquisire ed utilizzare il materiale già prodotto.</p>		

NOTA: comma 1: si segnala che con la dicitura “progetti di legge” si intendono sia i disegni di legge, pertanto il comma potrebbe essere riscritto in uno dei due modi: «*I progetti di legge oggetto di esame nella precedente legislatura...*» oppure «*Le proposte e i disegni di legge oggetto di esame nella precedente legislatura ...*».

NOTA2: Gli articoli 88, 89, 90, 91, 92 e 93 della proposta di deliberazione n. 322 sono stati collocati in corrispondenza degli articoli del Regolamento vigente che trattano la stessa materia (artt. 81 e seguenti).

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p data-bbox="389 288 472 312">Art. 78</p> <p data-bbox="174 320 685 347"><i>Ordini del giorno sul contenuto della legge</i></p> <p data-bbox="132 387 725 587">1. Nel corso della discussione generale o sui singoli articoli possono essere presentati ordini del giorno che esplicitino il significato della legge o contengano direttive o istruzioni alla Giunta per la sua applicazione o alle Commissioni, nel caso di rinvio alle stesse per un ulteriore esame.</p> <p data-bbox="132 627 725 719">2. Gli ordini del giorno sono votati, anche per divisione, prima del passaggio alla votazione finale.</p>	<p data-bbox="1039 288 1122 312">Art. 73</p> <p data-bbox="822 320 1339 347">Presentazione ed esame di ordini del giorno</p> <p data-bbox="784 387 1377 687">1. Nel corso della discussione degli articoli possono essere presentati per iscritto e svolti ordini del giorno che servano di indicazione alla Giunta in relazione alla legge in esame. Essi devono riferirsi ad articoli già approvati o alla legge nel suo complesso, e sono posti in votazione dopo l'approvazione dell'ultimo articolo e la dichiarazione di voto sulla legge, ma prima della votazione finale.</p> <p data-bbox="784 695 1377 1024">2. Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducano sostanzialmente emendamenti o articoli aggiuntivi respinti. In tale caso il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno e sentito uno dei proponenti, può dichiararlo inammissibile. Se il proponente insiste ed il Presidente ritenga opportuno consultare l'assemblea, questa decide per alzata di mano, sentito un oratore a favore e uno contro per non più di cinque minuti</p>		

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p data-bbox="315 248 405 272">Art. 79</p> <p data-bbox="147 280 568 344"><i>Ordini del giorno di non passaggio agli articoli</i></p> <p data-bbox="129 384 586 751"><i>1. Dopo la discussione generale su un progetto di legge e prima del passaggio agli articoli, il Consiglio deve esaminare prioritariamente gli ordini del giorno su questioni pregiudiziali o sospensive, oppure diretti ad impedire il passaggio all'esame degli articoli, che possono essere illustrati e discussi secondo le norme previste dall'art. 63 del Regolamento.</i></p>			

NOTA: articolo non presente nella proposta di deliberazione n. 322

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
	<p style="text-align: center;">Art. 70</p> <p style="text-align: center;">Discussione sugli articoli e sugli emendamenti</p> <p>1. Terminata la discussione sulle linee generali si procede all'esame congiunto di ciascun articolo e degli emendamenti ad esso proposti.</p> <p>2. Hanno diritto di intervenire per primi i presentatori di emendamenti, nell'ordine stabilito dall'articolo 72, comma 3. Il Consigliere che presenta più di tre emendamenti ha a disposizione un tempo complessivo non superiore a venti minuti per illustrare tutti gli emendamenti alla legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 67, comma 5.</p> <p>3. Conclusa la discussione di cui al comma 1, si procede alla discussione congiunta degli emendamenti e degli eventuali subemendamenti, nel rispetto dei tempi indicati al comma 2. Ciascun Consigliere può svolgere una unica dichiarazione di voto rispettivamente sul complesso dei subemendamenti, degli emendamenti e sull'articolo. Per ogni dichiarazione di voto è prevista la durata di cinque minuti.</p> <p>4. La Giunta ed i relatori possono esprimere i loro pareri sugli emendamenti prima che siano posti in votazione.</p> <p>5. Chi ritira un emendamento ha diritto di esporre le ragioni del ritiro per un tempo non eccedente un minuto.</p>		

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
	<p style="text-align: center;">Art. 71 Presentazione degli emendamenti</p> <p>1. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, di regola, presentati e discussi nelle commissioni nel rispetto dei tempi assegnati alla commissione stessa per l'esame del provvedimento. Se sono respinti in Commissione, possono essere ripresentati in Consiglio.</p> <p>2. Nuovi emendamenti o nuovi articoli aggiuntivi possono essere presentati anche direttamente nel corso della seduta, ma comunque non dopo la chiusura della discussione sulle linee generali salvo che per il relatore del provvedimento.</p> <p>3. L'Assemblea può decidere che la trattazione degli emendamenti richieda il ritorno in commissione o per l'esame dei soli emendamenti o per riapertura della fase referente sull'intero testo, con le modalità definite all'articolo 88. La Giunta regionale può proporre, prima della votazione di ciascun articolo e del testo finale, gli emendamenti necessari ad esprimere l'orientamento conclusivo del dibattito intervenuto sui singoli articoli o sul testo complessivo del provvedimento. Tali emendamenti sono votati per primi e la loro approvazione fa decadere ogni altro emendamento al testo.</p> <p>4. Gli emendamenti di cui ai commi 1 e 2 debbono essere distribuiti in principio di seduta o comunque prima di essere discussi.</p> <p>5. Il Presidente ha la facoltà di negare l'accettazione di emendamenti presentati dallo stesso Consigliere aventi tra loro contenuto alternativo e collegati in un rapporto di subordinazione. La stessa facoltà spetta al Presidente per i subemendamenti.</p> <p>6. Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di emendamenti, subemendamenti e di articoli aggiuntivi che siano stati formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione ovvero siano preclusi da precedenti votazioni. Se il Consigliere presentatore insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare l'assemblea, questa decide votando senza discussione.</p>		

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322	Documento Gruppo	Altre proposte
---------------------	----------------------------------	------------------	----------------

	(Gruppi di maggioranza)	Forza Italia	
<p style="text-align: center;">Art. 80 <i>Emendamenti</i></p> <p><i>1. Gli emendamenti debbono essere presentati alla Presidenza del Consiglio regionale almeno 24 ore prima della seduta indetta per la discussione degli articoli ai quali si riferiscono. Essi sono di regola distribuiti all'inizio della seduta.</i></p> <p><i>2. È ammessa la presentazione di ulteriori emendamenti dopo il termine di cui al primo comma ed anche nel corso della seduta, qualora siano sottoscritti da almeno 3 Consiglieri, dal rappresentante di un Gruppo, o siano presentati dal rappresentante della Giunta.</i></p> <p><i>3. Gli emendamenti che comportano aumento di spesa o che comunque incidono sul piano di sviluppo o sul bilancio della Regione sono trasmessi dal Presidente, subito dopo la loro presentazione, alla Commissione competente perché esprima il proprio parere; questo può essere dato anche verbalmente nel corso della seduta.</i></p> <p><i>4. La votazione di emendamenti ad un testo ha la precedenza su quella del testo stesso. Nel caso di presentazione di più emendamenti ad uno stesso testo, la discussione e la votazione hanno luogo nel seguente ordine: emendamenti soppressivi, sostitutivi, modificativi, aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso. Contro gli emendamenti non sono ammesse la questione pregiudiziale o sospensiva.</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 72 Votazione sugli emendamenti e sugli articoli</p> <p>1. La votazione si fa sugli emendamenti proposti e sull'intero articolo.</p> <p>2. Quando è presentato un solo emendamento, e questo è soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del testo.</p> <p>3. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso articolo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi e infine quelli aggiuntivi. I subemendamenti sono votati prima di quello principale.</p> <p>4. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo</p>	<p>Una volta determinati i tempi spettanti a ciascun gruppo consiliare per l'esame di ciascun provvedimento, non avrebbero ragione ulteriori limitazioni riguardanti l'impiego di tali tempi (ad esempio, lo svolgimento di una unica dichiarazione di voto sul complesso degli emendamenti da parte di ciascun consigliere).</p> <p>Addirittura si potrebbe considerare l'opportunità di introdurre norme come quelle di cui agli articoli 85, comma 8, e 85-bis del Regolamento della Camera dei deputati volte a contenere il numero di votazioni sulle proposte emendative che presentano differenze minime di contenuto, purché ciò avvenga nella</p>	

	<p>una pluralità di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o date o altre espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri.</p> <p>5. Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico ed un proprio valore normativo, può essere richiesta la votazione per parti separate.</p> <p>6. Quando un progetto di legge, dopo la votazione degli emendamenti, consiste di un solo articolo, non si procede alla votazione dell'articolo unico, ma si procede direttamente alla votazione finale del progetto stesso, salvo il caso di richiesta di votazione per parti separate.</p>	<p>salvaguardia del diritto al voto di un numero minimo di emendamenti, articoli aggiuntivi e subemendamenti presentati dai consiglieri di ciascun gruppo (numero minimo da determinare in proporzione alla consistenza dei gruppi stessi).</p>	
--	---	---	--

NOTE: Comma 1 Reg. vigente: cfr art. 71 della pdl n. 322

Comma 3 Reg. vigente: Potrebbe essere opportuno mantenere in vita il terzo comma al fine di coordinare l'eventuale aumento di spesa con i principi di bilancio.

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322	Documento Gruppo Forza	Altre proposte
----------------------------	---	-------------------------------	-----------------------

	(Gruppi di maggioranza)	Italia	
<p>Art. 81 <i>Rinvio in Commissione</i></p> <p>1. Il Consiglio può rinviare alla Commissione l'esame dell'intero testo o di singoli articoli quando gli emendamenti proposti rendano necessaria ed opportuna un'ulteriore istruttoria. 2. La Commissione riferisce al Consiglio entro il termine da questo stabilito. Se gli emendamenti comportano maggiori spese o minori entrate l'intero progetto deve essere rinviato anche all'esame della Commissione Programmazione e Bilancio.</p>	<p>Art. 88 Rinvio in Commissione</p> <p>1. Il Consiglio può rinviare alla Commissione l'esame dell'intero testo o di singoli articoli quando gli emendamenti proposti rendano necessaria ed opportuna un'ulteriore istruttoria. 2. La Commissione riferisce al Consiglio entro il termine da questo stabilito. Se gli emendamenti comportano maggiori spese o minori entrate l'intero progetto deve essere rinviato anche all'esame della Commissione Programmazione e Bilancio.</p>		

NOTA: Si ricorda che lo Statuto prevede la “Commissione *permanente* Programmazione e Bilancio” (cfr. [art. 34](#) dello Statuto)

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p>Art. 82 <i>Votazione delle leggi</i></p> <p>1. La votazione sui singoli articoli si svolge in forma palese; deve essere utilizzato l'appello nominale ogni volta in cui lo richiedano almeno tre Consiglieri. L'appello nominale deve essere sempre adottato per la votazione finale delle leggi.</p>	<p>Art. 89 Votazione delle leggi</p> <p>1. La votazione sui singoli articoli si svolge in forma palese; deve essere utilizzato l'appello nominale ogni volta in cui lo richiedano almeno tre Consiglieri. L'appello nominale deve essere sempre adottato per la votazione finale delle leggi.</p>		

NOTA: Cfr. [art. 45](#) dello Statuto.

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p style="text-align: center;">Art. 83</p> <p style="text-align: center;"><i>Correzioni di forma e modifiche di coordinamento</i></p> <p>1. Prima della votazione finale, ogni Consigliere può richiamare l'attenzione del Consiglio sopra le correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che giudichi opportune, nonché sopra quelle disposizioni già approvate che sembrino in contrasto tra loro o inconciliabili con lo scopo della legge.</p> <p>2. Nel caso di semplici correzioni di forma, il Consiglio delibera per alzata di mano dopo l'intervento di non più di un oratore per ciascun Gruppo.</p> <p>3. Le proposte di modificazione dovute a ragioni di coordinamento, al contrasto tra le disposizioni adottate o alla loro inconciliabilità con lo scopo della legge sono ammissibili solo quando alla richiesta stessa non si oppongano oltre un quarto dei Consiglieri presenti o i rappresentanti di Gruppi consiliari che rappresentino oltre un quarto dei componenti del Consiglio. Nel caso in cui tali proposte siano ammesse, esse sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.</p> <p>4. Qualora la necessità di correzioni formali sia rilevata in un momento successivo, tali correzioni possono essere apportate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Delle medesime è data comunicazione al Consiglio nella prima seduta.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 90</p> <p style="text-align: center;">Correzioni di forma e modifiche di coordinamento</p> <p>1. Prima della votazione finale, ogni Consigliere può richiamare l'attenzione del Consiglio sopra le correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che giudichi opportune, nonché sopra quelle disposizioni già approvate che sembrino in contrasto tra loro o inconciliabili con lo scopo della legge.</p> <p>2. Nel caso di semplici correzioni di forma, il Consiglio delibera per alzata di mano dopo l'intervento di non più di un oratore per ciascun Gruppo.</p> <p>3. Le proposte di modificazioni dovute a ragioni di coordinamento, al contrasto tra le disposizioni adottate o alla loro inconciliabilità con lo scopo della legge sono ammissibili solo quando alla richiesta stessa non si oppongano oltre un quinto dei Consiglieri presenti o i rappresentanti di Gruppi consiliari che rappresentino oltre un quinto dei componenti del Consiglio. Nel caso in cui tali proposte siano ammesse, esse sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.</p> <p>4. Qualora la necessità di correzioni formali sia rilevata in un momento successivo, tali correzioni possono essere apportate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Delle medesime è data comunicazione al Consiglio nella prima seduta.</p>		

NOTA: Il comma 2 del presente articolo della proposta di deliberazione n. 322 deve essere coordinato con l'articolo 76 relativo alla "Forma di votazione".

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p style="text-align: center;">Art. 84 <i>Ripresentazione dei progetti respinti</i></p> <p>1. Non possono essere ripresentati progetti di legge che riproducano sostanzialmente il contenuto di progetti precedentemente respinti, se non sono trascorsi 6 mesi dalla data della reiezione. 2. Il giudizio in merito compete all'Ufficio di Presidenza.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 91 Ripresentazione dei progetti respinti</p> <p>1. Non possono essere ripresentati progetti di legge che riproducano sostanzialmente il contenuto di progetti precedentemente respinti, se non sono trascorsi sei mesi dalla data della reiezione. 2. Il giudizio in merito compete all'Ufficio di Presidenza.</p>		

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p style="text-align: center;">Art. 85 <i>Riesame di leggi</i></p> <p>—1. Il Presidente dà comunicazione al Consiglio delle osservazioni del Commissario di Governo e le trasmette alla Commissione competente che le esamina. —2. Il Consiglio può decidere di limitare la discussione e la votazione agli articoli o alle parti che hanno dato luogo al rinvio. È comunque necessaria la votazione finale dell'intero testo. —3. Si osservano le disposizioni di cui ai commi precedenti, in quanto compatibili, anche per le deliberazioni annullate o rinviate al Consiglio dalla Commissione di controllo ai sensi dell'art. 47 dello Statuto.</p>			

NOTA: Articolo interamente superato dalla L. Cost. n. 3/2001

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p>Art. 86</p> <p><i>Illegittimità o annullamento di leggi regionali</i></p> <p><i>1. Nel caso che la Corte Costituzionale dichiari la illegittimità, anche parziale, di una legge regionale, o nel caso di annullamento della legge da parte del Parlamento, il Presidente ne informa il Consiglio nella prima seduta, e la questione relativa ai provvedimenti consequenziali è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva del Consiglio.</i></p>			

NOTA: Comma 1: cfr. L.Cost. n. 3/2001. Valutare l'opportunità di mantenere una parte dell'articolo.

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p style="text-align: center;">Art. 87</p> <p style="text-align: center;"><i>Deliberazione di richiesta di referendum abrogativo ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione</i></p> <p>1. La Giunta o un quarto dei Consiglieri assegnati alla Regione possono proporre di richiedere un referendum ai sensi dell'art. 75 della Costituzione. In tal caso il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno della seduta successiva alla presentazione.</p> <p>2. Il Consiglio può deliberare di discuterla immediatamente oppure di rinviarla all'esame della Commissione permanente competente per materia perché riferisca al Consiglio; qualora la richiesta attenga a materie escluse dalla competenza delle Commissioni permanenti, il Consiglio può deliberare l'istituzione di una Commissione speciale composta ai sensi dell'art. 38 del Regolamento.</p> <p>3. La richiesta di referendum è approvata se riceve il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione. Subito dopo l'approvazione della richiesta il Consiglio procede alla nomina del delegato e del suo supplente.</p> <p>4. Il Presidente del Consiglio Regionale, entro 7 giorni dalla deliberazione della richiesta di referendum, provvede a trasmettere la deliberazione stessa ai Presidenti dei Consigli delle altre Regioni.</p> <p>5. Lo stesso Presidente comunica al Consiglio analoghe deliberazioni che gli pervengano da altre Regioni.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 92</p> <p style="text-align: center;">Deliberazione di richiesta di referendum abrogativo ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione</p> <p>1. La Giunta o un quarto dei Consiglieri assegnati alla Regione possono proporre di richiedere un referendum ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione. In tal caso il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno della seduta successiva alla presentazione.</p> <p>2. Il Consiglio può deliberare di discuterla immediatamente oppure di rinviarla all'esame della Commissione permanente competente per materia perché riferisca al Consiglio; qualora la richiesta attenga a materie escluse dalla competenza delle Commissioni permanenti, il Consiglio può deliberare l'istituzione di una Commissione speciale composta ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento.</p> <p>3. La richiesta di referendum è approvata se riceve il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione. Subito dopo l'approvazione della richiesta il Consiglio procede alla nomina del delegato e del suo supplente.</p> <p>4. Il Presidente del Consiglio Regionale, entro 7 giorni dalla deliberazione della richiesta di referendum, provvede a trasmettere la deliberazione stessa ai Presidenti dei Consigli delle altre Regioni.</p> <p>5. Lo stesso Presidente comunica al Consiglio analoghe deliberazioni che gli pervengano da altre Regioni.</p>		

NOTA: Cfr. [art. 75 della Costituzione](#) della Repubblica Italiana

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p data-bbox="315 320 618 384">Art. 88 <i>Applicabilità delle norme</i></p> <p data-bbox="132 421 797 520">1. Le disposizioni contenute nel Capo VIII si osservano, in quanto applicabili, per la discussione di ogni argomento posto all'ordine del giorno del Consiglio.</p> <p data-bbox="132 592 797 756">2. <i>In particolare, le procedure di cui agli artt. 75, 76, 80, 81 e 83 si applicano anche alle proposte di deliberazione concernenti i provvedimenti amministrativi del Consiglio, per le quali l'iniziativa spetta alla Giunta e ai singoli Consiglieri regionali.</i></p> <p data-bbox="132 762 797 823">3. La proposta di deliberazione deve contenere lo schema del provvedimento amministrativo da assumere.</p> <p data-bbox="132 963 797 1094">4. Il voto sulle deliberazioni può essere espresso per alzata di mano. La dichiarazione di voto è consentita in relazione alla votazione finale complessiva e su eventuali emendamenti.</p>	<p data-bbox="1039 320 1341 384">Art. 93 Applicabilità delle norme</p> <p data-bbox="857 421 1523 585">1. Le disposizioni contenute nel Capo VIII si osservano, in quanto applicabili, per la discussione di proposte di deliberazione concernenti i provvedimenti amministrativi del Consiglio e per ogni argomento posto all'ordine del giorno del Consiglio.</p> <p data-bbox="857 762 1523 823">2. La proposta di deliberazione deve contenere lo schema del provvedimento amministrativo da assumere.</p> <p data-bbox="857 963 1523 1094">3. Il voto sulle deliberazioni può essere espresso per alzata di mano. La dichiarazione di voto è consentita in relazione alla votazione finale complessiva e su eventuali emendamenti.</p>		

NOTA: Il comma 3 del presente articolo della proposta di deliberazione n. 322 deve essere coordinato con l'articolo 76 relativo alla "Forma di votazione".

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
CAPO IX INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO	Capo IX SINDACATO ISPETTIVO: INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO		

NOTA: Cfr. [art. 94](#), comma 2, lettera a), e [art. 18](#), comma 4, dello Statuto. Si segnala che nella proposta di deliberazione n. 322 la denominazione del Capo IX non è corretta poiché il “sindacato ispettivo” comprende interrogazioni e interpellanze ma ordini del giorno e mozioni sono “atti di indirizzo”.

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
Art. 89 <i>Interrogazioni</i> 1. L'interrogazione consiste nella <i>semplice</i> domanda per sapere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta alla Giunta o sia esatta, se la Giunta intenda comunicare al Consiglio determinati documenti o abbia preso o intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati o, comunque, per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'Amministrazione regionale. 2. Il Consigliere che intenda rivolgere un'interrogazione alla Giunta, la presenta per iscritto al Presidente del Consiglio, che ne cura l'inoltro al Presidente della Giunta e ne trasmette contemporaneamente copia ai Gruppi consiliari. 3. Il Consigliere, nella richiesta di cui al 2° comma, specifica se intende avere risposta scritta, oppure risposta orale, in Consiglio o in Commissione. La	Art. 94 Interrogazioni 1. L'interrogazione consiste nella domanda per sapere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta alla Giunta o sia esatta, se la Giunta intenda comunicare al Consiglio determinati documenti o abbia preso o intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati o, comunque, per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'Amministrazione regionale. 2. Il Consigliere che intenda rivolgere un'interrogazione alla Giunta, la presenta per iscritto al Presidente del Consiglio, che ne cura l'inoltro al Presidente della Giunta e ne trasmette contemporaneamente copia ai Gruppi consiliari. 3. Il Consigliere, nella richiesta di cui al comma 2, specifica se intende avere risposta scritta, oppure risposta orale, in Consiglio o in Commissione. La risposta scritta, se modifica una precedente		

<p>risposta scritta, se modifica una precedente specificazione, può essere richiesta anche in tempi successivi.</p> <p>4. Alle interrogazioni per cui sia stata chiesta risposta scritta, la Giunta provvede entro 15 giorni dal ricevimento. In caso di mancata risposta nel termine suddetto, l'interrogante può chiedere la risposta orale in Commissione.</p> <p>5. Quando è chiesta risposta orale in Consiglio, la Giunta, entro venti giorni dal ricevimento, comunica al Presidente del Consiglio la sua disponibilità a rispondere. Le interrogazioni vengono quindi poste in discussione in Consiglio, nel rispetto dell'ordine di presentazione, salvo che il Presidente ne riconosca la particolare urgenza o l'opportunità di risposta contemporanea ad altre interrogazioni o interpellanze, nel caso di identità o connessione di argomenti.</p> <p>6. Le interrogazioni, per cui sia stata richiesta la risposta orale in Commissione, sono trasmesse dal Presidente del Consiglio contemporaneamente alla Giunta e al Presidente della Commissione competente per materia. Esse vengono poste all'ordine del giorno della prima seduta che si tenga trascorsi almeno 8 giorni dal ricevimento, dandone comunicazione alla Giunta e ai Consiglieri interroganti, i quali partecipano alla seduta anche se non fanno parte della Commissione.</p>	<p>specificazione, può essere richiesta anche in tempi successivi.</p> <p>4. Alle interrogazioni per cui sia stata chiesta risposta scritta, la Giunta provvede entro 15 giorni dal ricevimento. In caso di mancata risposta nel termine suddetto, l'interrogante può chiedere la risposta orale in Commissione.</p> <p>5. Quando è chiesta risposta orale in Consiglio, la Giunta, entro venti giorni dal ricevimento, comunica al Presidente del Consiglio la sua disponibilità a rispondere. Le interrogazioni vengono quindi poste in discussione in Consiglio, nel rispetto dell'ordine di presentazione, salvo che il Presidente ne riconosca la particolare urgenza o l'opportunità di risposta contemporanea ad altre interrogazioni o interpellanze, nel caso di identità o connessione di argomenti.</p> <p>6. Le interrogazioni, per cui sia stata richiesta risposta orale in Commissione, sono trasmesse dal Presidente del Consiglio contemporaneamente al Presidente della Giunta e al Presidente della Commissione competente per materia. Esse vengono poste all'ordine del giorno della prima seduta che si tenga trascorsi almeno 8 giorni dal ricevimento, dandone comunicazione alla Giunta e ai Consiglieri interroganti, i quali partecipano alla seduta anche se non fanno parte della Commissione.</p> <p>7. Relativamente alle interrogazioni, che gli interroganti dichiarano di natura indifferibile ed urgente, la trattazione deve essere svolta, sulla base della richiesta in Consiglio o in Commissione, entro 15 giorni dalla presentazione nel limite massimo di una interrogazione per Consigliere per ogni seduta. Tali interrogazioni possono essere illustrate dal proponente per due minuti di tempo e la Giunta ha tre minuti per fornire la relativa risposta.</p>		
--	--	--	--

<p>7. Dopo la risposta orale della Giunta, in Consiglio o in Commissione, l'interrogante o uno degli interroganti, in caso di interrogazione firmata da più Consiglieri, ha diritto di replica per dichiarare se è soddisfatto o motivare l'eventuale insoddisfazione.</p> <p>8. Se nessuno dei firmatari di un'interrogazione è presente al momento in cui essa è posta in discussione in Consiglio o in Commissione, salvo il caso di congedo, alla stessa verrà data risposta scritta, da comunicarsi all'interrogante o al primo firmatario.</p> <p>9. L'interrogazione per cui sia stata richiesta la trattazione in Consiglio o in Commissione, che non abbia avuto risposta entro 60 giorni dalla comunicazione alla Giunta, viene comunque portata all'esame del Consiglio. In tal caso la Giunta potrà procedere alla risposta, oppure dichiarare le ragioni per cui non può o non intende rispondere, salvo sempre il diritto di intervento dell'interrogante ai sensi del 7° comma del presente articolo.</p> <p><i>10. Le interrogazioni di cui sia stata prevista la trattazione in una determinata seduta del Consiglio, che non abbiano potuto essere trattate nei termini di cui al 5° comma dell'art. 47, sono rinviate alla seduta successiva; in tal caso l'interrogante può chiedere risposta scritta, che gli verrà comunicata entro i successivi 5 giorni.</i></p> <p>11. A più interrogazioni relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi, la Giunta può dare un'unica risposta, che deve essere distintamente comunicata agli interroganti, nel caso di interrogazione a risposta scritta; è fatto salvo il</p>	<p>8. Dopo la risposta orale della Giunta, in Consiglio o in Commissione, l'interrogante o uno degli interroganti, in caso di interrogazione firmata da più Consiglieri, ha diritto di replica per dichiarare se è soddisfatto o motivare l'eventuale insoddisfazione.</p> <p>9. Se nessuno dei firmatari di un'interrogazione è presente al momento in cui essa è posta in discussione in Consiglio o in Commissione, salvo il caso di congedo, alla stessa verrà data risposta scritta, da comunicarsi all'interrogante o al primo firmatario.</p> <p>10. L'interrogazione per cui sia stata richiesta la trattazione in Consiglio o in Commissione, che non abbia avuto risposta entro 30 giorni dalla comunicazione alla Giunta, viene comunque portata all'esame del Consiglio. In tal caso la Giunta potrà procedere alla risposta, oppure dichiarare le ragioni per cui non può o non intende rispondere, salvo sempre il diritto di intervento dell'interrogante ai sensi del comma 8 del presente articolo.</p> <p>11. A più interrogazioni relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi, la Giunta può dare un'unica risposta, che deve essere distintamente comunicata agli interroganti, nel caso di interrogazione a risposta scritta; è fatto salvo il diritto</p>		
---	---	--	--

diritto di replica da parte di un Consigliere firmatario per ciascuna delle interrogazioni, nel caso di risposta data in Consiglio o in Commissione.	di replica da parte di un Consigliere firmatario per ciascuna delle interrogazioni, nel caso di risposta data in Consiglio o in Commissione.		
--	--	--	--

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
	<p style="text-align: center;">Art. 95 Interrogazioni a risposta immediata</p> <p>1. Le interrogazioni a risposta immediata consistono in una sola domanda formulata in modo chiaro e conciso su un argomento connotato da urgenza e particolare attualità politica.</p> <p>2. Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata ha luogo, di norma, una volta alla settimana.</p> <p>3. Le interrogazioni a risposta immediata debbono pervenire al Presidente del Consiglio 24 ore prima della relativa seduta. Qualora il Presidente le giudichi inammissibili in quanto sprovviste delle caratteristiche richieste, il presentatore può richiederne la trasformazione in interrogazioni ordinarie.</p> <p>4. Ciascun Consigliere non può presentare più di una interrogazione a risposta immediata per ciascuna seduta dedicata alla loro trattazione e, comunque, ciascun gruppo non può farsi promotore di un numero superiore a tre interrogazioni nella medesima seduta. Viene data, in ogni caso, priorità alle interrogazioni presentate dai gruppi di opposizione.</p> <p>5. Il Presidente invita a rispondere all'interrogazione il Presidente della Giunta o l'Assessore competente i quali possono delegare altro componente della Giunta.</p> <p>6. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di tre minuti. Il rappresentante della Giunta risponde per non più di cinque minuti. L'interrogazione si intende ritirata se l'interrogante non si trova presente quando giunge il suo turno.</p>	<p>Per quanto riguarda il sindacato ispettivo, oltre a quanto già proposto in riferimento ai diritti da attribuire al Portavoce dell'Opposizione, si propongono due nuovi strumenti: le interrogazioni a risposta immediata e le interpellanze urgenti, analogamente a quanto previsto dagli articoli 135-bis e 138-bis del Regolamento della Camera dei deputati.</p> <p>Inoltre, il Portavoce dell'Opposizione dovrebbe avere la facoltà di formulare e discutere, in ciascuna seduta consiliare, una interrogazione a risposta immediata rivolta al Presidente della Giunta regionale.</p>	

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p style="text-align: center;">Art. 90 <i>Interpellanze</i></p> <p>1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta alla Giunta per conoscere i motivi o gli intendimenti della sua condotta su determinati problemi o, comunque, sollecitare spiegazioni circa specifici atti amministrativi.</p> <p>2. La risposta della Giunta alle interpellanze è data oralmente in Consiglio regionale. Per la presentazione e la trattazione si seguono le norme stabilite per le interrogazioni ai commi 2° e 5° dell'art. 89.</p> <p>3. Il Consigliere interpellante o uno dei firmatari della richiesta ha diritto, prima della risposta da parte della Giunta, di illustrare l'interpellanza per non più di 5 minuti; dopo la risposta ha diritto di replica per dichiararsi soddisfatto, oppure per motivare l'eventuale insoddisfazione.</p> <p>4. Se nessuno dei firmatari di un'interpellanza è presente al momento in cui la stessa è posta in discussione in Consiglio, salvo il caso che gli stessi siano in congedo, l'interpellanza si considera decaduta; in tal caso, tuttavia, la risposta della Giunta verrà comunicata in forma scritta all'interpellante o al primo firmatario.</p> <p>5. Le interpellanze di cui sia prevista la discussione in una determinata seduta del Consiglio che non abbiano potuto essere trattate nel termine di cui al 5° comma dell'art. 47, sono rinviate alla successiva seduta.</p> <p>6. <i>Qualora, per qualsiasi ragione, siano trascorsi oltre 60 giorni dalla presentazione</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 96 Interpellanze</p> <p>1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta alla Giunta per conoscere i motivi o gli intendimenti della sua condotta su determinati problemi o, comunque, sollecitare spiegazioni circa specifici atti amministrativi.</p> <p>2. La risposta della Giunta alle interpellanze è data oralmente in Consiglio regionale. Per la presentazione e la trattazione si seguono le norme stabilite per le interrogazioni ai commi 2 e 5 dell'articolo 94.</p> <p>3. Il Consigliere interpellante o uno dei firmatari della richiesta ha diritto, prima della risposta da parte della Giunta, di illustrare l'interpellanza per non più di 5 minuti; dopo la risposta ha diritto di replica per dichiararsi soddisfatto, oppure per motivare l'eventuale insoddisfazione.</p> <p>4. Se nessuno dei firmatari di un'interpellanza è presente al momento in cui la stessa è posta in discussione in Consiglio, salvo il caso che gli stessi siano in congedo, l'interpellanza si considera decaduta; in tal caso, tuttavia, la risposta della Giunta verrà comunicata in forma scritta all'interpellante o al primo firmatario.</p> <p>5. Le interpellanze di cui sia prevista la discussione in una determinata seduta del Consiglio che non abbiano potuto essere trattate nel termine di cui al comma 5 dell'articolo 52, sono rinviate alla successiva seduta.</p>	<p>Per quanto riguarda il sindacato ispettivo, oltre a quanto già proposto in riferimento ai diritti da attribuire al Portavoce dell'Opposizione, si propongono due nuovi strumenti: le interrogazioni a risposta immediata e le interpellanze urgenti, analogamente a quanto previsto dagli articoli 135-bis e 138-bis del Regolamento della Camera dei deputati.</p>	

<p><i>senza che l'interpellanza sia stata trattata in Consiglio o qualora la risposta della Giunta sia giudicata insoddisfacente dall'interpellante, questi può promuovere una discussione in Consiglio mediante la presentazione di una mozione ai sensi dell'art. 91.</i></p> <p>7. Il Presidente del Consiglio può consentire che sia data dalla Giunta un'unica risposta alle interpellanze ed alle interrogazioni relative ad argomenti identici o strettamente connessi, salvo il diritto di illustrazione e di replica da parte di un Consigliere firmatario per ciascuna interpellanza e della sola replica da parte di un Consigliere firmatario per ciascuna interrogazione.</p>	<p>6. Il Presidente del Consiglio può consentire che sia data dalla Giunta un'unica risposta alle interpellanze ed alle interrogazioni relative ad argomenti identici o strettamente connessi, salvo il diritto di illustrazione e di replica da parte di un Consigliere firmatario per ciascuna interpellanza e della sola replica da parte di un Consigliere firmatario per ciascuna interrogazione.</p>		
--	--	--	--

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p>Art. 91 <i>Mozioni</i></p> <p>1. La mozione è una proposta intesa a promuovere una discussione o un pronunciamento del Consiglio, allo scopo di dare alla Giunta indirizzi di comportamento o direttive per la trattazione di determinati affari di competenza regionale.</p> <p>2. La mozione, che deve essere firmata da almeno 5 Consiglieri, è presentata al Presidente del Consiglio che, sentita la Conferenza dei Presidenti, la pone all'ordine del giorno dell'Assemblea compatibilmente con le esigenze del programma dei lavori</p>	<p>Art. 97 Mozioni</p> <p>1. La mozione è una proposta intesa a promuovere una discussione o un pronunciamento del Consiglio, allo scopo di dare alla Giunta indirizzi di comportamento o direttive per la trattazione di determinati affari di competenza regionale.</p> <p>2. La mozione, che deve essere firmata da almeno 5 Consiglieri, è presentata al Presidente del Consiglio che, sentita la Conferenza dei Presidenti, la pone all'ordine del giorno dell'Assemblea compatibilmente con le esigenze del programma dei lavori</p>		

<p>definito ai sensi dell'art. 12 e comunque, su richiesta dei proponenti, non oltre il 60° giorno dalla data di presentazione.</p> <p>3. <i>Se la mozione è presentata a norma dell'art. 90, è sufficiente la firma di tre Consiglieri.</i></p> <p>4. Quando il Presidente del Consiglio lo disponga, più mozioni relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi, sono discusse congiuntamente.</p> <p>5. La mozione è illustrata da uno dei proponenti, che avrà facoltà di replica, dopo la discussione e prima del voto.</p> <p>6. Quando più mozioni sono discusse congiuntamente, ai sensi del 4° comma, il diritto di illustrazione spetta ad uno dei proponenti di ciascuna mozione. Salvo il caso in cui tali mozioni o alcune di esse siano unificate per accordo tra i proponenti, la replica ed il voto hanno luogo distintamente per ciascuna mozione.</p> <p>7. Se sullo stesso argomento sono state presentate anche interpellanze, queste vengono comprese nella discussione della mozione. Gli interpellanti sono iscritti alla discussione subito dopo l'illustrazione delle mozioni da parte dei proponenti.</p>	<p>definito ai sensi dell'articolo 12 e comunque, su richiesta dei proponenti, non oltre il sessantesimo giorno dalla data di presentazione.</p> <p>3. Quando il Presidente del Consiglio lo disponga, più mozioni relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi, sono discusse congiuntamente.</p> <p>4. La mozione è illustrata da uno dei proponenti, che avrà facoltà di replica, dopo la discussione e prima del voto.</p> <p>5. Quando più mozioni sono discusse congiuntamente, ai sensi del comma 3, il diritto di illustrazione spetta ad uno dei proponenti di ciascuna mozione. Salvo il caso in cui tali mozioni o alcune di esse siano unificate per accordo tra i proponenti, la replica ed il voto hanno luogo distintamente per ciascuna mozione.</p> <p>6. Se sullo stesso argomento sono state presentate anche interpellanze, queste vengono comprese nella discussione della mozione. Gli interpellanti sono iscritti alla discussione subito dopo l'illustrazione delle mozioni da parte dei proponenti.</p>		
--	---	--	--

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p data-bbox="302 248 515 312">Art. 92 <i>Ordini del giorno</i></p> <p data-bbox="132 352 685 549">1. L'ordine del giorno è una proposta diretta a promuovere un pronunciamento su argomenti di interesse generale, su questioni di particolare interesse politico oppure a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti.</p> <p data-bbox="132 555 685 751">2. L'ordine del giorno può essere presentato anche in occasione di dibattiti su comunicazioni della Giunta oppure, <i>ai sensi degli artt. 78 e 79</i>, nel corso della discussione di un progetto di legge, nonché nel caso previsto dall'art. 29, 2° comma.</p> <p data-bbox="132 758 685 890">3. La proposta di un ordine del giorno può essere presentata dalla Giunta, dal rappresentante di un Gruppo consiliare o da almeno 3 Consiglieri.</p> <p data-bbox="132 896 685 991">4. Per la discussione e la votazione degli ordini del giorno si applicano le norme previste per le mozioni di cui all'art. 91.</p>	<p data-bbox="909 248 1122 312">Art. 98 Ordine del giorno</p> <p data-bbox="741 352 1294 549">1. L'ordine del giorno è una proposta diretta a promuovere un pronunciamento su argomenti di interesse generale, su questioni di particolare interesse politico oppure a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti.</p> <p data-bbox="741 555 1294 751">2. L'ordine del giorno può essere presentato anche in occasione di dibattiti su comunicazioni della Giunta oppure nel corso della discussione di un progetto di legge, nonché nel caso previsto dall'articolo 30, comma 2.</p> <p data-bbox="741 758 1294 890">3. La proposta di un ordine del giorno può essere presentata dalla Giunta, dal rappresentante di un Gruppo consiliare o da almeno 3 Consiglieri.</p> <p data-bbox="741 896 1294 991">4. Per la discussione e la votazione degli ordini del giorno si applicano le norme previste per le mozioni di cui all'articolo 97.</p>		

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p data-bbox="376 248 461 272">Art. 93</p> <p data-bbox="152 280 678 344"><i>Assegnazione di mozioni e ordini del giorno alle Commissioni permanenti</i></p> <p data-bbox="129 384 701 616">1. Il Presidente del Consiglio, con il consenso dei proponenti, può assegnare la discussione di mozioni di cui all'art. 91 e di ordini del giorno di cui all'art. 92 del Regolamento alla Commissione permanente <i>competente</i> per materia, quando queste riguardino argomenti di interesse settoriale.</p> <p data-bbox="129 624 701 711">2. Nell'ipotesi di cui al 1° comma, si applicano, per quanto possibile, le disposizioni di cui agli articoli precedenti.</p> <p data-bbox="129 719 701 847">3. La votazione finale dei documenti è, comunque, riservata al Consiglio. In tale sede, sono consentite soltanto la replica della Giunta e le dichiarazioni di voto.</p>	<p data-bbox="999 248 1084 272">Art. 99</p> <p data-bbox="779 280 1305 344">Assegnazione di mozioni e ordini del giorno alle Commissioni permanenti</p> <p data-bbox="757 384 1328 616">1. Il Presidente del Consiglio, con il consenso dei proponenti, può assegnare la discussione di mozioni di cui all'articolo 97 e di ordini del giorno di cui all'articolo 98 del Regolamento alla Commissione permanente per materia, quando queste riguardino argomenti di interesse settoriale.</p> <p data-bbox="757 655 1328 743">2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, si applicano, per quanto possibile, le disposizioni di cui agli articoli precedenti.</p> <p data-bbox="757 751 1328 879">3. La votazione finale dei documenti è, comunque, riservata al Consiglio. In tale sede, sono consentite soltanto la replica della Giunta e le dichiarazioni di voto.</p>		

NOTA: L'articolo 100 della proposta di deliberazione n. 322 è collocato in corrispondenza dell' articolo del Regolamento vigente che disciplina la stessa materia (art. 101)

Capo X
INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p style="text-align: center;"><i>Art. 94</i> <i>Oggetto e caratteri dell'informazione</i></p> <p><i>1. Oltre a quanto previsto dalle norme regionali sulle procedure di programmazione, l'informazione che il Consiglio regionale fornisce ai cittadini sui programmi, le decisioni, le proposte e gli atti inerenti alle proprie funzioni, ha per oggetto ogni aspetto dell'attività regionale, la cui conoscenza preventiva o successiva possa contribuire a rendere effettiva la partecipazione. In particolare le proposte di legge al Parlamento da parte del Consiglio regionale, le proposte di legge, di regolamento e di provvedimento regionali; progetti di piani e programmi regionali; progetti di pareri regionali ad organi dello Stato.</i></p> <p><i>2. L'informazione concerne gli apporti di tutte le forze politiche presenti in Consiglio.</i></p> <p><i>3. Al fine di costituire effettivo presupposto della partecipazione, l'informazione ha carattere di tempestività, di chiarezza, di completezza e di continuità.</i></p>			

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p style="text-align: center;">Art. 95 <i>Mezzi dell'informazione</i></p> <p>1. L'informazione viene attuata mediante: la relazione sul consuntivo delle Commissioni permanenti; la pubblicazione del calendario dei lavori delle Commissioni permanenti e del Consiglio; il rilascio di copie di atti inerenti le funzioni del Consiglio regionale; le conferenze, gli incontri e gli altri contatti con gli Enti locali e con altri soggetti, anche mediante organi ed uffici del Consiglio individuati dall'Ufficio di Presidenza.</p>			

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p style="text-align: center;">Art. 96 <i>Pubblicazioni</i></p> <p><i>1. Il Consiglio regionale cura la redazione e la stampa di pubblicazioni periodiche e ogni altra iniziativa atta ad informare sull'attività del Consiglio e rendere pubblici materiali di documentazione che riguardano i problemi regionali.</i></p>			

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p style="text-align: center;">Art. 97</p> <p style="text-align: center;"><i>Consuntivo delle Commissioni permanenti</i></p> <p><i>1. I Presidenti delle Commissioni, d'intesa con i Vicepresidenti, curano che sia redatto a mezzo dell'Ufficio Stampa del Consiglio un comunicato nel quale viene data notizia dei dibattiti e delle decisioni di particolare rilievo delle Commissioni.</i></p> <p><i>2. Al termine di ogni sessione del Consiglio, le Commissioni permanenti, di concerto con l'Ufficio di Presidenza, redigono un consuntivo dell'attività svolta e lo illustrano alla stampa, dandone adeguata diffusione attraverso le pubblicazioni della Regione.</i></p>			

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p style="text-align: center;">Art. 98</p> <p style="text-align: center;"><i>Pubblicazione del calendario dei lavori</i></p> <p><i>1. Presso la sede del Consiglio Regionale viene esposto al pubblico ogni lunedì e per tutta la settimana il calendario settimanale delle sedute del Consiglio e di tutte le Commissioni permanenti con i relativi ordini del giorno. Copia del calendario viene comunicata agli organi di informazione.</i></p>			

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p data-bbox="376 248 577 312">Art. 99 <i>Rilascio di copie</i></p> <p data-bbox="132 352 819 616">1. Ogni cittadino può con richiesta scritta ottenere dall'Ufficio di Presidenza copia integrale: a) dei verbali delle sedute del Consiglio regionale, salvo che si tratti di sedute dichiarate non pubbliche ai sensi del Regolamento; b) delle deliberazioni ed atti inerenti le funzioni del Consiglio regionale previo pagamento della somma, non superiore al costo, stabilita dall'Ufficio di Presidenza.</p>	<p data-bbox="972 248 1173 312">Art. 101 <i>Rilascio di copie</i></p> <p data-bbox="875 352 1272 512">1. Ogni cittadino può richiedere copia degli atti del Consiglio Regionale secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia.</p>		

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p data-bbox="248 802 685 866">Art. 100 <i>Conferenze, incontri ed altri contatti</i></p> <p data-bbox="132 906 801 1270">1. Il Consiglio, nei limiti delle proprie competenze, indice conferenze su singoli temi di particolare interesse e sui medesimi, di intesa con gli organi competenti, promuove incontri con gli Enti e le comunità locali, con gli organismi di azienda e della scuola, con le formazioni sociali e con tutti gli organismi pubblici operanti sul territorio della Regione. 2. L'Ufficio di Presidenza individua e decide le forme ed i modi attraverso i quali vengono realizzate le iniziative di cui al 1° comma.</p>			

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p style="text-align: center;">Art. 101 <i>Obiettività dell'informazione</i></p> <p>1. L'Ufficio di Presidenza è responsabile e garante della completezza e dell'obiettività dell'informazione fornita alla comunità regionale.</p> <p>2. A tal fine definisce le modalità di partecipazione dei Consiglieri all'attività di informazione in modo da garantire la presenza di tutte le forze rappresentate in Consiglio.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 100 Informazione</p> <p>1. L'Ufficio di Presidenza è garante della completezza e dell'obiettività dell'informazione fornita alla comunità regionale sui programmi, le decisioni, le proposte e gli atti inerenti gli organi consiliari. A tal fine definisce le modalità di partecipazione dei Consiglieri all'attività di informazione in modo da garantire la presenza di tutte le forze rappresentate in Consiglio.</p>	<p>Il Portavoce dell'opposizione dovrebbe avere il potere di richiedere ed ottenere dal Presidente del Consiglio regionale l'autorizzazione alla trasmissione televisiva dei dibattiti consiliari più importanti.</p>	

NOTA: Cfr. [art. 12](#) e [art. 94](#), comma 2, lettera d), dello Statuto.

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p style="text-align: center;">Art. 102 <i>Consultazione di particolari categorie e settori della popolazione</i></p> <p>1. Fino a quando non sia disciplinata con legge la consultazione di particolari categorie e settori di cui all'art. 64 dello Statuto, la definizione delle relative modalità è stabilita con delibera del Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei componenti. Tale deliberazione deve garantire l'imparzialità dell'individuazione dei soggetti della consultazione e delle modalità di effettuazione della stessa.</p>			

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p style="text-align: center;">Art. 103</p> <p style="text-align: center;"><i>Presentazione e controllo di ricevibilità e ammissibilità delle interrogazioni degli Enti locali, dei Sindacati dei lavoratori, delle organizzazioni di categoria</i></p> <p>1. L'interrogazione al Consiglio regionale di cui all'art. 62 dello Statuto consiste nella domanda scritta per sapere se un fatto sia vero, o se alcuna informazione sia pervenuta all'organo interrogato o sia esatta o se l'organo interrogato abbia preso o intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività della Regione.</p> <p>2. L'interrogazione viene depositata presso l'Ufficio di Presidenza unitamente alla documentazione della relativa delibera del Consiglio comunale o dell'organo competente in base agli ordinamenti interni dell'interrogante.</p> <p>3. L'Ufficio di Presidenza entro 30 giorni dal deposito decide all'unanimità sulla ricevibilità ed ammissibilità formale dell'interrogazione. Qualora l'unanimità non sia raggiunta, delibera il Consiglio nella sua prima seduta.</p> <p>4. L'Ufficio di Presidenza può assegnare all'interrogante un termine entro il quale sanare eventuali irregolarità di documentazione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 102</p> <p style="text-align: center;">Presentazione e controllo di ricevibilità e ammissibilità delle interrogazioni degli Enti locali, dei sindacati dei lavoratori, delle organizzazioni di categoria</p> <p>1. L'interrogazione al Consiglio regionale di cui all'articolo 85 dello Statuto consiste nella domanda scritta per sapere se un fatto sia vero, o se alcuna informazione sia pervenuta all'organo interrogato o sia esatta o se l'organo interrogato abbia preso o comunque intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività della Regione.</p> <p>2. L'interrogazione viene depositata presso l'Ufficio di Presidenza unitamente alla documentazione della relativa deliberazione del Consiglio comunale o provinciale o dell'organo competente in base agli ordinamenti interni dell'interrogante.</p> <p>3. L'Ufficio di Presidenza, entro 30 giorni dal deposito, decide all'unanimità sulla ricevibilità ed ammissibilità formale dell'interrogazione. Qualora l'unanimità non sia raggiunta, delibera il Consiglio nella sua prima seduta.</p> <p>4. L'Ufficio di Presidenza può assegnare all'interrogante un termine entro il quale sanare eventuali irregolarità di documentazione.</p>		

NOTA: Cfr. [art. 85](#) dello Statuto.

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p data-bbox="264 248 586 312">Art. 104. <i>Esame delle interrogazioni</i></p> <p data-bbox="132 352 721 820">1. Il Presidente del Consiglio trasmette l'interrogazione rivolta al Consiglio regionale alla Commissione competente per materia e, contemporaneamente, ne dà comunicazione alla Giunta, che trasmette alla Commissione, entro 15 giorni, le sue eventuali osservazioni o la specifica risposta nel caso in cui l'interrogazione riguardi l'attività della Giunta o di un suo componente. 2. La Commissione riferisce al Consiglio entro 30 giorni, comunicando le eventuali osservazioni o la specifica risposta della Giunta. 3. Il Consiglio regionale risponde in ogni caso entro 60 giorni dal deposito dell'interrogazione.</p>	<p data-bbox="913 248 1236 312">Art. 103 <i>Esame delle interrogazioni</i></p> <p data-bbox="777 352 1366 820">1. Il Presidente del Consiglio trasmette l'interrogazione rivolta al Consiglio regionale alla Commissione competente per materia e, contemporaneamente, ne dà comunicazione alla Giunta, che trasmette alla Commissione, entro 15 giorni, le sue eventuali osservazioni o la specifica risposta nel caso in cui l'interrogazione riguardi l'attività della Giunta o di un suo componente. 2. La Commissione riferisce al Consiglio entro 30 giorni, comunicando le eventuali osservazioni o la specifica risposta della Giunta. 3. Il Consiglio regionale risponde in ogni caso entro 60 giorni dal deposito dell'interrogazione.</p>		

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p data-bbox="232 1043 560 1107">Art. 105 <i>Audizione dell'interrogante</i></p> <p data-bbox="132 1147 665 1342">1. L'interrogante può essere sentito dalla Commissione qualora lo richieda. La delegazione dell'Ente locale che viene sentita deve essere rappresentativa nella misura più ampia delle forze politiche del relativo Consiglio.</p>	<p data-bbox="822 1043 1149 1107">Art. 104 <i>Audizione dell'interrogante</i></p> <p data-bbox="721 1147 1254 1342">1. L'interrogante può essere sentito dalla Commissione qualora lo richieda. La delegazione dell'Ente locale che viene sentita deve essere rappresentativa nella misura più ampia delle forze politiche del relativo Consiglio.</p>		

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p data-bbox="360 288 461 312">Art. 106</p> <p data-bbox="141 320 683 344"><i>Conclusione delle interrogazioni in Consiglio</i></p> <p data-bbox="136 389 692 687">1. Il Presidente del Consiglio dà lettura in Aula della proposta di risposta all'interrogazione trasmessagli dalla Commissione competente. 2. La risposta è deliberata dal Consiglio. 3. Il Presidente del Consiglio trasmette copia integrale della risposta all'interrogante. 4. La risposta viene resa nota attraverso le pubblicazioni della Regione.</p>	<p data-bbox="981 288 1081 312">Art. 105</p> <p data-bbox="763 320 1299 344">Conclusione delle interrogazioni in Consiglio</p> <p data-bbox="752 389 1308 655">1. Il Presidente del Consiglio dà lettura in Aula della proposta di risposta all'interrogante trasmessagli dalla Commissione competente. 2. La risposta è deliberata dal Consiglio. 3. Il Presidente del Consiglio trasmette copia integrale della risposta all'interrogante. 4. La risposta viene resa nota attraverso le pubblicazioni della Regione.</p>		

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p data-bbox="367 876 468 900">Art. 107</p> <p data-bbox="248 908 586 932"><i>Sottoscrizione delle petizioni</i></p> <p data-bbox="136 976 701 1275">1. La sottoscrizione di almeno uno dei cittadini (elettori della Regione) firmatari di petizioni al Consiglio indica il nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza del sottoscrittore ed è autenticata <i>da un notaio o da un cancelliere di qualunque ufficio giudiziario nella cui circoscrizione è compreso il Comune di residenza, o dal giudice conciliatore o dal Sindaco o dal Segretario di tale Comune.</i></p>	<p data-bbox="992 876 1093 900">Art. 106</p> <p data-bbox="873 908 1211 932">Sottoscrizione delle petizioni</p> <p data-bbox="763 976 1328 1139">1. La sottoscrizione di almeno uno dei cittadini elettori della Regione firmatari di petizioni al Consiglio indica il nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza del sottoscrittore ed è autenticata ai sensi di legge.</p>		

NOTA: Cfr. [art. 85](#) dello Statuto.

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p data-bbox="360 248 461 272">Art. 108</p> <p data-bbox="174 280 647 344"><i>Presentazione e controllo di ricevibilità e ammissibilità delle petizioni</i></p> <p data-bbox="132 384 694 847">1. La petizione viene depositata presso l'Ufficio di Presidenza unitamente al certificato di godimento dei diritti politici di almeno uno dei firmatari la cui sottoscrizione sia stata autenticata in base all'art. 107. 2. L'Ufficio di Presidenza entro 30 giorni dal deposito decide all'unanimità sulla ricevibilità ed ammissibilità della petizione. 3. Qualora l'unanimità non sia raggiunta, delibera il Consiglio nella prima seduta. 4. L'Ufficio di Presidenza può assegnare al primo firmatario un termine entro il quale sanare eventuali irregolarità di documentazione.</p>	<p data-bbox="976 248 1077 272">Art. 107</p> <p data-bbox="786 280 1272 344">Presentazione e controllo di ricevibilità e ammissibilità delle petizioni</p> <p data-bbox="748 384 1310 847">1. La petizione viene depositata presso l'Ufficio di Presidenza unitamente al certificato di godimento dei diritti politici di almeno uno dei firmatari la cui sottoscrizione sia stata autenticata in base all'articolo 106. 2. L'Ufficio di Presidenza entro 30 giorni dal deposito decide all'unanimità sulla ricevibilità ed ammissibilità della petizione. 3. Qualora l'unanimità non sia raggiunta, delibera il Consiglio nella prima seduta. 4. L'Ufficio di Presidenza può assegnare al primo firmatario un termine entro il quale sanare eventuali irregolarità di documentazione.</p>		

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p data-bbox="371 1040 472 1064">Art. 109</p> <p data-bbox="293 1072 551 1104"><i>Esame delle petizioni</i></p> <p data-bbox="132 1144 712 1396">1. Il Presidente del Consiglio trasmette la petizione alla Commissione competente per materia. La Commissione conclude l'esame entro 45 giorni dal ricevimento e trasmette le conclusioni all'Ufficio di Presidenza. 2. L'esame si conclude con relazione al Consiglio diretta ad interessarlo alla materia o con abbinamento ad eventuale provvedimento</p>	<p data-bbox="1005 1040 1106 1064">Art. 108</p> <p data-bbox="927 1072 1184 1104">Esame delle petizioni</p> <p data-bbox="768 1144 1348 1396">1. Il Presidente del Consiglio trasmette la petizione alla Commissione competente per materia. La Commissione conclude l'esame entro 45 giorni dal ricevimento e trasmette le conclusioni all'Ufficio di Presidenza. 2. L'esame si conclude con una relazione al Consiglio diretta ad interessarlo alla materia o con abbinamento ad eventuale provvedimento</p>		

<p>legislativo, regolamentare o amministrativo all'ordine del giorno della Commissione, o con la proposta di non dare seguito alla petizione.</p> <p>3. In caso di richiesta di audizione da parte del primo firmatario della petizione, qualora la Commissione competente lo ritenga opportuno, si applicano le norme di cui all'art. 105.</p>	<p>legislativo, regolamentare o amministrativo all'ordine del giorno della Commissione, o con la proposta di non dare seguito alla petizione.</p> <p>3. In caso di richiesta di audizione da parte del primo firmatario della petizione, qualora la Commissione competente lo ritenga opportuno, si applicano le norme di cui all'articolo 104.</p>		
---	---	--	--

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p>Art. 110</p> <p><i>Conclusione della petizione in Consiglio</i></p> <p>1. Il Consiglio regionale deve esaminare la proposta della Commissione entro 90 giorni dalla presentazione della petizione.</p> <p>2. Il Presidente del Consiglio dà notizia in Aula delle conclusioni relative alla petizione trasmessagli dalla Commissione competente.</p> <p>3. Su tali conclusioni può essere esercitato il diritto di mozione.</p> <p>4. Il Presidente del Consiglio trasmette copia integrale delle conclusioni della Commissione e della deliberazione del Consiglio al primo firmatario e lo informa del relativo svolgimento.</p> <p>5. Le conclusioni del Consiglio vengono rese note attraverso le pubblicazioni della Regione.</p>	<p>Art. 109</p> <p>Conclusione della petizione in Consiglio</p> <p>1. Il Consiglio regionale deve esaminare la proposta della Commissione entro 90 giorni dalla presentazione della petizione.</p> <p>2. Il Presidente del Consiglio dà notizia in Aula delle conclusioni relative alla petizione trasmessagli dalla Commissione competente.</p> <p>3. Su tali conclusioni può essere esercitato il diritto di mozione.</p> <p>4. Il Presidente del Consiglio trasmette copia integrale delle conclusioni della Commissione e della deliberazione del Consiglio al primo firmatario e lo informa del relativo svolgimento.</p> <p>5. Le conclusioni del Consiglio vengono rese note attraverso le pubblicazioni della Regione.</p>		

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p>Art. 111 <i>Assistenza dell'Ufficio legislativo</i></p> <p>1. Per l'attuazione di tutti gli istituti della partecipazione e dell'iniziativa popolare i soggetti autorizzati possono chiedere all'Ufficio di Presidenza di avvalersi dell'Ufficio legislativo, secondo le modalità previste dall'art. 31 del Regolamento.</p>	<p>Art. 110 Assistenza degli Uffici del Consiglio regionale</p> <p>1. Per l'attuazione di tutti gli istituti della partecipazione e dell'iniziativa popolare i soggetti autorizzati possono chiedere all'Ufficio di Presidenza di avvalersi degli Uffici del Consiglio regionale.</p>		

Regolamento vigente	Proposta di delib. n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
		<p>Una proposta relativa al referendum abrogativo. Si tratta di un importante istituto di democrazia diretta, che va considerato anche ai fini di un compiuto ed efficace statuto dell'Opposizione (senza escludere l'utilizzo del referendum anche su questioni che attraversano gli schieramenti). Si propone di valorizzare questo istituto a livello regionale, da una parte evitando un uso eccessivo che ne svilisce la finalità (prevedendo un numero adeguato di sottoscrizioni e altri limiti), dall'altro modificando il quorum strutturale o di partecipazione (la partecipazione al voto della maggioranza degli elettori aventi diritto) che oggi pregiudica completamente l'utilizzo del referendum (chi si oppone alla proposta di abrogazione può agevolmente indicare l'astensione sapendo di poter sommare ad essa l'astensione fisiologica). Non si tratta di abolire il quorum ma di recuperare l'ispirazione originaria del Costituente che, avendo presente livelli di astensione quasi pari a zero e non potendo immaginare quelli raggiunti oggi anche nelle elezioni politiche e amministrative, aveva previsto il quorum di partecipazione pensando in realtà che un numero di voti favorevoli superiore alla metà del quorum di partecipazione (cioè superiore al 25 % degli aventi diritto), fosse sufficiente (ovviamente purché superiore al numero di voti contrari) per l'approvazione della proposta di referendum. Si propone conseguentemente di sostituire il quorum di partecipazione della maggioranza degli elettori aventi diritto con un quorum di voti favorevoli pari ad un quarto degli aventi diritto (ovviamente mantenendo la condizione del raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti validamente espressi). NOTA: la proposta si riferisce al referendum abrogativo disciplinato dallo Statuto regionale agli articoli 78, 79, 80, 81 e 82.</p>	

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
	<p style="text-align: center;">Capo X RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA, CON IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI, LA COMMISSIONE DI GARANZIA E IL CREL</p>		

NOTA: si suggerisce di scrivere il titolo del Capo X nel seguente modo: «Rapporti con l'Unione europea, con il Consiglio delle autonomie locali, con la Commissione di Garanzie e con il CREL»

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
	<p style="text-align: center;">Art. 111 Rapporti con l'Unione Europea</p> <p>1. I progetti di legge regionali e gli atti amministrativi di competenza regionale soggetti all'obbligo di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato di Roma in quanto diretti a istituire o modificare regimi di aiuti sono notificati dal Presidente del Consiglio agli organi dell'Unione europea qualora non vi abbia provveduto la Giunta regionale o siano stati presentati da altri soggetti.</p> <p>2. Gli atti di cui al comma 1, qualora approvati dal Consiglio prima della comunicazione del parere della Commissione europea, devono contenere espressa clausola sospensiva dell'efficacia.</p> <p>3. La Commissione competente in materia di politiche comunitarie esamina i progetti e gli atti comunitari trasmessi al Consiglio regionale dalla Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea e dei Consigli regionali e riferisce al Consiglio che li esamina nel rispetto dei tempi indicati dalla legge.</p>		

NOTA: Cfr. [art. 15](#) dello Statuto. Si veda, inoltre, la legge n. 11/2005 recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari”.

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
	<p style="text-align: center;">Art. 112 Disciplina dell'esame della legge comunitaria</p> <p>1. Al fine di garantire l'approvazione della legge comunitaria regionale entro il 31 maggio di ogni anno, il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio almeno tre giorni prima di tale scadenza fissando i tempi di discussione del provvedimento con le modalità definite all'articolo 12.</p>		

NOTA: Cfr. [art. 42](#) dello Statuto.

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
	<p style="text-align: center;">Art. 113 Rapporti con il Consiglio delle autonomie locali, con la Commissione di garanzia e con il CREL</p> <p>1. Qualora le Commissioni debbano richiedere il parere del CAL ai sensi dell'articolo 88 dello Statuto avanzano la richiesta al Presidente del Consiglio che la trasmette al Presidente del CAL. Il CAL esprime il proprio parere entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine, il parere si dà per acquisito e la Commissione può procedere e concludere i suoi lavori. Nel caso di esame dei provvedimenti di bilancio e di assestamento il CAL rende il suo parere alla Commissione programmazione e bilancio.</p> <p>2. Le Commissioni possono decidere a maggioranza assoluta dei voti rappresentati in Commissione di non adeguarsi in tutto o in parte, al parere espresso dal CAL. In tal caso, ne danno motivata notizia nella relazione di accompagnamento del provvedimento all'Aula. In caso di esame di un progetto di legge in sede legislativa, la Commissione esprime le proprie motivazioni in un ordine del giorno che deve essere approvato dalla Commissione a maggioranza assoluta dei voti rappresentati in</p>		

	<p>Commissione.</p> <p>3. Le disposizioni di cui i commi precedenti si applicano anche nel caso in cui le Commissioni intendano richiedere il parere del CREL o della Commissione di garanzia.</p>		
--	--	--	--

NOTE: Cfr. [art. 88](#) e [art. 89](#) dello Statuto. Si veda, inoltre, la legge regionale n. 30 del 7 agosto 2006 recante “*Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)*”

Cfr. [art. 87](#) dello Statuto.

Cfr. [art. 90](#) e [art. 91](#) dello Statuto.

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
	<p>Art. 114</p> <p>Seduta annuale congiunta del Consiglio regionale e del CAL</p> <p>1. Il Presidente del Consiglio regionale convoca annualmente una seduta congiunta del Consiglio e del CAL e ne definisce l'ordine del giorno d'intesa con il Presidente del CAL e sentita la Conferenza dei Presidenti.</p>		

NOTA: Cfr. legge regionale n. 30 del 7 agosto 2006 recante “*Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)*”

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p style="text-align: center;">Art. 112 <i>Norma finale</i></p> <p>1. Il Regolamento approvato dal Consiglio regionale in attuazione della legge 6 dicembre 1973, n. 853, e le sue successive modificazioni ed integrazioni fanno parte integrante del Regolamento.</p> <p>2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari approvate prima dell'adozione del Regolamento, nelle materie disciplinate dallo stesso.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 115 Norma finale</p> <p>1. Il presente Regolamento sostituisce il Regolamento vigente ed entra in vigore dalla data di insediamento della IX legislatura del Consiglio regionale del Piemonte.</p>		

NOTA: Comma 1 Reg. vigente: cfr. Regolamento per l'autonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale Artt. 4 e 44 l.r. n. 7/2001 (D.C.R. 29 gennaio 2002, n. 221-3083)

Regolamento vigente	Proposta di deliberazione n. 322 (Gruppi di maggioranza)	Documento Gruppo Forza Italia	Altre proposte
<p style="text-align: center;">Art. 113 <i>Disposizioni transitorie</i></p> <p>1. Gli Assessori non componenti il Consiglio regionale accedono ai banchi della Giunta ed esercitano le funzioni riservate dal Regolamento ai membri della Giunta ma, in quanto non Consiglieri, non hanno diritto di voto, non possono fare parte delle Commissioni permanenti né delle Commissioni speciali e la loro presenza non viene computata ai fini della determinazione del numero legale.</p>			

Cfr. art. 50 della proposta di deliberazione n. 322.